

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2228

“Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

vol. I (artt. 1-14)

Edizione provvisoria

giugno 2010
n. 221/1



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2228

“Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure
urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”

vol. I (artt. 1-14)

Edizione provvisoria

giugno 2010

n. 221/1

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (suppl. ord. n. 114), è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno. Il relativo disegno di legge è stato assegnato in data 1° giugno 2010 alla Commissione bilancio in sede referente, con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. cost.) (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali.

Il presente *dossier* illustra il contenuto del decreto-legge. Per esigenze di celerità, alcune parti sono state redatte sulla base di bozze non corrette del testo. Le rubriche che compaiono nel *dossier* sono di fonte redazionale e hanno il solo scopo di orientare il lettore nell'individuare il contenuto delle singole disposizioni.

Si segnala che all'art. 9, nella sequenza dei commi, mancano i commi 13 e 14.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA.....	61
Articolo 1 <i>(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 2 <i>(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 3 <i>(Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 4 <i>(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 5, comma 1 <i>(Economie negli organi costituzionali)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 5, comma 2 <i>(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 5, comma 3 <i>(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 5, comma 4 <i>(Rimborsi elettorali)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 5, comma 5 <i>(Conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 5, commi 6-11 <i>(Costo politica locale)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 6, commi 1-6	

<i>(Riduzioni dei costi degli organi collegiali)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 6, commi 7-11	
<i>(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 6, comma 12	
<i>(Divieto di spese per missioni)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 6, comma 13	
<i>(Riduzione delle spese per la formazione)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 6, comma 14	
<i>(Riduzione della spesa per le autovetture)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 6, comma 15	
<i>(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 6, commi 16-18	
<i>(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 6, comma 19	
<i>(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 6, comma 20	
<i>(Trasferimenti erariali)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 6, comma 21	
<i>(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 7, commi 1-6	
<i>(Soppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ISPESL)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 7, commi 7-14	
<i>(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 7, comma 15	
<i>(Soppressione dell'Istituto per gli affari sociali)</i>	

Scheda di lettura.....	137
Articolo 7, comma 16 (<i>Soppressione dell'ENAPPSMSAD</i>)	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 7, comma 17 (<i>Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali</i>)	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 7, comma 18 (<i>Soppressione dell'ISAE</i>)	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 7, comma 19 (<i>Soppressione dell'Ente italiano Montagna</i>)	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 7, comma 20 (<i>Soppressione enti</i>)	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 7, comma 21 (<i>Soppressione INSEAN</i>)	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 7, comma 22 (<i>SACE</i>)	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 7, comma 23 (<i>Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti</i>)	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 7, comma 24 (<i>Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni</i>)	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 7, comma 25 (<i>Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica</i>)	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 7, commi 26-29 (<i>Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri</i>)	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 7, comma 30 (<i>Procedimento taglia-enti</i>)	
Scheda di lettura.....	167

Articolo 7, comma 31 <i>(Comitato nazionale permanente per il microcredito)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 8, comma 1 <i>(Manutenzione degli immobili statali)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 8, comma 2 <i>(Spese locazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 8, comma 3 <i>(Spazi immobiliari statali)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 8, comma 4 <i>(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 8, comma 5 <i>(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 8, commi 6-9 <i>(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 8, comma 10 <i>(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 8, comma 11 <i>(Rimborsi ONU)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 8, comma 12 <i>(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 8, comma 13 <i>(Blocco dei trattamenti economici accessori)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 8, comma 14 <i>(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 8, comma 15 <i>(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)</i>	

Scheda di lettura.....	199
Articolo 9, commi 1-4 <i>(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 9, commi 5-12 <i>(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 9, comma 15 <i>(Organico dei docenti di sostegno)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 9, commi 16 e 24 <i>(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 9, commi 17-22 <i>(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 9, comma 23 <i>(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 9, commi 25-27 <i>(Eccedenze di personale e mobilità)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 9, comma 28 <i>(Spese per personale a tempo determinato)</i>	
Scheda di lettura.....	241
Articolo 9, comma 29 <i>(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 9, comma 30 <i>(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 9, comma 31 <i>(Trattenimenti in servizio)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 9, comma 32 <i>(Conferma incarichi dirigenziali)</i>	
Scheda di lettura.....	255

Articolo 9, comma 33 <i>(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanzieri e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)</i>	
Scheda di lettura.....	257
Articolo 9, comma 34 <i>(Indennità impiego operativo reparti di campagna)</i>	
Scheda di lettura.....	261
Articolo 9, comma 35 <i>(Indennità di comando navale)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 9, comma 36 <i>(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 9, comma 37 <i>(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 10, comma 1 <i>(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 10, comma 2 <i>(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 10, comma 3 <i>(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 10, comma 4 <i>(Piano di controlli in materia di invalidità civile)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 10, comma 5 <i>(Alunni in situazione di handicap)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 11, commi 1 e 2 <i>(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 11, comma 3 <i>(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)</i>	

Scheda di lettura.....	289
Articolo 11, comma 4 <i>(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 11, commi 5-12 <i>(Norme in materia di spesa farmaceutica e Incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 11, commi 13 e 14 <i>(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 11, comma 15 <i>(Tessera sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 11, comma 16 <i>(Trasmisione telematica delle ricette mediche)</i>	
Scheda di lettura.....	303
Articolo 12, commi 1-6 <i>(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)</i>	
Scheda di lettura.....	305
Articolo 12, commi 7-10 <i>(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	311
Articolo 12, comma 11 <i>(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitano varie attività)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 12, comma 12 <i>(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)</i>	
Scheda di lettura.....	317
Articolo 13 <i>(Casellario dell'assistenza e norme sulle prestazioni collegate al reddito)</i>	
Scheda di lettura.....	319
Articolo 14, commi 1-13 <i>(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	323
Articolo 14, commi 14-18	

<i>(Piano di rientro del Comune di Roma)</i>	
Scheda di lettura.....	335
Articolo 14, commi 19-24	
<i>(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	343
Articolo 14, commi 25-31	
<i>(Funzioni fondamentali)</i>	
Scheda di lettura.....	347
Articolo 14, comma 32	
<i>(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)</i>	
Scheda di lettura.....	357
Articolo 14, comma 33	
<i>(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)</i>	
Scheda di lettura.....	359

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

L'**articolo 1** definanzia le autorizzazioni di spesa per le quali i relativi stanziamenti annuali non risultino impegnati in base alle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

L'**articolo 2** prevede anzitutto la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione. Le spese di cui viene consentita la rimodulazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica. L'articolo dispone inoltre una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento (che distingue dal totale delle riduzioni quelle predeterminate per legge).

Articolo 3

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)

L'**articolo 3, comma 1**, prevede per la Presidenza del Consiglio dei ministri, riduzioni di spesa ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame. Il **comma 3** prevede invece che la Banca d'Italia tenga conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa previsti dal Titolo I del provvedimento in esame.

Articolo 4

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

L'**articolo 4** è finalizzato ad introdurre un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti, offrendo loro la possibilità di ricevere somme mediante accredito su carte elettroniche istituzionali già in loro possesso, come la tessera sanitaria o la carta multi servizi INPS.

Articolo 5, comma 1

(Economie negli organi costituzionali)

Il **comma 1** dell'**articolo 5** prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa deliberate autonomamente dagli organi costituzionali confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Su tale Fondo confluiranno anche le riduzioni deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta.

Articolo 5, comma 2

(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

L'**articolo 5, comma 2**, riduce del 10%, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento.

Articolo 5, comma 3

(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)

L'**articolo 5, comma 3**, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL.

Articolo 5, comma 4

(Rimborsi elettorali)

L'**articolo 5, comma 4**, riduce le risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici e sopprime l'erogazione dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura.

Articolo 5, comma 5

(Conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive)

L'**articolo 5, comma 5**, prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.

Articolo 5, commi 6-11 *(Costo politica locale)*

Il comma 6 sostituisce il gettone di presenza con un'indennità di funzione onnicomprensiva non superiore, su base mensile, ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia; il comma esclude altresì dal diritto alla corresponsione i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'Interno sia la quantificazione della neoistituita indennità onnicomprensiva (sostitutiva, come detto, del gettone di presenza), sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico. La riduzione è valida per un almeno triennio. Il comma vieta infine di attribuire emolumenti agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli previsti in Costituzione.

Il comma 8 sopprime, in primo luogo, l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni. In secondo luogo rende onnicomprensivo il divieto, per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire emolumenti previsti dalla normativa che il TUEL detta a tal riguardo.

Il comma 9 sopprime il rimborso - forfetario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Il comma 10 elimina i gettoni di presenza, soppressi dal precedente comma 6, dal riferimento operato all'articolo 26, comma 1, della legge n. 724 del 1994 in tema di soppressione dei regimi fiscali particolari delle indennità parlamentari e dei consiglieri regionali.

Il comma 11 limita ad una l'indennità di funzione che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli di governo. L'indennità è individuata - tra quelle cui ha diritto - dallo stesso titolare.

Articolo 6, commi 1-6 *(Riduzione dei costi degli organi collegiali)*

L'**articolo 6** prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. In particolare, i commi da 1 a 6 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (**comma 1**) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (**comma 2**); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche

amministrazione comunque denominati (**comma 3**); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti sia corrisposto non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (**comma 4**); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (**comma 5**); riducendo del 10% il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute in maniera totalitaria dalle pubbliche amministrazioni inserite nel suddetto conto (**comma 6**).

Articolo 6, commi 7-11

(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)

I **commi da 7 a 11** dell'**articolo 6** prevedono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze (**comma 7**), pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità (**comma 8**), sponsorizzazioni (**comma 9**). Al medesimo principio di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (**comma 11**).

Articolo 6, comma 12

(Riduzione delle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 12** dell'**articolo 6** riduce la spesa delle pubbliche amministrazioni per missioni e sopprime la diaria per le missioni all'estero. Esso inoltre vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

Articolo 6, comma 13

(Riduzione della spesa per la formazione delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 6, comma 13**, riduce la spesa annua per attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6, comma 14

(Riduzione della spesa per le autovetture)

L'**articolo 6, comma 14**, riduce del 20% rispetto al 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Articolo 6, comma 15

(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)

Il **comma 15** stabilisce che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell'attività di liquidazione del patrimonio degli enti disciolti, previsto dal comma 16-*quinquies* dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207¹ sia versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6, commi 16-18

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma 16** prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma detta poi disposizioni per la valutazione del patrimonio e l'esito finale della liquidazione, nonché per l'attribuzione dell'eventuale risultato positivo.

Il **comma 17** prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.

Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recanti disposizioni sul funzionamento e sui comitati del Comitato per l'intervento nella Sir.

Il **comma 18** stabilisce l'esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

¹ Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*.

Articolo 6, comma 19

(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)

Il **comma in esame**, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 6, comma 20

(Trasferimenti erariali)

Il **comma 20** contiene due disposizioni: in primo luogo qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo stesso, escludendone l'applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo prevede una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. "federalismo amministrativo", a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato "volontariamente" lo stesso articolo 6.

Articolo 6, comma 21

(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma in esame** stabilisce il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l'articolo 6 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, esonerando da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

Articolo 7, commi 1-6

(Suppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ISPESL)

I **commi da 1 a 6** dispongono la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPESL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL.

Articolo 7, commi 7-14

(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)

I **commi da 7 a 14** recano alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali INPS, INPDAP, INAIL e (in base al rinvio di cui al comma 14) ENPALS.

I **commi 7 e 8** sopprimono, negli enti in esame, il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono ora attribuite al presidente dell'ente.

Il **comma 9** prevede che, con effetto dal primo rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il numero dei componenti dell'organo sia ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Un'identica norma di riduzione è posta dal **comma 10** con riferimento ai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS nonché ai comitati regionali e provinciali del medesimo Istituto.

Il **comma 11** dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta. Il **comma 12** sopprime, sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti (comunque denominati) legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale (ad eccezione delle fattispecie di cui al **comma 11**).

Articolo 7, comma 15

(Soppressione dell'Istituto per gli affari sociali)

Il **comma 15** sopprime l'Istituto per gli affari sociali (Ias) (ex Istituto italiano di medicina sociale), trasferendo le relative funzioni all'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

Articolo 7, comma 16

(Soppressione dell'ENAPPSMSAD)

Il **comma 16** sopprime l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), trasferendo le relative funzioni all'ENPALS.

Articolo 7, comma 17

(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)

Il **comma 17** riconduce le economie derivanti dai processi, previsti nel presente decreto, di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali

(vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel computo del risparmio programmato dall'art. 1, comma 8, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Si ricorda che quest'ultimo comma ha previsto l'adozione di un piano, volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio 2008-2017, risparmi finanziari per complessivi 3,5 miliardi di euro.

Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell'ISAE)

Il **comma 18** sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) al fine di semplificare e razionalizzare le funzioni di studio e analisi in materia economica. Le funzioni e le risorse dell'Istituto sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali sono fissate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

Articolo 7, comma 19
(Soppressione dell'Ente italiano Montagna)

Il comma in esame prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna e il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della data in cui saranno nuovamente esercitate le funzioni e l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare.

Articolo 7, comma 20
(Soppressione enti Allegato 2)

L'**articolo 7, comma 20**, prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame: le stazioni sperimentali per l'industria delle conserve alimentari, del vetro, per la seta, per i combustibili, Carta, Cartoni e Paste per Carta, per le Industrie degli Oli e dei Grassi, per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, delle Pelli e Materie Concianti; l'Istituto per la promozione industriale; il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale; il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO; l'Ente teatrale italiano; l'Ente Nazionale delle Sementi Elette; l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari. I compiti, le attribuzioni, il personale a tempo indeterminato e le risorse strumentali sono trasferiti ad altri soggetti.

Articolo 7, comma 21
(Soppressione INSEAN)

L'**articolo 7, comma 21**, disciplina la soppressione dell'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il transito del personale presso altre amministrazioni.

Articolo 7, comma 22
(SACE)

Il **comma in esame** sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla nomina degli organi sociali della SACE (istituto per i servizi assicurativi del commercio estero). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.

Articolo 7, comma 23
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

Il **comma 23** mira a superare la gestione commissariale della società Sogin, in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società, abrogando i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e prevedendo la ricostituzione del consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7, comma 24
(Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituzioni e fondazioni)

L'**articolo 7, comma 24**, riduce del 50% rispetto all'anno 2009 gli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi.

Articolo 7, comma 25
(Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica)

Il **comma 25** sopprime le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.

Le Commissioni così fatte salve subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.

Articolo 7, commi 26-29

(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

I **commi da 26 a 29 dell'articolo 7** attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 7, comma 30

(Procedimento taglia-enti)

L'**articolo 7, comma 30**, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Articolo 7, comma 31

(Comitato nazionale permanente per il microcredito)

Il **comma in esame** dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Articolo 8, comma 1

(Manutenzione degli immobili statali)

L'**articolo 8, comma 1**, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l'aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che restituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 8, comma 2

(Spese locazioni)

Il **comma 2** prescrive che gli enti territoriali, quelli vigilati e quelli del settore sanitario prendano misure volte al contenimento della spesa per locazioni ed altri costi legati agli immobili. Per le medesime finalità i relativi e già vigenti obblighi di comunicazione sono estesi a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Articolo 8, comma 3
(Spazi immobiliari statali)

L'**articolo 8, comma 3**, interviene sulla razionalizzazione degli spazi immobiliari utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, introducendo una sanzione per il caso di mancato rilascio degli immobili: riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione, pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

Articolo 8, comma 4
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

Il **comma 4** stabilisce che le risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici, ad esclusione di quelle per gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, sono destinate all'acquisto di immobili adibiti ad uffici in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio.

Articolo 8, comma 5
(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)

Il **comma 5** prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze, basandosi sulle informazioni fornite dalle Amministrazioni e sui dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, debba fornire criteri ed indicazioni che consentano di ottenere l'efficientamento della spesa, anche con un supporto da parte della Consip S.p.A. che dovrà tenere conto delle eventuali proposte dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni non provvedano alla elaborazione o comunicazione dei piani di razionalizzazione, ovvero non rispettino gli obiettivi prefissati, si procede nei loro confronti ad una riduzione percentuale degli stanziamenti relativi alla spesa per consumi intermedi.

Articolo 8, commi 6-9
(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)

I **commi da 6 a 8** prevedono la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero.

Il **comma 9** dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.

Articolo 8, comma 10

(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)

L'**articolo 8, comma 10**, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Articolo 8, comma 11

(Rimborsi ONU)

Il **comma 11** provvede a destinare i rimborsi ONU per il contributo nazionale alle missioni di *peacekeeping* al Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8, comma 12

(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)

Il **comma 12** reca, con riferimento alle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165², e successive modificazioni), un differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato.

Articolo 8, comma 13

(Blocco dei trattamenti economici accessori)

Il **comma 13** reca disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita.

Articolo 8, comma 14

(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

Il comma in esame destina le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa volte a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010) comunque al settore scolastico.

² *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

Articolo 8, comma 15

(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)

Il **comma 15** concerne le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni ovvero dalla vendita di quote di fondi immobiliari.

Si prevede che tali operazioni siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9, commi 1-4

(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 9** recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** blocca i trattamenti economici individuali per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il **comma 2** prevede una riduzione - dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro annui. Il **comma 3** prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Il **comma 4** prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%.

Articolo 9, commi 5-12

(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)

I **commi da 5 a 12** dell'**articolo 9** introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 5** estende al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50% (**comma 7**), per poi tornare al 100% a decorrere dal 2015 (**comma 8**). Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 6**) e per gli enti di ricerca (**commi 9 e 10**). I **commi 11 e 12** stabiliscono modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni.

Articolo 9, comma 15
(Organico dei docenti di sostegno)

Il comma 15 assicura per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso di situazioni con minorazioni di particolare gravità.

Articolo 9, commi 16 e 24
(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 16** - in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai successivi **commi 17 e 24** - riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni annui a decorrere dal 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Il **comma 24** estende al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui al **comma 17** del presente articolo sulla soppressione delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Articolo 9, commi 17-22
(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)

Il **comma 17** dell'**articolo 9** sospende - senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Il **comma 18** ridetermina le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale. Il **comma 19** precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il **comma 20** prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2011. Il **comma 21** dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del meccanismo di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato. Il **comma 22** reca disposizioni riguardanti i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 9, comma 23
(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)

Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Articolo 9, commi 25-27
(Eccedenze di personale e mobilità)

I **commi 25, 26 e 27** dell'**articolo 9** prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194³. Essi inoltre prevedono che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

Articolo 9, comma 28
(Spese per personale a tempo determinato)

Il **comma 28** dell'**articolo 9** riduce del 50% rispetto all'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio.

Articolo 9, comma 29
(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 9, comma 29**, stabilisce che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni devono adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni di cui allo stesso art. 9 del provvedimento in esame.

Articolo 9, comma 30
(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)

Il **comma 30** stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria per il 2004 che autorizzavano la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 per provvedimenti volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

³ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Articolo 9, comma 31
(Trattenimenti in servizio)

L'**articolo 9, comma 31**, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge 112/2008.

Articolo 9, comma 32
(Conferma incarichi dirigenziali)

L'**articolo 9, comma 32**, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Articolo 9, comma 33
(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)

L'**articolo 9, comma 33**, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanziari e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. La norma prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Articolo 9, comma 34
(Indennità impiego operativo reparti di campagna)

Il **comma 34** prevede che a decorrere dal 2011 l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30%.

Articolo 9, comma 35
(Indennità di comando navale)

Il **comma 35** prevede che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziare.

Articolo 9, comma 36

(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)

L'**articolo 9, comma 36**, detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi.

Articolo 9, comma 37

(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)

Il comma 37 dispone che le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Articolo 10, comma 1

(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)

Il **comma 1** incrementa da 74 a 85 punti il tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.

L'elevamento concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.

Articolo 10, comma 2

(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)

Il **comma 2** estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS le norme sulle possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti vigenti per le prestazioni corrisposte dall'INAIL (nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Articolo 10, comma 3

(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)

Il **primo periodo del comma 3**, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, estende agli esercenti una professione sanitaria - che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e

disabilità, successivamente revocati per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari - l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da quattrocento a milleseicento euro di cui al comma 1 dell' articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Il successivo secondo periodo** del medesimo comma riprende quindi la formulazione del comma 2 del predetto articolo 55-*quinquies* in tema di risarcimento del danno, adeguandola al diverso contesto di riferimento. **Il terzo e Il quarto periodo** del comma 3 prevedono poi rispettivamente l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contabile, nonché l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo 55-*quinquies*.

Articolo 10, comma 4

(Piano di controlli in materia di invalidità civile)

Il **comma 4** prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 200.000 posizioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Articolo 10, comma 5

(Alunni in situazione di handicap)

Il **comma 5** definisce puntualmente la procedura relativa alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap*, che deve essere accertata dalle aziende sanitarie mediante specifici accertamenti collegiali.

Articolo 11, commi 1 e 2

(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)

I **commi 1 e 2** recano alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario.

Articolo 11, comma 3

(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)

Il **comma 3** concerne il recupero delle anticipazioni di tesoreria, erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia per il finanziamento della spesa sanitaria.

La norma esclude che il recupero possa essere effettuato a valere sui proventi derivanti dagli eventuali interventi adottati dalla regione in materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Articolo 11, comma 4

(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 4** concerne gli eventuali acquisti di beni e servizi operati dalle aziende sanitarie locali e da quelle ospedaliere al di fuori del sistema delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento.

Si dispone che tali acquisti siano oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Articolo 11, commi 5-12

(Norme in materia di spesa farmaceutica e incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)

I **commi da 6 a 11** recano norme in materia di spesa farmaceutica.

Le economie derivanti da tali disposizioni, ai sensi del **comma 5**, sono pari a 300 milioni di euro per il 2010 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2011.

Riguardo all'anno 2010, il medesimo **comma 5** incrementa di 250 milioni di euro il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Riguardo agli anni 2011 e successivi, il **comma 12** specifica che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 600 milioni di euro annui, in relazione alle economie derivanti dai **commi da 6 a 11**.

Il **comma 6** concerne (con riferimento ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) e lo sconto sulla quota di spettanza del farmacista.

Il **comma 7** prevede l'adozione di alcuni interventi da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Essi consistono: nell'individuazione dei medicinali che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, debbano transitare dall'assistenza farmaceutica ospedaliera a quella farmaceutica territoriale; nella predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni.

Il **comma 8** demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

Il **comma 9** introduce, a decorrere dal 2011, per i farmaci cosiddetti equivalenti, un limite numerico di inclusione nell'ambito dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, limite pari a 4 specialità medicinali.

Il **comma 10** reca una riduzione, nella misura del 12,5 per cento, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

Il **comma 11** prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all'Agenzia Italiana del Farmaco attribuiscano priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati.

Articolo 11, commi 13 e 14

(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)

I **commi 13 e 14** concernono gli indennizzi di cui all'art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario.

In particolare, si esclude (con norma avente carattere retroattivo) che una delle provvidenze sia rivalutata in relazione al tasso di inflazione.

Articolo 11, comma 15

(Tessera sanitaria)

Il **comma 15** concerne la fase transitoria di "assorbimento" della Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi.

Articolo 11, comma 16

(Trasmissione telematica delle ricette mediche)

Il **comma 16** reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 12, commi 1-6

(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)

I **commi da 1 a 6** modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici. In particolare, il **comma 1** concerne le pensioni di vecchiaia, il **comma 2** le pensioni di anzianità, il **comma 3** i trattamenti derivanti da totalizzazione, mentre i **commi da 4 a 6** recano alcune esclusioni dalla nuova disciplina.

Articolo 12, commi 7-10

(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)

I **commi da 7 a 9** dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Il **comma 10** estende - sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - a tutti i dipendenti pubblici il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile - in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati -.

Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si ricorda che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Articolo 12, comma 11

(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitano varie attività)

Il **comma 11** pone una norma di interpretazione autentica riguardo al principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale relativa all'attività (di lavoro autonomo) prevalente.

Articolo 12, comma 12

(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

Il **comma 12** reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'ambito oggettivo di applicazione di un beneficio per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Articolo 13

(Casellario dell'assistenza e Norme sulle prestazioni collegate al reddito)

I **commi da 1 a 5** prevedono l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il **comma 6** concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.

Articolo 14, commi 1-13

(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)

Il **comma 1** dell'articolo in esame fissa le seguenti dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra.

	2011	2012	2013	Totale triennio
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500	13.000
Autonomie speciali	500	1.000	1.000	2.500
Province	300	500	500	1.300
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500	6.500
Totale	6.300	8.500	8.500	23.300

Il comma 2 dispone diverse misure di riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali, anche con riferimento a quanto previsto nel comma precedente.

Il comma 3 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali, sanzioni principalmente consistenti nella riduzione dei trasferimenti, per un importo pari allo scostamento.

Il comma 4 detta le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni, sanzioni principalmente consistenti nel versamento nel bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento.

Il comma 5 chiarisce gli effetti - modificativi per gli enti locali, integrativi per le regioni - delle disposizioni sulle sanzioni sopra esaminate rispetto alla normativa già vigente.

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione - disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità applicato nella Repubblica italiana.

Il comma 7 contiene disposizioni di contenimento della spesa del personale rivolte agli enti sottoposti al patto di stabilità.

Il comma 8 abroga talune vigenti disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

Il comma 9 diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale oltre la quale scatta il divieto di assumere personale e dispone che anche gli enti sotto tale soglia possano effettuare assunzioni solo nel limite del 20% delle cessazioni dal servizio.

Il comma 10 elimina talune deroghe - previste dalla legislazione previgente - ai limiti sulle assunzioni di personale applicabili agli enti non sottoposti al patto.

Il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali "virtuosi", le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità.

Il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali c.d. "virtuosi".

Il comma 13 attribuisce ai comuni, per l'anno 2010, un contributo di 200 milioni, che non sarà conteggiato tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Articolo 14, commi 14-18
(Piano di rientro del Comune di Roma)

Il comma 14 costituisce un fondo per 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'attuazione di "Roma capitale", in favore del Comune di Roma, per le finalità ed alle condizioni previste, per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario. La restante quota, fino a 200 milioni, è reperita mediante a) un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città di Roma fino a un 1 euro per passeggero; b) un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%.

Il comma 15 vincola le entrate straordinarie disposte dal comma precedente all'attuazione del piano di rientro, proteggendole anche dalle pretese dei terzi non inerenti alla gestione commissariale.

Il comma 16 dà facoltà al Comune di Roma di adottare particolari misure finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, tra le quali: un contributo di soggiorno per massimo di 10 euro a notte; maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni tenute a disposizione;

Il comma 17 condiziona l'accesso al fondo di 300 milioni ad una verifica di congruità delle misure di rientro e destina le somme riscosse oltre i 200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune di Roma.

Il comma 18, infine, specifica che le disposizioni qui in esame costituiscono attuazione della vigente disposizione secondo cui a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro.

Articolo 14, commi 19-24
(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)

I commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009.

Dalle agenzie di stampa si apprende che la violazione del patto di stabilità sarebbe stata certificata in Campania il 31 marzo 2010 dalla Giunta regionale allora in carica⁴.

Il comma 19 conferma le vigenti previsioni applicabili regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. Non sono oggetto di annullamento le delibere di attuazione di programmi comunitari.

⁴ www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,8089&_dad=portal&_schema=PORTAL&codice=2021

Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali.

Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

Il comma 23 dispone l'applicazione dell'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull'attuazione del piano al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano e, temporaneamente, consente l'instaurazione di otto rapporti di collaborazione.

Articolo 14, commi 25-31 *(Funzioni fondamentali)*

Il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il comma 26 dispone che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare.

Il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione").

Il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Inoltre il comma obbliga all'esercizio in forma associata i comuni montani, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il comma 30 affida alla regione, nelle materie proprie e in quelle ripartite il compito di individuare la dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti non sono obbligati ad associarsi.

Il **comma 31** detta termini e procedure per il completamento - da parte dei comuni - dell'attuazione delle disposizioni qui esaminate.

Articolo 14, comma 32

(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)

Il **comma 32** vieta ai comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione (o anche la cessione, nel primo caso) di quelle esistenti.

La disposizione non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Articolo 14, comma 33

(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Il **comma 33** reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La norma, che affida le relative controversie in corso alla giurisdizione ordinaria, ha rilievo su una complessa vicenda di contenzioso in corso, relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa, nel presupposto della sua natura non tributaria.

Articolo 15, commi 1-5

(ANAS e concessionari autostradali)

L'**articolo 15, commi 1-5**, riguarda il sistema autostradale; per quello gestito da ANAS s.p.a. è previsto un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, prima utilizzando i caselli delle concessionarie, eppoi con un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero); per le autostrade in concessione è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono ad ANAS. Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Articolo 15, comma 6

(Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico)

L'**articolo 15, comma 6**, prevede l'introduzione a decorrere dall'anno 2010 di un canone aggiuntivo annuale a carico dei soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Articolo 16

(Dividendi delle società statali)

L'**articolo 16** prevede l'assegnazione di una parte delle maggiori entrate nel bilancio dello Stato per utili e dividendi, derivanti da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore delle amministrazioni pubbliche, ad un apposito fondo prioritariamente finalizzato al pagamento degli oneri relativi agli interessi sul debito pubblico.

Articolo 17

(Interventi a salvaguardia dell'euro)

L'**articolo 17** autorizza, al **comma 1**, una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010 diretta a consentire la partecipazione dell'Italia al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro. Ai suddetti oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro. A copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010.

Articolo 18

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)

L'**articolo 18** reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

In particolare si prevede, tra l'altro, la costituzione dei Consigli tributari - secondo modalità diverse a seconda se si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti - che sono tenuti a deliberare in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio (**commi 1-3**).

Il **comma 4** reca una serie di modifiche agli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevedendo, tra l'altro, una forma di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle entrate. Il **comma 5** reca una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per effetto delle quali viene tra l'altro accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo.

Il **comma 6** modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008 aumentando anche in tal caso - dal 30 al 33 per cento - la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche; il **comma 7** rimanda a un decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione, tra l'altro, dei tributi su cui calcolare la suddetta quota pari al 33 per cento.

Il **comma 8** fa salvi alcuni provvedimenti emanati del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il **comma 9**, infine, prevede che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

Articolo 19

(Aggiornamento del catasto)

L'**articolo 19**, ai **commi 1, 2 e 3** disciplina l'attivazione dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. Si demanda a più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario - catastale.

I **commi 4, 5 e 6** disciplinano le modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio.

I **commi da 7 a 13** riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per trasmettere a ciascun comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. Il comma 12 prevede una disciplina a regime per il monitoraggio costante del territorio, finalizzato all'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto da parte dell'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio 2011.

Il **comma 14** impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il **comma 15** prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Articolo 20

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

L'**articolo 20** interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Articolo 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

L'**articolo 21** prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

Articolo 22

(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

L'**articolo 22** modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le modifiche apportate hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto.

La nuova disposizione prevede, tra l'altro, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale. I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale. La norma prevede che se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno un quinto a quello dichiarato, è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo; ai fini dell'accertamento dovrebbe essere sufficiente che lo scostamento si realizzi anche in un singolo periodo di imposta.

Articolo 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)

L'**articolo 23** prevede che al fine dell'individuazione delle posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio.

Articolo 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica)

L'**articolo 24** prevede una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta. A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio. Restano escluse, peraltro, le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

Articolo 25

(Contrasto di interessi)

L'**articolo 25** assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La ritenuta d'acconto deve essere operata da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010.

Articolo 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

L'**articolo 26** interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento, prevedendo l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria. Specificamente, viene modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 affinché, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.

Articolo 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

L'**articolo 27** reca una serie di novelle all'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

attività ai fini dell'applicazione dell'IVA: per effetto delle modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 28

(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

L'**articolo 28** prevede che l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.

Articolo 29, commi 1-6

(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

L'**articolo 29** prevede, al **comma 1**, una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. In sostanza, per effetto di tale disposizione l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della loro notifica al contribuente.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare, al fine di specificare, tra l'altro, che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate sono oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 3** dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.

Il **comma 4** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di rendere più severa la sanzione penale ivi prevista e introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.

Il **comma 5** reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, in materia di validità delle misure cautelari.

Il **comma 6** pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati

necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Articolo 29, comma 7

(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

Il comma 7 dell'articolo 29 modifica innanzitutto l'articolo 319-bis del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

Articolo 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

L'articolo 30 reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011.

La nuova normativa si fonda sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

Tale strumento concerne il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

L'avviso di addebito è redatto e notificato secondo le norme di cui ai **commi 2 e 4**.

Qualora l'avviso di addebito riguardi somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento alle scadenze periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, l'agente della riscossione procede, in assenza di pagamento, all'espropriazione forzata (ai sensi dei **commi 3 e 12**) dopo trenta giorni dalla consegna dell'avviso all'agente della riscossione - consegna che è contestuale alla notifica dell'avviso al debitore -.

Nel caso in cui, invece, l'avviso riguardi crediti accertati dagli uffici dell'INPS, il debitore può proporre ricorso amministrativo nei termini previsti dalla normativa vigente (in relazione alla natura dell'obbligo amministrativo) e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso (**commi 7 e 8**). Decorso il termine di 90 giorni, in assenza sia di pagamento sia di presentazione del ricorso, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata nei successivi trenta giorni (**commi 2 e 11**).

Articolo 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

L'**articolo 31** vieta, al **comma 1**, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro.

Il **comma 2** provvede, in relazione alle disposizioni recate dal comma 1, ad effettuare una riduzione delle dotazioni finanziarie del programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte".

Articolo 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

L'**articolo 32** prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa. In particolare, al fine di consentire ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche, viene introdotta una procedura che prevede - alla sua conclusione - il pagamento di un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti nei periodi d'imposta 2007-2009.

Articolo 33

(Stock options ed emolumenti variabili)

L'**articolo 33**, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di *bonus* e *stock options*, introduce una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 34

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

L'**articolo 34** novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 al fine di introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.

Articolo 35

(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

L'**articolo 35** inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.

Articolo 36

(Disposizioni antifrode)

L'**articolo 36** demanda al ministero dell'Economia l'individuazione una *black list* dei Paesi a maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in cui lo scambio di informazioni in materia fiscale sia difficoltoso. I destinatari delle misure previste devono evitare o porre fine a rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali con società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate aventi sede nei Paesi individuati dalla *black list*. Per la violazione delle nuove disposizioni introdotte sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 37

(Disposizioni antiriciclaggio)

L'**articolo 37** introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella *black list*, ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.

Articolo 38, commi 1-3

(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)

I **commi da 1 a 3** recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 38, comma 4

(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)

L'**articolo 38, comma 4**, reca una serie di modifiche al DPR n. 600 del 1973 ed al DPR n. 602 del 1973 finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale. Tra l'altro, vengono modificate le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. Si prevede inoltre che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Articolo 38, comma 5

(Utilizzo dei servizi telematici)

Il comma prevede l'estensione del ricorso ai servizi telematici da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Articolo 38, comma 6

(Comunicazione del codice fiscale)

La disposizione in oggetto prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, al fine di adottare un criterio univoco di identificazione del cittadino-contribuente.

Articolo 38, commi 7 e 8

(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)

I **commi 7 e 8** introducono misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione, dando loro la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in sede di conguaglio e, a richiesta degli interessati, del canone di abbonamento RAI, senza corresponsione di interessi, con trattenute mensili sulla pensione. Si prevede inoltre la possibilità, per gli enti erogatori di pensione, di trattenere altri tributi dovuti ad altri enti, in base ad apposite convenzioni.

Articolo 38, comma 9
(Accelerazione della riscossione)

Il **comma in esame** contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale. A tal fine viene stabilito, tra l'altro, un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio.

Articolo 38, comma 10
(Riscossione di entrate degli enti locali)

Il **comma in esame** novella l'articolo 3, comma 24, lettera *b*) del decreto-legge n. 203 del 2005, consentendo alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale di richiedere le informazioni relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che viene a tal fine legittimato ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38, comma 11
(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)

Il **comma 11** reca alcune norme tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria, ivi compresi quelli di diritto privato.

Articolo 38, comma 12
(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)

Il **comma 12** modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

Si dispone che i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Articolo 38, comma 13
(Monitoraggio fiscale)

La disposizione del **comma in titolo** contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, applicabili ai dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, al personale che lavora presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia

aderisce e che mantengono, ai fini fiscali, la residenza in Italia nonché ai frontalieri.

Articolo 39

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

L'**articolo 39** proroga al 15 dicembre 2010 le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado.

Articolo 40

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

L'**articolo 40** dispone che, in anticipazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano - con propria legge - modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Per l'individuazione del periodo di imposta da cui applicare tale disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. emanato d'intesa con ciascuna regione interessata.

Articolo 41

(Regime fiscale di attrazione europea)

L'**articolo 41** riconosce alle imprese residenti in altro Stato membro dell'Unione europea che intendono svolgere in Italia una nuova attività economica la possibilità di scegliere la normativa fiscale applicabile fra quelle esistenti all'interno dell'Unione. Tale possibilità è riconosciuta anche ai dipendenti e ai collaboratori di dette imprese. A tale fine le imprese estere interessate debbono interpellare l'Amministrazione fiscale italiana con le stesse procedure previste per il *ruling* internazionale.

Articolo 42

(Reti di imprese)

L'articolo in esame dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (*peraltro non specificati e per i quali è da intendersi sia fatto rinvio a successivi provvedimenti*), compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988⁵ (**comma 2**). Il riconoscimento dell'appartenenza alla rete deve essere richiesto dall'impresa, sulla base di quanto sarà disposto (forma, modalità e termini della presentazione delle istanze) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite altresì le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5⁶, convertito, con modificazioni, con la legge n. 33 del 2009 (**comma 1**).

Articolo 43

(Zone a burocrazia zero)

Ai sensi del **comma 1**, nel Meridione d'Italia possono essere istituite "zone a burocrazia zero". Si tratta di zone istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

In tali zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 e quella de l'Aquila istituita con delibera CIPE del 13 maggio 2010; 3) priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

Articolo 44

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

L'**articolo 44** introduce un'agevolazione fiscale al fine di facilitare il rientro in Italia di docenti o ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero. L'agevolazione fiscale consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di

⁵ La norma richiamata disciplina la emanazione dei regolamenti ministeriali.

⁶ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per i soggetti che rientrano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 45

(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi)

Il **comma unico** dell'articolo dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 (*legge finanziaria 2008*) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008⁷.

Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'onere complessivo di tale sistema incentivante per l'obbligo 2008, conclusosi nel 2009, deriva da due componenti: la prima, pari a circa 600 milioni di euro, posta indirettamente a carico dei clienti finali; la seconda, divenuta significativa a partire dal 2008 in connessione con il determinarsi dell'eccesso di offerta, posta a carico del GSE e pari a circa 630 milioni di euro per lo stesso anno 2008 e quasi a 600 milioni di euro per il 2010. Con la misura in esame - che abolisce l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta - si elimina tale seconda voce di costo, con conseguenti benefici sulla bolletta elettrica, stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

Articolo 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

L'articolo 46, disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari; la revoca finalizza la destinazione delle risorse utilizzate per l'ammortamento alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (443/2001) con priorità al finanziamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Articolo 47

(Concessioni autostradali)

L'articolo 47, reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro

⁷ *Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n.1.*

approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'*iter* di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.

Relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22) sono dettate disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario, sia relativamente ai tempi di pubblicazione del bando, che in ordine al versamento annuo di 70 milioni di euro dovuto dal concessionario fino a concorrenza del valore di concessione che comprende anche le somme erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura, quantificate dalla relazione tecnica in 568 milioni di euro.

Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione, onde allinearle con il procedimento di individuazione della nuova concessionaria autostradale del medesimo asse.

Articolo 48

(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)

L'articolo 48 apporta alcune modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 48 inserisce, dopo l'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942, l'articolo 182-*quater*, il quale stabilisce al primo comma che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. La prededucibilità viene estesa dal secondo comma del nuovo articolo 182-*quater* ai crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 del citato regio decreto n. 267 del 1942 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. Il terzo comma del nuovo articolo 182-*quater* prevede inoltre che, in deroga al codice civile, la prededucibilità, si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Il **comma 2** dell'articolo 48 interviene invece sull'articolo 182-*bis* della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo in

particolare che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive – che il vigente terzo comma del citato articolo 182-bis prevede per la fase intercorrente fra la pubblicazione dell'accordo con la maggioranza qualificata dei creditori e l'omologa da parte del tribunale dell'accordo medesimo - possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore - avente valore di autocertificazione e attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti - e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Le norme seguenti disciplinano l'udienza e il decreto con cui il tribunale dispone in materia.

Articolo 49

(Conferenza di servizi)

L'**articolo 49** apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241⁸, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 50

(Censimento)

L'**articolo 50** reca la disciplina relativa al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e il censimento delle istituzioni no profit, nonché al 6° censimento generale dell'agricoltura.

Articolo 51, commi 1-5 e 7

(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)

L'articolo, ai **commi da 1 a 5** introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che consentono un risparmio economico, oltre a ridurre l'inquinamento

⁸ "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ambientale. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

Il **comma 7** proroga da 60 a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40⁹ il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonchè a definire definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

L'adozione del decreto è resa necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207¹⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21 del 1992), presenta profili di criticità sotto il profilo costituzionale e comunitario e risulta di problematica attuazione. Al momento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per raggiungere un'intesa tra le istituzioni competenti.

Articolo 51, comma 6

(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

L'**articolo 51** prevede, al **comma 6**, che i consumi di gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 (ossia agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.

⁹ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*).

¹⁰ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*).

Articolo 52

(Fondazioni bancarie)

L'**articolo 52** reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, diretta ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.

Articolo 53

(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)

L'**articolo 53** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

Articolo 54

(Expo)

L'**articolo 54** pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 S.p.a., stabilisce che le assunzioni da parte del medesimo soggetto possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione per tale soggetto in merito alle spese di gestione.

Articolo 55, commi 1 e 2

(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)

L'**articolo 55** differisce, nei limiti che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (**comma 1**), sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 (**comma 2**). Dall'attuazione di tali disposizioni potranno derivare minori entrate fino a 2.300 milioni di euro per l'anno 2011 e fino a 600 milioni di euro per l'anno 2012.

Articolo 55, comma 3

(Concorso delle forze armate al controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)

Il **comma 3** dell'**articolo 55** reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale.

Articolo 55, comma 4

(150° Anniversario dell'Unità d'Italia)

L'**articolo 55, comma 4**, autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Articolo 55, comma 5

(Rifinanziamento missioni internazionali)

Il **comma 5** prevede l'integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 55, comma 6

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 6** prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e dai risparmi connessi con il provvedimento in esame è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'incremento recato è pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Tali somme sono finalizzate alla copertura della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Articolo 55, commi 7 e 8

(Norme di copertura)

L'**articolo 55** individua, al **comma 7**, i maggiori oneri recati dal provvedimento, che sono quantificati complessivamente in 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012 e 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno

2013. Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30

settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

L'**articolo 1** definanzia le autorizzazioni di spesa per le quali i relativi stanziamenti annuali non risultino impegnati in base alle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.

A tal fine si prevede che le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità, relativamente a ciascun Ministero, siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il D.P.C.M., da adottare entro il 30 settembre 2010, individua le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il suddetto D.P.C.M. dovrebbe pertanto essere adottato prima della presentazione alle Camere dei disegni di legge di stabilità (*ex* disegno di legge finanziaria) e di bilancio. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) il disegno di legge di stabilità va presentato alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere, analogamente al disegno di legge del bilancio dello Stato.

Le disponibilità così determinate devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato al fine della loro riassegnazione al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Si ricorda che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 (successivamente modificata dall'articolo 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, e dai commi 181-182 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) con l'obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico. Attualmente il Fondo è disciplinato dal Capo III del Titolo I (artt. 44-52) del D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 398, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico".

Articolo 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto

capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario -delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.

L'articolo 2 prevede anzitutto la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione. Le spese di cui viene consentita la rimodulazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, nell'ambito di ciascun programma, le spese si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

Il successivo comma 7 tratta specificamente delle spese rimodulabili¹¹, che si dividono in:

¹¹ Per quanto concerne invece le spese non rimodulabili, esse - ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 21 - sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo

- a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La norma precisa che la rimodulazione viene consentita al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di consolidare le risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione e che deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La rimodulazione inoltre deve essere effettuata per motivate esigenze e limitatamente al triennio 2011- 2013.

Rimane precluso - in quanto intervento dequalificativo della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

La disposizione prevede altresì che, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio, siano espone le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione con gli importi relativi.

La disposizione opera in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla legge di contabilità (articolo 23).

Si ricorda che l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 (concernente la formazione del bilancio) prevede, tra l'altro, che in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Esso prevede altresì che con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Sempre in tema di rimodulazione delle dotazioni finanziarie si ricorda che l'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto legge n. 78 del 2009 ha esteso all'esercizio finanziario 2010 la disciplina, introdotta in via sperimentale per il 2009 dall'articolo 60

controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

del decreto legge n. 112 del 2008, che consente di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi.

In particolare l'articolo 60 citato, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l'esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. A fronte di tale taglio trasversale delle dotazioni assegnate a ciascun Ministero alle singole Amministrazioni lo stesso articolo 60 ha concesso un più ampio margine di flessibilità sia nel processo di allocazione delle risorse tra i programmi di spesa nella fase di formazione del bilancio, sia nella fase di gestione delle medesime risorse in corso d'anno (con il disegno di legge di assestamento).

In particolare, il comma 3 dell'articolo 60 ha introdotto la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, ivi comprese le spese predeterminate per legge. Le rimodulazioni devono avvenire nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi.

La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Rimane precluso - in quanto intervento dequalificativo della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il comma mantiene inoltre fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.

L'articolo in esame dispone inoltre una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento (che distingue dal totale delle riduzioni quelle predeterminate per legge).

Ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo della riduzione - si legge nella relazione tecnica - si è proceduto alla individuazione del complesso delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2011-2013, al netto delle dotazioni di spesa per ciascuna missione connesse a risorse del fondo ordinario delle università, destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille IRPEF.

La riduzione è disposta a decorrere dall'anno 2011 e concerne le spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità. Essa, inoltre, è comprensiva degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, che discendono dall'applicazione dell'articolo 6 (cui si rinvia), e degli organi costituzionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo (riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle riduzioni di spesa deliberate dagli organi costituzionali).

Dalla riduzione sono comunque escluse le risorse destinate:

- al fondo ordinario delle università;

- all’informatica;
- alla ricerca;
- al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Dall’esame dell’allegato 1 al decreto legge risulta che il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è pari a:

- 2.443 milioni di euro per il 2011, di cui 1.850 milioni sono riduzioni relative a spese predeterminate per legge;
- 2.215 milioni di euro per il 2012, di cui 1.646 milioni sono riduzioni relative a spese predeterminate per legge;
- 2.395 milioni di euro per il 2013, di cui 1.824 milioni sono relativi a spese predeterminate per legge.

Tali riduzioni, in valori assoluti, risultano, ai sensi dell’allegato 1, così distribuite per ciascun Ministero:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero

Triennio 2011-2013 (migliaia di euro)

MINISTERO	2011		2012		2013	
	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge
Ministero dell'Economia e delle Finanze	711.993	470.187	847.471	626.880	644.187	423.495
Ministero dello Sviluppo Economico	963.221	952.361	561.485	550.262	1.142.170	1.130.948
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	12.326	7.414	12.235	7.414	12.316	7.495
Ministero della Giustizia	47.830	801	48.522	813	48.550	841
Ministero degli Affari Esteri	43.926	27.609	43.885	27.579	43.015	26.707
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	104.245	76.201	104.755	76.701	103.755	75.871
Ministero dell'Interno	118.743	12.067	120.473	12.433	122.791	12.743
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e Mare	34.238	32.140	33.300	31.121	33.588	31.409
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	56.109	30.156	49.093	28.626	50.339	29.953
Ministero della Difesa	255.845	162.722	304.778	211.637	104.786	11.637
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	23.274	14.888	17.470	9.063	17.491	9.084
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	58.260	52.957	58.259	52.957	58.119	52.817
Ministero della salute	13.706	10.992	14.105	11.391	14.090	11.391
TOTALE	2.443.716	1.850.495	2.215.831	1.646.877	2.395.197	1.824.391

Articolo 3

(Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)

1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

- a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
- b) contenimento dei *budget* per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
- c) riduzione degli stanziamenti per le

politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.

3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

L'**articolo 3** prevede, al **comma 1**, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame - dovrà:

- 1) sopprimere posti negli organici dirigenziali fino al raggiungimento di un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro (tale soppressione, contrariamente a quanto affermato dalla relazione illustrativa, sembrerebbe andare a sommarsi a quelle già previste da altre norme vigenti);

Si ricorda che l'art. 74, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹², come modificato dall'art. 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194¹³ (che ha attenuato gli obblighi di riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza, rispetto a quanto previsto per le altre amministrazioni dello Stato dal medesimo art. 74), prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il conseguimento di economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7% della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15% di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del

¹² "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹³ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

- 2) contenere il budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
- 3) ridurre gli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

Le somme derivanti dalle suddette riduzioni verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 2**).

Il **comma 3** non si riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma alla Banca d'Italia, prevedendo che essa, nell'ambito del proprio ordinamento, "*tenga conto dei principi di contenimento della spesa*" per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del provvedimento in esame (articoli da 1 a 17, relativi alla stabilizzazione finanziaria, suddivisi in capi aventi ad oggetto: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza).

Articolo 4

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;

c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai

propri utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;

d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;

e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti pagamenti; stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per le spese attuate di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative finalizzate alla modernizzazione e all'efficienza della Pubblica Amministrazione. Esso punta ad introdurre un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti.

In particolare, il sistema offre agli utenti la possibilità di ricevere somme mediante accredito su carte elettroniche istituzionali già in loro possesso, come la tessera sanitaria o la carta multi servizi INPS.

Occorre, tuttavia, sottolineare che il servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, la cui realizzazione è promossa - ai sensi del **comma 1** - dal Ministero dell'economia e delle finanze, si affianca ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla P.A. quale ulteriore alternativa e non si configura, quindi, quale proposta sostitutiva.

Il **comma 2** stabilisce in capo al Ministero dell'economia e delle finanze l'onere di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo in commento. A tal fine, il Ministero è chiamato ad emanare specifici propri provvedimenti, con i quali:

1. individuare gli *standard* tecnici del servizio e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
2. individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto;
3. disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
4. stabilire nello 0,20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte, il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
5. disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
6. stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

Il successivo **comma 3** prevede che il corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il **comma 4** specifica che alle spese necessarie a dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo, si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5, comma 1
(Economie negli organi costituzionali)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati

al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.

L'**articolo 5** apre il Capo del provvedimento in esame recante riduzioni del costo degli apparati ed amministrativi. Esso riguarda, in particolare, gli organi costituzionali e di governo e gli apparati politici.

Il **comma 1**, prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale deliberino - autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti - riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale.

Gli importi corrispondenti alle suddette riduzioni di spesa saranno versati al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398¹⁴.

L'art. 44 del suddetto D.P.R. 398/2003 ha appunto istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. L'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro dell'economia, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Ai sensi del successivo art. 45, sono conferiti al Fondo: a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo

¹⁴ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico".

dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti; b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato, ad esclusione delle dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi; le eventuali assegnazioni da parte del Ministero; i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo; f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione; g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al medesimo Fondo verranno altresì riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta.

Articolo 5, comma 2

(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per cento.

L'**articolo 5, comma 2**, riduce del 10%, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento, di cui all'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212¹⁵.

La disposizione richiamata prevede che ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, 2 Ministri e 7 Sottosegretari, per complessive 9 unità.

¹⁵ "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali".

Articolo 5, comma 3
(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.

L'**articolo 5, comma 3**, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti:

- del Consiglio superiore della magistratura;
- del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa;
- del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
- del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- del Consiglio della magistratura militare;
- del CNEL.

La riduzione opera a decorrere dal 1 gennaio 2011.

La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Articolo 5, comma 4
(Rimborsi elettorali)

4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro

previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

L'**articolo 5, comma 4**, riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Attualmente, l'art. 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157¹⁶ dispone che l'ammontare dei fondi per i rimborsi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La disposizione in esame riduce del 10% il suddetto importo di 1 euro, a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

La disposizione in esame, inoltre, abroga l'art. 1, comma 6, quarto periodo, della suddetta legge 157/1999, che prevede che il versamento della quota annua di rimborso sia effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. In altri termini, si prevede l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato dei predetti organi collegiali.

¹⁶ "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici".

Articolo 5, comma 5
(Conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive)

5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'**articolo 5, comma 5**, stabilisce che, ferme restando le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁷, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

La disposizione richiamata afferma che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'art. 1 della suddetta legge 196/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della medesima legge 196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento *ex art. 1, comma 3, della legge 196/2009*.

Tuttavia, si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

¹⁷ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2005 e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Articolo 5, commi 6-11 *(Costo politica locale)*

6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennita' di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quinto dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";

b) al comma 8: 1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza"; 2) e' soppressa la lettera e);

c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";

d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i

comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresì l'importo dell'indennita' di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "i gettoni di presenza previsti" sono sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita' di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti"; b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione,".

9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:

a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuto";

b) sono soppresse le parole: ", nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,".

10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, sono soppresse le parole: "e ai gettoni di presenza". 11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di una indennita' di funzione, a sua scelta.

Il comma 6 sostituisce il gettone di presenza attualmente spettante ai consiglieri delle assemblee degli enti locali con un'indennità di funzione onnicomprensiva non superiore, su base mensile, ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia; da detta indennità onnicomprensiva sono esclusi i consiglieri circoscrizionali dei comuni maggiori e quelli delle comunità montane; ai consiglieri circoscrizionali, inoltre, non è riconosciuta alcuna indennità.

Il comma 6, in particolare, modifica l'articolo 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- Il gettone di presenza cui avevano diritto i consiglieri degli enti locali per la partecipazione a consigli e commissioni è sostituito da un'indennità di funzione onnicomprensiva; *il comma 11 dell'art. 82 mantiene la previsione per cui la corresponsione delle indennità di funzione e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; spetta al regolamento stabilirne termini e modalità; il comma 6 in esame non prevede espressamente il rilievo del numero delle partecipazioni ai fini della quantificazione dell'indennità onnicomprensiva.*
- Il limite massimo dell'ammontare mensile percepito da ciascun consigliere viene ridotto da un quarto a un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (*in altre parole, l'indennità onnicomprensiva non può superare un quinto del parametro*)
- I consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane - che avevano titolo a percepire il gettone di presenza - sono esclusi dal diritto alla nuova indennità.
- E' soppresa la parametrizzazione dell'indennità dei presidenti della provincia e dei sindaco al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti;

Segue il testo del disposto a fronte con la versione previgente

Testo previgente	Testo in esame
<p>82. Indennità.</p> <p>1. (...)</p> <p>2. I consiglieri comunali, provinciali, circostrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane</p> <p>hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circostrizionali.</p> <p>3. (...)</p> <p>4. (...)</p> <p>5. (...)</p> <p>6. (...)</p> <p>7. (...)</p> <p>8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e) determinazione dell'indennità</p>	<p>1. (...)</p> <p>2. I consiglieri comunali e provinciali</p> <p>hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circostrizionali.</p> <p>3. (...)</p> <p>4. (...)</p> <p>5. (...)</p> <p>6. (...)</p> <p>7. (...)</p> <p>8. La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) <i>identico</i></p> <p>b) <i>identico</i></p> <p>c) <i>identico</i></p> <p>d) <i>identico</i></p> <p>e) <i>soppresso.</i></p>

Testo previgente	Testo in esame
<p>spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;</p> <p>f)</p> <p>9. (...)</p> <p>10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio (141).</p> <p>11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.</p>	<p>f) <i>identico.</i></p> <p>9 (...)</p> <p>10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio (141).</p> <p>11. La corresponsione delle indennità di funzione è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.</p>

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'Interno sia la quantificazione della neoistituita indennità onnicomprensiva (sostitutiva, come detto, del gettone di presenza), sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico. La riduzione è valida per un almeno triennio.

In particolare, il medesimo comma prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato ai sensi del sopra riportato articolo 82, comma 8, del T.U.E.L, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dello stesso comma 8, siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

il 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

il 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti;

il 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Il limite di efficacia temporale disposto dalla norma per le riduzioni operate (“non inferiore a tre anni”) lascia un’amplissima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente.

Con il medesimo decreto è anche determinato l'importo della neoistituita indennità onnicomprensiva (sostitutiva del gettone di presenza),

Il comma vieta infine di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), inclusi comunità montane e unioni di comuni, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.

Il **comma 8** rende, in primo luogo, onnicomprensivo il divieto, per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire emolumenti previsti dal capo IV (status degli amministratori locali) del TUEL. Inoltre sopprime l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

Il **comma 8**, in particolare, modifica il previgente testo dell'articolo 83 del T.U.E.L., come evidenziato nel seguente testo a fronte:

Testo previgente	Testo in esame
<p>83. Divieto di cumulo.</p> <p>1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.</p> <p>2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.</p>	<p>83. Divieto di cumulo.</p> <p>1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.</p> <p>2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.</p>

Testo previgente	Testo in esame
<p>3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta (144).</p>	<p>3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta (144).</p>

Il **comma 9** sopprime il rimborso - forfetario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Il **comma 9**, in particolare, modifica il previgente testo dell'articolo 84 del T.U.E.L., come evidenziato nel seguente testo a fronte:

Testo previgente	Testo in esame
<p>84. Rimborso delle spese di viaggio.</p> <p>1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>	<p>84. Rimborso delle spese di viaggio.</p> <p>1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>

Il **comma 10** elimina i gettoni di presenza, soppressi dal precedente comma 6, dal riferimento operato all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha soppresso i regimi fiscali particolari per le indennità e gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, ai consiglieri regionali e ai titolari di cariche elettive negli enti locali.

Il **comma 10**, in particolare, modifica il previgente testo dell'articolo 86, comma 4 del T.U.E.L., come evidenziato nel seguente testo a fronte:

Testo previgente	Testo in esame
<p>86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</p> <p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.</p> <p>5. (...)</p>	<p>86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</p> <p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. Alle indennità di funzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.</p> <p>5. (...)</p>

Il **comma 11** limita ad una l'indennità di funzione che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (*presumibilmente: territoriali*) di governo. L'indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso titolare.

La norma - pur incidendo sulla materia trattata nel Capo IV del T.U.E.L. - è posta al di fuori del testo unico.

Articolo 6, commi 1-6
(Riduzioni dei costi degli organi collegiali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non

possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri

commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i

regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate.

L'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi.

In particolare, i commi da 1 a 6 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (**comma 1**) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (**comma 2**);

riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazioni comunque denominate (**comma 3**); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (**comma 4**); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (**comma 5**); riducendo del 10% il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute in maniera totalitaria dalle pubbliche amministrazioni inserite nel suddetto conto (**comma 6**).

Il **comma 1** - che secondo la relazione illustrativa si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni - rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli **organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**¹⁸.

Si tratta degli organismi collegiali:

- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;
- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

La partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

¹⁸ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

La disposizione di cui al comma in esame non si applica:

- 1) alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali;
- 2) agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente;
- 3) alla struttura tecnica di missione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- 4) al consiglio tecnico-scientifico di esperti operante presso il Dipartimento del tesoro, con il compito di svolgere le attività di analisi e di studio nelle materia di competenza del Dipartimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43¹⁹.

Il **comma 2** rende onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli **organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche**, nonché la titolarità degli organi medesimi.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame si applica anche agli organi collegiali di controllo, ma il testo della disposizione parla solo di organi di amministrazione.

Premesso che dal regime sanzionatorio previsto infra emerge che gli enti in questione possono essere sia pubblici che privati, si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche".

¹⁹ "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Come già visto con riferimento al comma 1, la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

Qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

La formulazione impiegata dal comma 2, con riferimento ai gettoni di presenza, è diversa da quella di cui al comma 1 e, al contrario di quella, non solo pone un limite all'importo dei gettoni di presenza, ma sembrerebbe vietare l'introduzione di gettoni di presenza in caso in cui ciò non sia già previsto (o, viceversa, consentire l'introduzione di nuovi gettoni di presenza che non sono sottoposti al tetto dei 30 euro).

La violazione di quanto previsto dal comma 2 in esame determina responsabilità erariale.

Gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati (si suppone, in violazione di quanto sopra) sono nulli.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto previsto dal comma in esame non possono invece ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dell'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito IRPEF.

Il comma in esame non si applica ai seguenti soggetti:

- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300²⁰;
- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165²¹;
- università;
- camere di commercio;
- enti del servizio sanitario nazionale;
- enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;
- enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Il **comma 3** riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):

²⁰ "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

²¹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

- (1) ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- (2) ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La riduzione di cui al comma in esame decorre dal 1 gennaio 2011.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma in esame prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti.

Contrariamente a quanto affermato dalla relazione illustrativa, il comma in esame si applica (*anche?*):

- ai commissari straordinari di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400²² (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali);
- agli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Il **comma 4** modifica l'art. 62 del Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di partecipazione dell'impiegato all'amministrazione di enti e società.

Attualmente, la disposizione in esame prevede che, nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Il comma in esame aggiunge al suddetto art. 62 un nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di rilascio della suddetta autorizzazione, i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

²² "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

La nuova previsione si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 5 prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

Si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato".

Tali enti ed organismi dovranno infatti adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame:

- gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 5;
- gli organi di revisione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 3.

Le amministrazioni vigilanti devono provvedere all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare i suddetti adeguamenti, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, richiamata dal comma in esame, ha previsto l'emanazione, entro il 31 ottobre 2009, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e la messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa. L'emanazione dei suddetti regolamenti di delegificazione sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero

dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

I regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 dovevano essere emanati entro il 31 ottobre 2009. Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, indicando un termine entro il quale le Amministrazioni vigilanti devono provvedere ad emanare i regolamenti da essa previsti.

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma in esame nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della nullità prevista dalla disposizione in esame.

Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del provvedimento in esame.

Il **comma 6** riduce del 10% il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale:

- delle **società** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (nell'ultimo comunicato dell'ISTAT erano inclusi, ad esempio, Italia Lavoro S.p.a., Patrimonio dello Stato S.p.a., Arcus S.p.a., ecc.);
- delle **società** possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuate dall'ISTAT.

Tale riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Tale riduzione non si applica, tuttavia, alle società quotate.

Articolo 6, commi 7-11

(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri

eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri

istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

I commi da 7 a 11 dell'articolo 6 prevedono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze (**comma 7**), pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità (**comma 8**), sponsorizzazioni (**comma 9**). Al medesimo principio di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (**comma 11**).

In particolare, il **comma 7** riduce dell'80% la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196²³, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non sono presenti nel suddetto elenco).

L'art. 1 della suddetta legge 196/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della medesima legge

²³ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento *ex art.* 1, comma 3, della legge 196/2009.

Tuttavia, si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.

Si valuti l'opportunità di chiarire quali siano le autorità indipendenti alle quali si applicheranno le disposizioni in esame.

Le suddette spese non potranno essere infatti superiori al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

La riduzione in esame non si applica i seguenti soggetti:

- università;
- enti e fondazioni di ricerca ed enti equiparati.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il **comma 8** riduce le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza delle suddette amministrazioni pubbliche.

Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La riduzione in esame opererà a decorrere dall'anno 2011.

Tuttavia, già a partire dal 1 luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi simili, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

Il Ministro può rilasciare la suddetta autorizzazione solo nei casi in cui:

- non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi, ovvero
- non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale.

In ogni caso, gli eventi autorizzati:

- non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alla predette finalità;
- si devono svolgere al di fuori dell'orario di ufficio;
- non possono comportare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario, indennità di qualsiasi genere o fruizione di riposi compensativi per il personale che vi partecipa.

Fermi restando il rispetto dei vincoli suddetti, gli eventi in esame possono essere autorizzati:

- per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno;
- per le autorità indipendenti, dai rispettivi organi di vertice;
- per le forze armate e le forze di polizia, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Il comma in esame non si applica:

- ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;
- alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Tale limitazione sembrerebbe riferirsi esclusivamente al regime autorizzatorio di cui ai periodi secondo e seguenti del comma in esame e non anche alla riduzione degli stanziamenti di cui al primo periodo.

Il **comma 9** introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il divieto trova applicazione a decorrere dal 2011.

Esso riguarda tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della pubblica amministrazioni, come individuate dall'ISTAT.

Il **comma 10** fa salva la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8, con le modalità previste dall'art. 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81²⁴.

L'art. 14 del suddetto decreto-legge 81/2007 prevede che, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime.

Il **comma 11** prevede che le **società** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, devono conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni di cui ai commi 7, 8 e 9.

In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti.

I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

In ogni caso, l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

²⁴ "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Articolo 6, comma 12
(Divieto di spese per missioni)

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato

dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Il **comma 12 dell'articolo 6** riduce la spesa delle pubbliche amministrazioni per missioni e sopprime la diaria per le missioni all'estero. Esso inoltre vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

In particolare, il **primo periodo** riduce del 50% rispetto al 2009 le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni.

Il divieto si applica alle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Sono escluse dalla riduzione in esame:

- le missioni internazionali di pace;
- le missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;
- le missioni del personale di magistratura;
- le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico;
- l'attività effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del suddetto limite costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il suddetto limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

* * *

Il **quinto periodo** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non sono inoltre più dovute le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, recante "*Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola*".

Le suddette diarie erano state ridotte del 20% dall'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani)²⁵, con riferimento al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le suddette diarie continuano però a trovare applicazione alle missioni internazionali di pace.

²⁵ "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il comma in esame non chiarisce a quali amministrazioni si debba applicare il periodo relativo alle diarie per le missioni all'estero.

A tal proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 2008, ha chiarito che la suddetta tabella B allegata al D.M. 27 agosto 1998 trova applicazione esclusivamente con riferimento al personale dello Stato.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

La relazione illustrativa afferma che il rinvio ad un apposito provvedimento per la determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per l'alloggio deriva dal fatto che, in base alla normativa vigente, la diaria compensava anche le spese per il vitto.

* * *

L'ultimo periodo stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, cessano di essere applicabili al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165/2001:

- l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836²⁶, il quale stabilisce che al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo

²⁶ "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

- l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417²⁷, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973.

Cessano altresì di avere effetto eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette.

²⁷ *"Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"*.

Articolo 6, comma 13
(Riduzione delle spese per la formazione)

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di

formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

L'articolo 6, comma 13, riduce del 50% rispetto al 2009 la spesa annua per attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

La riduzione opera a decorrere dal 2011.

La disposizione in esame si applica alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti.

Le suddette amministrazioni pubbliche devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

La disposizione di cui al comma in esame non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.

Articolo 6, comma 14
(Riduzione della spesa per le autovetture)

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009

per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'**articolo 6, comma 14**, riduce del 20% rispetto al 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La riduzione opera a decorrere dal 2011.

La riduzione si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.

Il suddetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La disposizione di cui al comma in esame non si applica:

- alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 6, comma 15

(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)

15. All'art. 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato».

Il **comma 15** stabilisce che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell'attività di liquidazione del patrimonio degli enti disciolti previsto dal comma 16-*quinquies* dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207²⁸ sia versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine aggiunge un periodo al sudetto comma 16-*quinquies* (*andrebbe corretto quindi l'alinea, che richiama "periodi" al plurale*).

I commi 12, 16-*quater* e 16-*quinquies* del D.L. n. 207/2008 dispongono in materia di liquidazione del patrimonio di enti disciolti e convenzione con Fintecna.

In particolare il comma 12 proroga fino al 30 giugno 2009 l'efficacia della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.

L'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c*) del D.L. 63/2002²⁹ prevedeva che – conseguentemente alla soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 140/1956³⁰ – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – la gestione della liquidazione nonché del contenzioso potesse essere affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Tale società avrebbe potuto esercitare ogni potere fino ad allora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società avrebbe potuto compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti

²⁸ Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*.

²⁹ Recante *Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture*.

³⁰ Recante *Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale*.

differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali.

L'ultimo periodo dell'art. 9, comma 1-*bis*, lettera c), stabiliva che i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo sarebbero stati disciplinati in base ad una apposita convenzione.

Sulla base di tale disposizione, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002, è stato individuato nella Fintecna S.p.A.³¹ il soggetto affidatario dei compiti di gestione della liquidazione, di cui sopra, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale convenzione è stata approvata con decreto del Ministro dell'economia e finanze 27 settembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306). Con decreto 17 novembre 2006 è stato da ultimo approvato l'atto aggiuntivo della convenzione per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 487 della legge finanziaria per il 2007, ad un decreto annuale del Ministro dell'economia e finanze è demandata la definizione dell'ammontare della remunerazione alla società affidataria (Fintecna) con riferimento ai servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici da questa resi nell'anno precedente, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Lo stesso comma 12 del D.L. n. 207/2008 prevede che le attività di Fintecna proseguano fino al 30 giugno 2009. Fino a tale data resteranno efficaci gli atti convenzionali di applicazione del suddetto art. 9, comma 1-*bis*, lettera c), ultimo periodo.

Il comma 16-*ter* del medesimo D.L., trasferisce, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata, i rapporti giuridici, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti.

I patrimoni trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.

La norma in esame è esplicitamente adottata per le finalità di cui all'articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) il quale stabilisce che

³¹ Fintecna S.p.a, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal Ministero dell'economia e finanze. Sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione.

Successivamente alla trasformazione dell'IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333 del 1992, nello stesso anno, l'IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in FINTECNA S.p.a.

Il Ministero dell'economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell'IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.a.

Il Ministero dell'economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all'IRI.

Fintecna S.p.a – società alla quale, come si è detto, è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi – acquisti nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di tali enti per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

Sono esclusi dal trasferimento a FINTECNA S.p.A i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici degli enti indicati dal successivo comma 16-*octies*: Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., la società LAMFOR S.r.l e il Consorzio del Canale Milano Cremona Po, dei quali la società Fintecna - o una società da essa interamente controllata - assume le funzioni di liquidatore.

Sono parimenti esclusi dal trasferimento gli enti disciolti posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter* del citato D.L. n. 63 del 2002.

Il citato art. 9 ha demandato ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuna una gestione liquidatoria distinta.

Per tali liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.

Ai sensi del comma 16-*quater* del D.L. n. 207/2008, non è trasferita a FINTECNA S.p.A la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

Il comma 16-*quinquies* del medesimo D.L. demanda le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a FINTECNA ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DI 207/2008.

Articolo 6, commi 16-18
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella

Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze

e la residua quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di

dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 16** prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Tale patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

Si prevede inoltre l'intervento inoltre di tre periti (designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato con il presidente scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il

corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione specifica che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

Il **comma 17** prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.

Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144. È quindi abrogata la disposizione in base alla quale il Comitato per l'intervento nella Sir continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Isai s.p.a. in liquidazione, verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ulteriore disposizione abrogata è quella secondo la quale al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, e tale conto è approvato con decreto del Ministro medesimo e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile.

L'articolo 2454 del codice civile stabilisce che alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alle società per azioni in materia di atti che devono farsi in forma scritta e di responsabilità - ivi compresi casi di insolvenza - in quanto tali norme siano compatibili con ulteriori disposizioni recate dal codice stesso riguardo a recessi unilaterali, partecipazione agli utili e atti per i quali si richiede prova scritta o forma scritta.

Il **comma 18** stabilisce l'esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge n. 296 del 2006 (*legge finanziaria 2007*), nelle parti richiamate nel comma in esame, regola le modalità della liquidazione coatta dei patrimoni della società Efim e delle sue controllate, con ogni loro componente attiva e passiva, inclusi i rapporti in

corso e le cause pendenti, i quali sono trasferiti alla società Fintecna e alle società controllate da quest'ultima.

Articolo 6, comma 19

(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al

primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Il **comma in esame**, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196³², non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

L'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *'Legge di contabilità e finanza pubblica'*, dispone che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 2, nella locuzione 'amministrazioni pubbliche' sono da intendersi gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

³² Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *'Legge di contabilità e finanza pubblica'*.

Dal citato divieto di aumento di capitale, viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, riguardante la *Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*.

L'art. 2447 c.c. prevede che, se per la perdita di oltre un terzo del capitale della società, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Il richiamato articolo 2327 c.c. (*Ammontare minimo del capitale*) dispone che la società per azioni debba costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.

Nell'ambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame è tuttavia prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infatti in tali circostanze, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.

Articolo 6, comma 20
(Trasferimenti erariali)

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a

statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.

Il comma 20 dell'art. 6 contiene due disposizioni: in primo luogo qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo stesso, escludendone l'applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo prevede una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. "federalismo amministrativo", a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato "volontariamente" lo stesso articolo 6.

Il comma 20, nel primo periodo, qualifica come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni dell'articolo stesso, escludendone l'applicazione diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto)qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, sentenze n. 169/2007, 447/2006 e n. 482/1995).

Nel secondo periodo si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2011, del 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario.

Dalla relazione tecnica si apprende che l'importo è pari a complessivi 3.186 milioni (all. 1 alla R.T.)

Dell'importo così accantonato si prevede il successivo svincolo ai fini della destinazione a quelle, tra le regioni a statuto ordinario, che rispondono a (*sembrerebbe: entrambe*) le seguenti condizioni:

- definiscano gli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali nell'ambito del "tetto" stabilito dall'art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 nonché a quelle che aderiscono volontariamente alle regole dell'articolo in esame.
- aderiscano "volontariamente" alle regole dell'articolo 6 in esame, relativo alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri attuativi.

La forma di concertazione prescelta, il parere, è quella che appare più "debole" a fronte, tra le altre, di materie – le indennità dei consiglieri – di decisa pertinenza regionale.

Sotto altro profilo, se le attività regionali da "premiare" dovessero essere ritenute facoltative, la formula di taglio dei trasferimenti finanziata con risorse già destinate alle regioni, potrebbe essere ritenuta da considerare sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Essendo finanziata con risorse non aggiuntive, infine, la formula di ripartizione è tale che il livello di premialità si riduce all'aumento del numero di Regioni "virtuose".

La citata legge n. 59 del 1997 reca "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". L'art. 7 prevedeva decreti ministeriali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali e per i conseguenti trasferimenti in misura congrua rispetto alle competenze trasferite con la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Il citato decreto-legge n. 2 del 2010 prevede, all'art. 3, interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni. Esso dispone che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sia definito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

Articolo 6, comma 21

(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 21** prevede il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l'articolo 6 del provvedimento in esame ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria sono chiamati ad effettuare il versamento annualmente.

Sono escluse le somme di cui al primo periodo del comma 6 dello stesso articolo 6 (concernente la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della PA e delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni).

La disposizione in commento non si applica, infine, agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, come ricordato dalla relazione tecnica, le misure di contenimento previste dall'articolo 6 sono per gli enti territoriali misure strumentali per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, pertanto non è per loro previsto il versamento all'entrata dello Stato delle somme derivanti dalle economie di spesa.

Articolo 7, commi 1-6
(Soppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ISPEL)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPEL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPEL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'IspeL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppressi per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti

dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

I commi da 1 a 6 dispongono la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPESEL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL.

Si demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché, per quanto riguarda l'ISPESEL, con il Ministro della salute -, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione del trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla suddetta data di entrata in vigore.

L'IPOST gestisce il regime di previdenza ed assistenza del personale di Poste Italiane S.p.A., delle società ad essa collegate e dei dipendenti dell'IPOST medesimo. Si ricorda che l'ente è stato commissariato con decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2006, nelle more di un complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto. Il commissariamento è stato poi di anno in anno prorogato con i decreti il D.M. 16 novembre 2007, il D.M. 24 ottobre 2008 e il D.M. 29 ottobre 2009. L'ente, le cui origini risalgono al 1919, quando nasce l'Ente morale denominato "Istituto nazionale di mutualità e previdenza tra il personale postale, telegrafico e telefonico", assume l'attuale fisionomia con le norme dettate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542 recante "Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto poste telegrafici". Con decreto 12 giugno 1995, n. 329 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, è stato poi adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni. Successivamente, con decreto ministeriale n. 523 del 1997 sono state dettate nuove norme sugli organi dell'Istituto. L'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha riformato l'Ente Poste Italiane determinandone, tra l'altro, la trasformazione in società per azioni, ha confermato le competenze istituzionali dell'IPOST quale Ente previdenziale del personale postale.

L'IPSEMA gestisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale di navigazione marittima ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e di maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea. L'ente è stato istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*) quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla soppressione della Cassa marittima adriatica, della Cassa marittima tirrenica e della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. Dei tre istituti soppressi l'IPSEMA ha ereditato compiti e funzioni.

L'ISPESL svolge attività di supporto tecnico-scientifico in materia di sicurezza sul lavoro e malattie professionali, nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 619, l'Istituto è stato riformato dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 e dal relativo decreto di attuazione (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441, *Regolamento concernente l'organizzazione*). Successivamente è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, *Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro – ISPESL* (in attuazione del a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419) che ne ha fissato i compiti e gli organi, cui sono seguiti diversi ulteriori decreti di attuazione.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) stabilisce che l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso articolo 9 specifica compiti ed attività in tale ambito degli istituti citati.

Il **comma 1** specifica che le funzioni di vigilanza sull'INAIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute³³, mentre il **comma 2** conferma le disposizioni vigenti sulle funzioni di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'INPS.

Il **comma 5** concerne le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS e il personale in transito dai suddetti Istituti soppressi, con specifiche previsioni per quello proveniente dall'ISPESL. Il **comma 6** riguarda i posti corrispondenti all'incarico di componente dei collegi dei sindaci dei medesimi Istituti soppressi, con specifiche previsioni per il collegio dei sindaci dell'IPSEMA³⁴.

³³ Si ricorda che le funzioni di vigilanza sul soppresso ISPESL erano esercitate dal Ministero della salute.

³⁴ I cinque membri di quest'ultimo collegio sono, in numero di tre, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in numero di due, rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. I suddetti rappresentanti sono di qualifica non inferiore a dirigente generale.

Articolo 7, commi 7-14

(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale."

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente."

c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare";

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle parole "il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente del consiglio di vigilanza.";

e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";

8) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il consiglio di amministrazione" a "funzione pubblica";

g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di cui alla lettera d);

h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art.

1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli organi

collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

I commi da 7 a 14 recano alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali INPS, INPDAP, INAIL e (in base al rinvio di cui al comma 14) ENPALS.

I commi 7 e 8 sopprimono, negli enti in esame, il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono ora attribuite al presidente dell'ente; come altri organi generali restano confermati il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale.

Si specifica che il presidente deve essere scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nel settore operativo dell'ente.

Riguardo alla procedura per la nomina del presidente, si inserisce la fase dell'intesa da parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente.

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'emolumento onnicomprensivo per il presidente.

Il **comma 9** prevede che, con effetto dal primo rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il numero dei componenti dell'organo sia ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Un'identica norma di riduzione è posta dal **comma 10** con riferimento ai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS nonché ai comitati regionali e provinciali del medesimo Istituto.

Il **comma 11** dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta. Il **comma 12** sopprime, sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti (comunque denominati) legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale (ad eccezione delle fattispecie di cui al **comma 11**).

Il **comma 13** prevede l'adeguamento della disciplina di rango regolamentare, in relazione alle modifiche di cui ai commi in esame - ferma restando l'immediata applicazione di queste ultime -.

Sotto il profilo della formulazione letterale, si osserva che i commi 10 e 11 richiamano l'art. 2, comma 1, numero 4), della L. 9 marzo 1989, n. 88, anziché l'art. 1, comma 1, numero 4), del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni (che è la norma base, oggetto di novella da parte della citata disposizione della L. n. 88).

Articolo 7, comma 15
(Suppressione dell'Istituto per gli affari sociali)

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un' apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

Il **comma 15** sopprime l'Istituto per gli affari sociali (Ias) (ex Istituto italiano di medicina sociale)³⁵, trasferendo le relative funzioni all'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

Si ricorda che l'Istituto per gli affari sociali è un ente pubblico che svolge attività di ricerca, di consulenza, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali, ivi compreso l'ambito delle professioni e del lavoro nel campo sociale.

L'ISFOL è un ente pubblico che svolge e promuove attività di ricerca, documentazione, valutazione, informazione, consulenza ed assistenza tecnica in materia di formazione professionale, di politiche sociali e del lavoro.

Il **comma** prevede che, nell'ambito dell'ISFOL, venga costituita una macroarea per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali (nell'assetto attuale, nell'ISFOL sono presenti due macroaree, "Politiche e sistemi formativi" e "Mercato del lavoro e politiche sociali").

Si demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie presso l'ISFOL (la cui dotazione organica è incrementata di un

³⁵ Il cambio di denominazione è stato operato dall'art. 2 del D.P.C.M. 23 novembre 2007 (*Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)*).

numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto per gli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto).

L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

Articolo 7, comma 16
(Soppressione dell'ENAPPSMSAD)

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari all'unita' di personale di ruolo

trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell' art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

Il **comma 16** sopprime l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), trasferendo le relative funzioni all'ENPALS.

Si ricorda che l'ENAPPSMSAD è un ente pubblico con compiti di promozione, incentivazione e sostegno degli artisti e delle relative attività, di cura di pubblicazioni letterarie, delle arti figurative e musicali di artisti iscritti, di concessione di patrocinio per la manifestazioni artistiche.

L'ENPALS è l'ente pubblico competente per la gestione delle forme di previdenza ed assistenza relative ai lavoratori dello spettacolo ed agli sportivi.

Il **comma** prevede che, presso l'ENPALS, sia istituita, con evidenza contabile separata, il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dell'ENAPPSMSAD affluiscono ad apposita evidenza contabile separata presso l'ENPALS.

La dotazione organica di quest'ultimo è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, riguardo

all'organizzazione e al funzionamento dell'ENPALS, l'adozione delle modifiche di rango regolamentare correlate alle previsioni di cui al presente comma e si conferma che il commissario straordinario e il direttore generale (dell'ENPALS) in carica continuano ad operare sino alla scadenza del relativo mandato.

*Si osserva che il penultimo periodo del **comma** fa rinvio, per errore materiale, anziché ad un decreto del Presidente della Repubblica, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

Articolo 7, comma 17

(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il **comma 17** riconduce le economie derivanti dai processi, previsti nel presente decreto, di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali (vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel computo del risparmio programmato dall'art. 1, comma 8, della L. 24 dicembre 2007, n. 247³⁶.

Si ricorda che quest'ultimo comma ha previsto l'adozione di un piano, volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio 2008-2017, risparmi finanziari per complessivi 3,5 miliardi di euro.

³⁶ *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.*

Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell'ISAE)

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente

comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 18** sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) al fine di semplificare e razionalizzare le funzioni di studio e analisi in materia economica. Le funzioni e le risorse dell'Istituto sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ISAE è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, in attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997 n. 94 ("Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato"). L'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997 prevedeva l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio. In tale contesto, il comma 6 dello stesso articolo stabiliva l'emanazione di un regolamento per disciplinare la fusione dell'Istituto

di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, l'ISAE, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro competente dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Successivamente il citato D.P.R. n. 374 del 1998 istituiva l'ISAE, ne fissava i compiti, le fonti di finanziamento e gli organi. In particolare, l'Istituto svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il CIPE. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

Gli organi dell'Istituto sono il presidente, il comitato amministrativo e il collegio dei revisori dei conti.

Il trasferimento delle funzioni dell'istituto al Ministero dell'economia è effettuato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare. Con gli stessi decreti, oltre all'individuazione delle date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite, sono individuate le risorse, umane finanziarie e strumentali, da riallocare presso il Ministero o, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, presso gli istituti o enti di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto sono inquadrati nel personale del Ministero mediante apposite tabelle di corrispondenza, anch'esse determinate dai decreti del Ministro dell'economia. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto al momento dell'inquadramento presso il Ministero, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello dovuto al corrispondente personale del Ministero, la differenza è attribuita mediante corresponsione di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di qualsiasi titolo.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la previsione concernente il passaggio di ricercatori e tecnologi agli enti di ricerca deriverebbe dal fatto che - nel comparto Ministeri - non sarebbero rinvenibili figure loro equiparabili; al tempo stesso il loro passaggio ad altri enti di ricerca non creerebbe problemi né richiederebbe tabelle di equiparazione.

L'attuazione del comma 18 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7, comma 19
(*Soppressione dell'Ente italiano Montagna*)

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti

a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma in esame prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna, la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della data in cui saranno nuovamente esercitate le funzioni trasferite. Tale decreto disciplinerà nel dettaglio i trasferimenti di risorse e di personale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà prevedere, ma solo per i ricercatori e i tecnologi, la collocazione presso enti o istituzioni di ricerca.

Il comma in esame, quanto al trattamento del personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce che venga inquadrato in apposite tabelle di corrispondenza, conservando il trattamento economico, con riferimento alle voci fisse e continuative, con la previsione - in caso di trattamento economico più elevato di quello previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell'attribuzione di assegni riassorbibili. Non vi sono invece previsioni

specifiche per ricercatori e tecnologi che dovessero essere collocati presso enti o istituzioni di ricerca; per tali casi si stabilisce unicamente che le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.

Si ricorda che l'Ente italiano montagna (EIM), ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, è stato istituito dalla Legge n. 296 del 2006³⁷, art. 1, comma 1279, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contestualmente, è stata prevista la soppressione dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT), con trasferimento all'EIM dei suoi impegni e funzioni, del patrimonio, dei beni mobili, delle attrezzature e della dotazione organica. Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata affidata la determinazione degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. Peraltro è stata affidata ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM

Per quanto concerne le risorse per il funzionamento, l'art. 1, comma 1282 della citata legge n. 296 del 2006 ha stabilito che si provveda in parte con le risorse disponibili su apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 2, comma 45, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che ha precisato che esso si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'EIM sono tutte quelle già attribuite all'IMONT al 1° gennaio 2007 e ha precisato che tali risorse sono rese immediatamente disponibili.

Al riguardo, si ricorda che l'IMONT, fino al 2006, è stato fra i destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dall'articolo 7 del D.lgs. n. 204 del 1998.

Si rammenta che con D.P.C.M. 20 marzo 2008 è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano montagna (EIM).

Inoltre, con l'art.41, comma 15, del D.L. n. 207 del 2008³⁸ è stato concesso all'Ente, un contributo di euro 2.800.000, per l'anno finanziario 2009.

Si segnala che il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di nomina di Massimo Romagnoli a presidente dell'EIM, e che nella stessa seduta, secondo comunicato diramato, è stato approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Ente Italiano Montagna, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

³⁷ Legge 27 dicembre 2006, n.296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

³⁸ D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Articolo 7, comma 20
(Soppressione enti)

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati."

L'**articolo 7, comma 20**, sopprime gli enti elencati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame e trasferisce i relativi compiti ed attribuzioni ad altri soggetti.

Enti soppressi	Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per i combustibili	
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)	
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
IPI, istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182	
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	

Con riferimento all'Ente teatrale italiano, si segnala che esso rientra tra gli enti di cui le amministrazioni vigilanti avevano chiesto la conferma, ai sensi del c.d. procedimento taglia-enti. Conseguentemente, esso era stato incluso nel D.M. 19 novembre 2008, recante "*Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

Il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, le amministrazioni subentranti dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per le esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi servizi pubblici.

Alle amministrazioni subentranti sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti soppressi.

Le amministrazioni subentranti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo.

Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici a tal fine utilizzati.

Articolo 7, comma 21
(Soppressione INSEAN)

21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero

sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 21, disciplina la soppressione dell'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il transito del personale presso altre amministrazioni.

L'INSEAN, succeduto alla "Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale" mediante il Regio decreto legislativo 530/1946³⁹, è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza ed opera nel campo delle ricerche, in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche, svolgendo i seguenti compiti:

³⁹ R.D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 530 "Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale».

- a) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;
- b) provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;
- c) sovrintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;
- d) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;
- e) stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;
- f) contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;
- g) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;
- h) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

Il comma in esame dispone l'assegnazione delle funzioni e delle risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca; a tale operazione si provvederà con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati del predetto ministero, di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Si rileva che non è previsto un termine per l'adozione del predetto atto amministrativo.

Il personale a tempo indeterminato manterrà il trattamento economico fondamentale, riassorbendo in futuro eventuali differenze positive rispetto ai dipendenti ministeriali.

Si rileva che analogo meccanismo non è previsto per i dipendenti che affluiranno agli enti ed alle istituzioni di ricerca.

Viene fatto riferimento "ai restanti rapporti di lavoro"; presumendo che si tratti di quelli a tempo determinato, è disposto che le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.

Si rileva che, per questi dipendenti, non è espressamente previsto né il mantenimento del trattamento economico, né il riassorbimento del trattamento economico eccedente quello dei dipendenti delle amministrazioni di destinazione.

L'ultimo periodo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica stima un risparmio, per il 2010, pari a 127.000,00 euro.

Articolo 7, comma 22
(SACE)

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico».

Il **comma in esame** sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla nomina degli organi sociali della SACE (istituto per i servizi assicurativi del commercio estero). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.

Il decreto legge n. 269 del 2003 aveva trasformato in Società per azioni l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) con decorrenza dal 1° gennaio 2004, attribuendo le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente comma riguarda la competenza a nominare i componenti degli organi sociali: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il vice presidente. Tale competenza che prima era esercitata d'intesa tra vari ministri (Bilancio e programmazione economica, Affari esteri, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministro del commercio estero, Ministro per le politiche agricole e su designazione del presidente dell'ICE), ora è semplicemente attribuita al Ministro dell'Economia e al Ministro dello sviluppo economico.

Come si legge nella relazione tecnica, la riconduzione del potere di nomina alle competenze dei due ministeri verrebbe effettuata anche in previsione della riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a cinque.

Articolo 7, comma 23

(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla

medesima data e' ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 23** mira a superare la gestione commissariale della società Sogin, in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società. Si dispone pertanto l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Sogin (Società gestione impianti nucleari) s.p.a. fu creata nel 1999 per gestire in sicurezza la chiusura del ciclo di vita delle installazioni nucleari. La legge n. 99 del 2009, nella prospettiva della produzione di energia nucleare in Italia, attraverso l'articolo 27, commi 8 e 9, ne ha previsto la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, da attuarsi mediante un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il commissariamento ed il mantenimento in fase transitoria degli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento.

Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, la disposizione prevede quindi che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e' ricostituito il consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7, comma 24

(Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni)

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere

alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

L'**articolo 7, comma 24**, riduce del 50% rispetto all'anno 2009 gli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi.

La riduzione opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i Ministri competenti stabiliscono il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento dei suddetti enti.

Si ricorda che tra gli organismi che ricevono contributi dallo Stato vi sono anche organismi internazionali in relazione ai quali l'obbligo di contribuzione e l'entità stessa della contribuzione discendono da accordi internazionali.

Articolo 7, comma 25
(Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica)

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

Il **comma 25** sopprime le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.

Le Commissioni così fatte salve subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse e possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la definizione delle date di effettiva decorrenza del nuovo assetto delle Commissioni mediche.

Si ricorda che le Commissioni mediche in oggetto hanno competenza per la verifica degli stati di inidoneità e di inabilità dei dipendenti pubblici, nonché dei requisiti sanitari per i trattamenti pensionistici di guerra.

Articolo 7, commi 26-29

(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per

l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

I **commi da 26 a 29 dell'articolo 7** attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

In particolare, il **comma 26** attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300⁴⁰, ossia le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

E' altresì attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

⁴⁰ "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Esulano dall'attribuzione in questione le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

Si ricorda che l'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999 attribuiva originariamente le suddette funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63⁴¹ ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree. Per l'esercizio delle funzioni delegate, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato poteva utilizzare anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restavano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181⁴² ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui al suddetto art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999, ivi inclusa la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione (di competenza del Ministero dell'economia) e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che l'art. 1, comma 2-ter, del suddetto decreto-legge 181/2006 ha anche modificato l'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 per inserire tra le finalità del Ministero delle attività produttive (ribattezzato Sviluppo economico) gli interventi a favore delle aree sottoutilizzate. Si valuti l'opportunità di apportare al suddetto art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 modifiche conseguenti a quelle disposte dai commi in esame.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 26, il **comma 27** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Il suddetto Dipartimento dipenderà funzionalmente dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato.

⁴¹ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.

⁴² "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Il comma 27 fa riferimento ad una possibilità di delega ad un Ministro della quale non è fatta menzione nel precedente comma 26.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197⁴³. Esso provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Esso svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Dipartimento si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
- b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
- c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 28** prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, adotti un decreto finalizzato alla ricognizione delle risorse di cui al comma 26.

Sembrerebbe dunque che l'oggetto del D.P.C.M. in questione debba essere l'individuazione delle risorse attualmente presenti nel FAS.

Le risorse del FAS restano nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico.

A decorrere dall'anno 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono concentrate nel FAS, istituito dall'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nel FAS sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici (cap. 8425/Sviluppo economico).

Per quanto concerne il riparto delle risorse, l'art. 60, comma 1, della suddetta legge 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la

⁴³ "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

dotazione del FAS tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

Nel corso del 2008 sono intervenute alcune disposizioni che hanno inciso in maniera significativa sulla programmazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. In particolare, con la manovra triennale di finanza pubblica, approvata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴⁴, è stata impostata una strategia di razionalizzazione delle risorse del FAS, volta, da un lato, alla ricognizione delle risorse disponibili sul Fondo e, dall'altro, alla concentrazione delle risorse stesse a favore di settori e di interventi considerati di rilevanza strategica nazionale. A tal fine:

- l'art. 6-*quater* del decreto-legge 112/2008 ha disposto il recupero delle risorse relative al periodo di programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate, disponendo la revoca di tali assegnazioni ed imponendo ai soggetti assegnatari il versamento delle somme revocate all'entrata nel bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione al FAS;

- l'art. 6-*sexies* ha previsto la ricognizione, ad opera della Presidenza del Consiglio, e la riprogrammazione da parte del CIPE delle risorse rimborsate dal bilancio comunitario per progetti originariamente finanziati con fonti diverse dai Fondi strutturali europei e successivamente inseriti nei programmi cofinanziati dai predetti Fondi;

- l'art. 6-*quinquies* ha disposto la concentrazione di tutte le risorse del FAS assegnate dal CIPE per il periodo 2007-2013 per la realizzazione di programmi di interesse strategico nazionale e progetti speciali, in un nuovo Fondo infrastrutture, appositamente istituito per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale.

In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185⁴⁵, all'art. 18, ponendosi in linea di continuità rispetto a quanto disposto dal decreto-legge 112/2008, ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana.

A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

(1) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione. In base all'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l'Intesa dell'8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono state stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di 4 miliardi provenienti dal FAS;

(2) il Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del precedente decreto-legge 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete

⁴⁴ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁴⁵ "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;

(3) il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5⁴⁶.

Ai sensi del **comma 29**, restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

⁴⁶ "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Articolo 7, comma 30
(*Procedimento taglia-enti*)

30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

L'**articolo 7, comma 30**, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴⁷ ha previsto:

- al primo periodo, la soppressione, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge 112/2008, DI tutti gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, che non fossero confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. La soppressione era esclusa per i seguenti soggetti: ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo; Autorità portuali; enti parco; enti di ricerca.
- al secondo periodo, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194⁴⁸ ha chiarito che il secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 si interpreta

⁴⁷ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo.

Il decreto-legge in esame chiarisce ulteriormente che l'effetto soppressivo di cui al secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 **non opera** non solo nei confronti degli enti già espressamente esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo (come era stato chiarito dal suddetto decreto-legge 194/2009) ma anche degli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Secondo la relazione illustrativa, tale precisazione interpretativa si rende necessaria anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008⁴⁹, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 112/2008 non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel suddetto decreto non può certo comportare l'effetto della mancata conferma e quindi l'effetto soppressivo.

⁴⁸ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

⁴⁹ "Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Articolo 7, comma 31
(*Comitato nazionale permanente per il microcredito*)

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Il **comma in esame** dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Il Comitato è stato istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"⁵⁰.

Il citato art. 4-bis, recante norme per la lotta alla contraffazione e misure di finanziamento, ha disposto (comma 8) la trasformazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito, in Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 - ha stabilito (art. 2, commi 185, 186 e 187) che il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Esso è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

Si ricorda che il comma 4-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78⁵¹, a decorrere dall'anno 2010 ha autorizzato la spesa annua di 1,8 milioni di euro da

⁵⁰ Convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

⁵¹ Recante " Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", e convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

destinare anche al funzionamento del Comitato, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.

Il D.P.C.M. 27 novembre 2008, recante "Regolamento di amministrazione e contabilità del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito" dispone che il Collegio dei revisori al quale è attribuito il controllo contabile e altre forme di vigilanza viene designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8, comma 1
(Manutenzione degli immobili statali)

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante

o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

L'articolo 8, comma 1, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l'aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che costituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il limite predetto è stato introdotto dall'articolo 2, comma 618, della legge finanziaria per il 2008⁵², richiamato dalla disposizione in commento.

La predetta norma ha fissato un limite alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per l'anno 2008, nella misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, nella misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa era ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, era ammessa la sola manutenzione

⁵² Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Erano previste economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

La norma in commento richiama gli obblighi previsti dall'articolo 2, commi da 619 a 623, della richiamata legge finanziaria per il 2008.

Il comma 619 attiene alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che devono essere imputate a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità.

Il comma 620 demanda all'Agenzia del demanio, ponendo il termine del febbraio 2008, di determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni, anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

Il comma 621 consente al Ministro competente di richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

Il comma 622 esclude gli immobili trasferiti ai fondi immobiliari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 618 a 621.

Il comma 623 pone agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di adeguarsi ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Sono, altresì, richiamati i limiti e gli obblighi informativi contenuti nell'articolo 2, comma 222, periodo decimo e undicesimo, della legge finanziaria per il 2010.⁵³

La richiamata norma obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non stipulati dall'Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decimo periodo obbliga le

⁵³ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"

amministrazioni interessate a comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. L'undicesimo periodo impone che gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio.

La norma in esame, consente deroghe ai predetti limiti, accordate dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La norma in commento introduce rilevanti eccezioni ai predetti limiti, avuto riguardo alla finalità dei lavori; infatti, i limiti predetti non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori previsti:

- dal codice dei beni culturali e del paesaggio⁵⁴ ove all'articolo 30 è resa obbligatoria la conservazione dei beni;
- dal decreto legislativo 81/2008⁵⁵, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro che all'articolo 18, commi 3 e 3-bis pone in capo all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative; gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico; il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento dei predetti obblighi.

Infine, viene attribuito alle Amministrazioni diverse dallo Stato, il compito di verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni, mediante il proprio organo interno di controllo.

Si rileva che non viene specificato il criterio per determinare le "Amministrazioni diverse dallo Stato" né quale sia "l'organo di controllo interno", né le sanzioni per la mancata osservanza del predetto obbligo.

La relazione tecnica ritiene che, prudenzialmente, sia opportuno verificare a consuntivo l'entità degli effettivi risultati di risparmio.

⁵⁴ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

⁵⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Articolo 8, comma 2 *(Spese locazioni)*

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Il comma 2 dispone che le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prendano misure analoghe a quelle stabilite dal comma 15 (*cf.*) per gli enti del settore previdenziale, volte al contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

Finalità espressa, recata dal comma in esame, è la tutela dell'unità economica della Repubblica, così come esplicita è l'evocazione del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione.

Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Il citato comma 222 prevede specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare, in capo alla stessa Agenzia, le procedure riguardanti le locazioni passive e di

razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Il periodo dodicesimo, in particolare, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche (definite con riferimento all'articolo 1, comma 2, del d. l.vo n. 165 del 2001), che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei beni rilevanti ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.

La legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) detta, all'art. 1, i principi di coordinamento e l'ambito di riferimento, disponendo - al comma 3 - che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche, intese come enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari - è operata annualmente dallo stesso ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

Il comunicato ISTAT del 31 luglio 2009 - che contiene il predetto elenco delle amministrazioni pubbliche - prevede circa 190 enti e gruppi di enti dell'Amministrazione locale, compresi i gruppi di Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane e Unioni di comuni.

Le disposizioni recate dalla citata legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

E si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Articolo 8, comma 3
(Spazi immobiliari statali)

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia

del demanio il Ministero dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

L'articolo 8, comma 3, interviene sulla razionalizzazione degli spazi immobiliari utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, introducendo una sanzione per il caso di mancato rilascio degli immobili: riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione, pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

Viene fatto riferimento ai piani di razionalizzazione dell'uso degli spazi immobiliari in uso alle amministrazioni statali, previsti dall'articolo 2, comma 222, periodo nono, della legge finanziaria per il 2010.⁵⁶

La richiamata norma obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non stipulati dall'Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ottavo periodo impone alle predette amministrazioni, con la finalità di contenere la spesa pubblica, di comunicare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Il nono periodo, sulla base di tali comunicazioni, demanda all'Agenzia del demanio, di elaborare un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

Qualora l'amministrazione non si conformi alle indicazioni dell'Agenzia del demanio, rilasciando l'immobile che non deve più utilizzare ai sensi del piano di

⁵⁶ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"

razionalizzazione dell'uso degli spazi immobiliari, scatta la sanzione finanziaria della riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione, pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

La relazione tecnica ritiene che, prudenzialmente, sia opportuno verificare a consuntivo l'entità degli effettivi risultati di risparmio.

Articolo 8, comma 4

(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al

presente comma. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici". Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il **comma 4** reca disposizioni volte a regolamentare la destinazione delle risorse finanziarie da parte degli enti previdenziali pubblici. In particolare il primo periodo del presente comma stabilisce che gli enti previdenziali pubblici - fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 - dovranno destinare le restanti risorse finanziarie all'acquisto di immobili per i quali è stabilita come destinazione d'uso quella di uffici la cui locazione avverrà a favore delle amministrazioni pubbliche sulla base delle indicazioni che a tale proposito saranno fornite dall'Agenzia del Demanio.

L'Agenzia del Demanio, nel definire tali indicazioni, dovrà tenere presente le esigenze dettate dal piano di razionalizzazione delle risorse finanziarie.

Si ricorda che il suddetto articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, stabilisce che, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, siano effettuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto e quindi con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che disciplina il potere di ordinanza al verificarsi dello stato di emergenza, emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. Le citate ordinanze, salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una

intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

Si sottolinea che il citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 stabilisce che i predetti investimenti debbano essere localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma e stabilisce che tutti gli interventi in esso indicati, ad eccezione di quelli inerenti la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici di cui alla lettera f) dell'elenco, possano riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui sopra, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Gli investimenti devono essere effettuati, anche in maniera da garantire la predisposizione e l'attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico.

Il comma in esame stabilisce, altresì, che i singoli contratti di locazione che verranno posti in essere o che saranno rinnovati da parte degli enti di previdenza pubblici, dovranno essere sottoposti ad un parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio che ne valuterà, pertanto l'adeguatezza alle finalità.

L'ultimo periodo stabilisce che l'attuazione del comma in esame deve avvenire nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e che le modalità di esecuzione dello stesso dovranno essere stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8, comma 5

(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009a1 netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

Il **comma 5** reca disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. A tale scopo, il Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2011, deve fornire criteri di riferimento ed indicazioni che consentano di ottenere l'efficientamento della spesa. Al fine di poter produrre i predetti criteri ed indicazioni si baserà sulle informazioni fornite dalle Amministrazioni e sui dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

A tale scopo, le Amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze dati e informazioni relativi alle voci di spesa per

consumi intermedi sulla base di schemi nonché di modalità di trasmissione stabilite con successiva circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento in esame.

L'obiettivo che si persegue consiste nel rendere possibile l'elaborazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di piani di razionalizzazione che consentano di ridurre la spesa annua per consumi intermedi di una percentuale pari al 3 per cento nel 2012 e pari al 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. Tali percentuali sono da considerarsi al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi stabilite dall'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto legge n. 2 del 2009.

Si ricorda che il citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, stabilisce che, relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Quest'ultimo articolo recita che, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un Fondo ed alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Pertanto le risorse disponibili sono iscritte nel predetto fondo rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.

I piani di razionalizzazione devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno 2011 e devono essere attuati dalle singole amministrazioni affinché siano garantiti i risparmi previsti. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni non provvedano alla elaborazione o comunicazione del predetto piano di razionalizzazione, si procede nei loro confronti ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla spesa per consumi intermedi.

Si evidenzia anche che, in presenza del mancato rispetto degli obiettivi prefissati nel piano, si procede ad una riduzione delle risorse dell'amministrazione inadempiente pari all'8 per cento dello stanziamento relativo all'anno 2009.

In tale contesto di efficientamento della spesa relativa ai consumi intermedi, un ruolo è attribuito anche alla Consip S.p.A. che dovrà fornire all'iniziativa il supporto necessario prendendo anche in considerazione le eventuali proposte dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa previsti dall'articolo 39 della legge 196 del 2009.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 39 della legge 196 del 2009 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge 196 del 2009, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

L'ultimo periodo del presente comma, infine, prevede un aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione affinché la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla disposizione in esame.

Articolo 8, commi 6-9

(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti

previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi da 6 a 8 prevedono la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero.

Il **comma 9** dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.

L'adozione di poli logistici integrati da parte delle suddette amministrazioni è già prevista dall'art. 1, comma 9, della L. 13 novembre 2009, n. 172⁵⁷, richiamato dalla nuova disciplina, che si pone "in attuazione" di quella vigente. Quest'ultima concerne solo gli enti in oggetto pubblici, *mentre le nuove norme non recano una limitazione letterale (che espliciti l'esclusione degli enti previdenziali ed assistenziali di diritto privato assoggettati alla vigilanza del Dicastero)*.

Ai sensi dei presenti **commi da 6 a 8**, l'attuazione dei poli avviene mediante: la stipulazione di convenzioni tra il Ministero e i suddetti enti; il ricorso a sedi uniche; l'investimento da parte degli enti, in forma diretta e indiretta, in immobili a fini strumentali (anche mediante l'alienazione o la permuta di altri immobili); il riconoscimento di canoni ed oneri agevolati - da parte della pubblica amministrazione proprietaria e stipulante la convenzione -, nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare (in considerazione del risparmio derivante dalle integrazioni logistiche e funzionali).

I piani relativi agli investimenti summenzionati nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I poli devono determinare una riduzione del 40 per cento dell'indice di occupazione *pro capite* in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Come accennato, il **comma 9** dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata in base a modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁵⁷ Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Articolo 8, comma 10
(*Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali*)

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;".

L'**articolo 8, comma 10**, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Tale attribuzione è effettuata al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.

L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵⁸ stabiliva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e

⁵⁸ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 in materia di responsabilità dirigenziale;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

Il decreto-legge in esame ha inserito nella suddetta elencazione una nuova lettera d-bis), che riconduce alla competenza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si tratta dei provvedimenti motivati con i quali le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161⁵⁹ e della legge 24 ottobre 1977, n. 801⁶⁰ o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

La disposizione in esame ha dunque anticipato il contenuto dell'art. 6 dell'A.S. 2156 (il c.d. disegno di legge anti-corruzione del Governo, attualmente all'esame delle Commissioni 1 e 2 del Senato), che è tuttavia formulato non come novella all'art. 16 del decreto legislativo 165/2001, bensì come novella all'art. 17 del Codice degli appalti.

⁵⁹ "Norme relative al segreto militare".

⁶⁰ "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Tale legge è stata abrogata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante " Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Articolo 8, comma 11 (Rimborsi ONU)

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

Il **comma 11** dell'art. 8 provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di *peacekeeping*.

Il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment* (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente.

I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011.

Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali di pace, l'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a

tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo non è stato rifinanziato per l'esercizio finanziario 2010 ed è presente nel bilancio solo per memoria.

Per il finanziamento delle missioni internazionali si è previsto, con la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), all'esterno del Fondo, una "riserva" di 750 milioni di euro per l'anno 2010, nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che rifinanzia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Da ultimo, il D.L. incentivi (D.L. n. 73/2010⁶¹, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) provvede a destinare al fondo per le missioni internazionali di pace maggiori entrate provenienti da giochi, da definizione di controversie relative a concessioni di riscossione, da nuove concessioni in materia di gioco e dalla definizione del contenzioso tributario.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quinquies*, si dispone che le maggiori entrate da giochi sono destinate:

per l'anno 2010 al fondo per le missioni internazionali di pace;

per l'anno 2011 al rifinanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A decorrere dall'anno 2012, le maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia, sono destinate al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

Il Fondo sopracitato (per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi) non è mai stato utilizzato finora per il finanziamento delle missioni internazionali.

L'art. 2, comma 2-*undecies*, del D.L. incentivi reca la destinazione di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione al fondo per il finanziamento delle missioni di pace. Infatti, delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*septies* a 2-*decies* del medesimo DL, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, 17 milioni di euro affluiscono nel medesimo anno al fondo missioni.

⁶¹ Recante *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

L'art. 2, comma 4-*octies* demanda ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara per nuove concessioni in materia di giochi, di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2009, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

Infine, anche le disposizioni dell'art. 3 co. 2-*bis* del richiamato DL prevedono che le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace (v. *supra*).

Infine, il presente D.L. all'art. 55, comma 5, prevede l'integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana ad esse.

Il secondo periodo del comma in esame precisa che, per la riassegnazione dei rimborsi ONU al Fondo missioni presso il MEF, non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

Il comma citato prevede che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo.

La disposizione del presente comma - come precisato dall'ultimo periodo dello stesso - si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1238 (*sic*) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il medesimo comma disponeva che il suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Articolo 8, comma 12

(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.

Il **comma 12** reca, con riferimento alle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁶², e successive modificazioni), un differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi⁶³ sulla valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato.

Tale differimento è disposto - come recita la norma - al fine di adottare le opportune misure organizzative.

Si ricorda che, per la generalità dei datori di lavoro, gli obblighi in oggetto decorrono dal 16 maggio 2009⁶⁴.

⁶² *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

⁶³ Di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

⁶⁴ Il termine è stato da ultimo così prorogato dall'art. 32, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Articolo 8, comma 13
(Blocco dei trattamenti economici accessori)

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e 2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2013".

Il **comma 13** reca disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita.

Con il comma in esame i predetti importi risultano bloccati a quelli vigenti nel 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 per le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

Si ricorda, inoltre, che tale blocco, in base all'articolo 36 della legge 289/2002 si estendeva anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica.

Il presente comma dispone pertanto che, soltanto a decorrere dall'anno 2014, si possa procedere all'aggiornamento degli importi delle predette indennità e compensi. Tali aggiornamenti dovranno essere operati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Infine si sottolinea che tale divieto di aggiornamento degli importi delle indennità e dei compensi si estende anche alle gratifiche, agli emolumenti e ai rimborsi spesa inerenti l'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

Tale ultima legge si applica al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria). Al predetto personale, infatti, oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di

carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine.

Articolo 8, comma 14

(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.

Il comma in esame destina le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa volte a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010) comunque al settore scolastico.

Come si evince dalla relazione tecnica, in relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 17, del decreto-legge in esame (concernente il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012), le somme sembrano destinate in particolare al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici⁶⁵. L'intervento risulta privo di effetti finanziari, modificando soltanto la destinazione delle risorse indicate.

L'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008⁶⁶ reca *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*. Nello specifico il comma 9 prevede che una quota parte, pari al 30 per cento, delle economie di spesa di cui al comma 6⁶⁷ del medesimo articolo è destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno

⁶⁵ La legge 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, all'articolo 78, reca "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili".

⁶⁶ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁶⁷ Il comma 6 fa riferimento ad economie realizzate attraverso interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Articolo 8, comma 15

(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Il **comma 15** concerne le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati⁶⁸, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni ovvero dalla vendita di quote di fondi immobiliari.

Si prevede che tali operazioni siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶⁸ Si ricorda che gli enti privati in oggetto sono in genere compresi negli elenchi ISTAT che, annualmente, individuano le amministrazioni da ricomprendere nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9, commi 1-4

(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte

ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti

contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 9** recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** blocca i trattamenti economici individuali per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il **comma 2** prevede una riduzione - dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro annui. Il **comma 3** prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Il **comma 4** prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%.

Il **comma 1** stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Si valuti l'opportunità di specificare l'estensione dell'espressione "trattamento economico complessivo".

La disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁶⁹.

⁶⁹ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

L'art. 1 della suddetta legge 196/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della medesima legge 196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento *ex art.* 1, comma 3, della legge 196/2009.

Tuttavia, si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009. L'elenco è suddiviso in tre parti:

- (1) Amministrazioni centrali: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Agenzie fiscali; Enti di regolazione dell'attività economica; Enti produttori di servizi economici; Autorità amministrative indipendenti; Enti a struttura associativa; Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali; Enti e istituzioni di ricerca; Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca;
- (2) Amministrazioni locali: Regioni e province autonome; Province; Comuni, Comunità montane; Unioni di comuni; Agenzie ed Enti per il diritto allo studio universitario; Agenzie ed Enti per il turismo; Agenzie ed Enti regionali del lavoro; Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e l'ambiente; Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura; Agenzie regionali sanitarie; Autorità di Ambito Territoriale Ottimale; Autorità portuali;

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici; Aziende sanitarie locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Consorzi di Bacino Imbrifero Montano; Consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali; Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali; Consorzi e Enti autonomi gestori di Parchi e Aree Naturali Protette; Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali; Consorzi interuniversitari di ricerca; Consorzi e fondazioni universitari costituiti tra Enti locali; Enti regionali di sviluppo agricolo; Fondazioni lirico-sinfoniche; Università e istituti di istruzione universitaria pubblici; Teatri stabili ad iniziativa pubblica; Altre amministrazioni locali;

(3) Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non esauriscono il novero delle amministrazioni pubbliche. Non sono in esso inserite, ad esempio, la Banca d'Italia (che, ai fini del provvedimento in esame è destinataria di una specifica previsione: l'art. 3, comma 3, che prevede che essa tenga conto dei principi di contenimento della spesa nell'ambito del proprio ordinamento), la Consob, l'ISVAP e la COVIP.

Si segnala che gli organi costituzionali, pur essendo inseriti nell'elenco ISTAT, ai fini del provvedimento in esame sono destinatari di una previsione specifica - l'art. 5, comma 1 - che prevede che riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, siano deliberate autonomamente.

Il **comma 2** stabilisce che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, che siano superiori a 90.000 euro lordi annui, sono ridotti:

- del **5%** per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
- del **10%** per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il trattamento economico complessivo a seguito del taglio non può comunque essere inferiore a 90.000 euro.

La riduzione in questione non opera ai fini previdenziali.

Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del comma in esame, anche gli onorari di cui all'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611⁷⁰.

⁷⁰ "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

Il suddetto art. 21 stabilisce che l'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Le somme suddette vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione. Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione. Tali competenze sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge. Le disposizioni di cui all'articolo in esame sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Il comma 2 in esame riduce inoltre del 10% le indennità dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁷¹.

La riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in questione ha finalità equitative, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero: *"Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa"*.

⁷¹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Il comma 2 in esame contiene infine una disposizione che si applica:

- ai soli titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale,
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo 165/2001 (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i trattamenti economici complessivi spettanti ai suddetti soggetti - ferma restando la riduzione del 5 o del 10% per i trattamenti superiori ai 90.000 euro annui - non possono essere stabiliti in misura superiore:

- a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare dell'incarico dirigenziale in questione;
- a quella indicata nel contratto stipulato dal dirigente interessato, in caso di rinnovo.

Dal punto di vista redazionale, si segnala che il comma in esame, come molti altri commi del provvedimento in esame, riunisce argomenti non sempre omogenei, che avrebbero potuto trovare migliore collocazione in commi distinti. In certi casi, argomenti diversi sono situati addirittura all'interno del medesimo periodo, separati da un semplice punto e virgola. Ciò - prima ancora che l'interpretazione - renderà complessa anche la stessa citazione delle disposizioni in questione.

Il **comma 3** vieta la corresponsione di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT.

Tale divieto ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Sembrerebbe dunque che dal combinato dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame risulti un quadro differenziato a seconda che il singolo dipendente o dirigente lavori presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 ovvero presso una delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ovvero presso una pubblica amministrazione che rientri sia tra quelle di cui al decreto legislativo 165/2001 sia tra quelle individuate dall'ISTAT ovvero, infine, presso una pubblica amministrazione che non rientra in nessuna categoria.

Più in generale, si osserva che l'interpretazione del provvedimento in esame è resa complessa dal fatto che le amministrazioni, sono individuate in maniera diversa da ogni disposizione, facendo riferimento al decreto legislativo 165/2001 ovvero all'elenco ISTAT (al quale, solo in alcuni casi, vanno aggiunte le "autorità indipendenti") ovvero, come nel caso di cui al comma successivo, parlando di amministrazioni pubbliche tout court.

Il **comma 4** pone un limite agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico.

Tali aumenti e miglioramenti non potranno essere superiori al 3,2%.

Tale limite si applica retroattivamente anche ai contratti e accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Le clausole difformi contenute nei predetti contratti e accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e i trattamenti retributivi saranno adeguati conseguentemente.

Il limite di cui al comma in esame non si applica:

- al comparto sicurezza-difesa;
- ai Vigili del fuoco.

Articolo 9, commi 5-12

(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010". - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

I **commi da 5 a 12 dell'articolo 9** introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 5** estende al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50% (**comma 7**), per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del *turn over* (**comma 8**). Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 6**) e per gli enti di ricerca (**commi 9 e 10**). I **commi 11 e 12** stabiliscono modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni.

In particolare, il **comma 5** estende agli anni 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011.

Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) disponeva limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001).

Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

L'art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁷² ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011.

Da ultimo, l'art. 2, comma 206, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha escluso dalla limitazione suddetta i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel

⁷² "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Il comma 5 in esame prevede che anche nel 2012 e nel 2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potranno procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Il **comma 6** rende invece permanente il regime speciale in materia di *turn over* a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Come si è detto sopra, il decreto-legge 112/2008 ha stabilito una regola generale particolarmente stringente in materia di *turn over* (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). La legge finanziaria per il 2010 ha introdotto invece un regime speciale per i soli Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente).

Tuttavia tale regime speciale aveva carattere provvisorio, essendo previsto per i soli anni 2010, 2011 e 2012.

La disposizione in esame rende permanente, a decorrere dall'anno 2010, il regime speciale per le assunzioni nei suddetti Corpi.

Il **comma 7** apporta all'art. 66, comma 9, del decreto-legge 112/2008, una modifica conseguente alla proroga delle limitazioni del *turn over* disposta dal comma 5 dell'articolo in esame.

Come si è detto, l'art. 66, comma 7, del decreto-legge 112/2008 ha imposto limitazioni al *turn over* per gli anni 2010 e 2011. Il comma 9 di tale articolo prevedeva poi che per l'anno 2012, le amministrazioni pubbliche interessate dal blocco potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente.

Nel momento in cui il comma 5 dell'articolo 9 in esame ha ulteriormente prorogato la limitazione del *turn over* al 2013, si pone la necessità di posticipare

anche la decorrenza della disciplina di cui all'art. 66, comma 9, del decreto-legge 112/2008.

A ciò soccorre il comma in esame, che prevede che la meno rigida disciplina del 50% trovi applicazione nel 2014.

Il **comma 8** stabilisce che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni già interessate dalle limitazioni al *turn over* potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

La disposizione in esame prevede dunque che nel 2015 si ritorni al reintegro del *turn over* (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008), con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverà applicazione solo nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Il comma in esame dispone inoltre l'abrogazione dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Il **comma 9** modifica, per il 2011 e il 2012, il regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca.

L'art. 66, comma 14, prevedeva infatti che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca avrebbero potuto procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ossia entro il limite dell'80%) delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Il comma 9 in esame:

- limita tale regime più favorevole al solo 2010;
- prevede che per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente;

- stabilisce che nel 2014, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% e
- nella misura del 100%, a decorrere dal 2015.

Il **comma 10** fa salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207⁷³, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al suddetto comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 112/2008, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.

Il **comma 11** stabilisce che, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame ha la finalità di non penalizzare gli enti di piccole dimensioni.

Il **comma 12** chiarisce che tutte le assunzioni previste dai commi in esame - analogamente a quanto già previsto dall'art. 66, comma 10, del decreto-legge 112/2008 - sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

L'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁷³ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Articolo 9, comma 15
(Organico dei docenti di sostegno)

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Il comma in commento assicura per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso di situazioni con minorazioni di particolare gravità.

La relazione tecnica dichiara che la disposizione è volta al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, quindi, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6⁷⁴, del decreto-legge n. 112 del 2008⁷⁵.

L'articolo 3 della legge n. 104 del 1992⁷⁶ definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. In particolare il comma 3 dispone che, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La citata legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

⁷⁴ Il comma 6 dispone che dall'attuazione dell'articolo 64 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

⁷⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁷⁶ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008⁷⁷, all'articolo 2, comma 413, dispone che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto⁷⁸ adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Il successivo comma 414 prevede che la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno sia progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁷⁹.

La circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 38 del 2 aprile 2009⁸⁰ richiama l'art. 9 dello schema di decreto interministeriale allegato che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008, individua nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'a.s. 2006/2007. Detti posti sono comprensivi anche delle "deroghe" che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate. Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09 in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale allegato alla circolare ed è comprensivo degli spezzoni orario. Per l'anno scolastico 2009/2010 sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate variazioni a livello regionale, rese necessarie per perequare gli scostamenti

⁷⁷ L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

⁷⁸ In attuazione di quanto disposto è stato emanato il D.M. 24 aprile 2008, *Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009*, che ha previsto un totale di posti in organico di fatto per l'anno scolastico 2008-2009 pari a 90.882 (tabella E).

⁷⁹ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

⁸⁰ In relazione alla citata circolare, si ricorda che è pendente presso il TAR del Lazio il ricorso n. 1271/2009, che ha proposto con motivi aggiunti l'annullamento di detta circolare, ravvisando la nullità dello schema di decreto interministeriale ad essa allegato in quanto privo degli elementi essenziali (sottoscrizione, data, numero di protocollo); il TAR, con sentenza n. 7531/2009, ha disposto un'istruttoria in ordine al decreto, ordinando al MIUR una compiuta relazione sull'argomento.

esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Il comma 414 sopra menzionato prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi 63.347 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale allegato alla circolare è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. La seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo. In applicazione del comma 414 suddetto, allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F, che riporta la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Tabella E - Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico di diritto 2009/2010	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2009/2010	Totale posti in organico di fatto 2009/2010
	A	B	C=A+B
Abruzzo	1513	461	1.974
Basilicata	802	155	957
Calabria	2644	1.047	3.691
Campania	9780	2.176	11.956
Emilia R.	2975	2.925	5.900
Friuli V. G.	833	458	1.291
Lazio	5764	3.062	8.826
Liguria	1365	755	2.120
Lombardia	6071	5.481	11.552
Marche	1180	1.109	2.289
Molise	330	137	467
Piemonte	3586	2.500	6.086
Puglia	5601	1.934	7.535
Sardegna	1995	490	2.485
Sicilia	7612	4.183	11.795
Toscana	2636	2.014	4.650
Umbria	658	337	995
Veneto	3118	2.782	5.900
Totale	58.463	32.006	90.469

Tabella F - Sostegno
Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010

Regione	Organico di diritto 2008/09	Organico di diritto 2009/10	Organico di diritto 2010/11
	A	B	C
Abruzzo	1386	1513	1639
Basilicata	735	802	869
Calabria	2423	2644	2865
Campania	8963	9780	10597
Emilia R.	2727	2975	3224
Friuli V. G.	764	833	903
Lazio	5282	5764	6245
Liguria	1251	1365	1479
Lombardia	5564	6071	6578
Marche	1082	1180	1279
Molise	303	330	358
Piemonte	3287	3586	3886
Puglia	5133	5601	6069
Sardegna	1829	1995	2162
Sicilia	6976	7612	8247
Toscana	2416	2636	2857
Umbria	603	658	713
Veneto	2857	3118	3378
Totale	53.581	58.463	63.348

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato comma 413, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché l'illegittimità costituzionale del comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 37 del 13 aprile 2010⁸¹ dà conto della succitata sentenza, specificando che, secondo la Suprema Corte, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta deroga costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo

⁸¹ Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave. La *ratio* della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di *handicap* da cui è affetta la persona *de qua*.

In relazione a quanto sopra, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della suprema Corte, il Ministero si riserva di impartire ulteriori, specifiche disposizioni nella circolare sull'organico di fatto che dovranno scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

La suprema Corte - continua la circolare - non ha invece rivolto censure al comma 414 nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'a.s. 2010/11, ultimo anno del triennio, determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti.

Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale allegato alla circolare è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2010/11, comprensiva dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. Per completezza di quadro espositivo nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto. Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di *handicap* da cui è affetto l'alunno.

Tabella E - Sostegno
Organico di diritto anno scolastico 2010/2011 e incremento in organico di fatto,
salvo deroghe.

Regione	Organico di diritto 2010/11	Incremento da utilizzare in O. F. 2010/2011	Organico di fatto 2010/2011
	A	B	C
Abruzzo	1639	426	2065
Basilicata	869	89	958
Calabria	2865	834	3699
Campania	10597	1334	11931
Emilia R.	3224	2668	5892
Friuli V. G.	903	394	1297
Lazio	6245	2641	8886
Liguria	1479	657	2136
Lombardia	6578	5086	11664
Marche	1279	1031	2310

Regione	Organico di diritto 2010/11	Incremento da utilizzare in O. F. 2010/2011	Organico di fatto 2010/2011
	A	B	C
Molise	358	106	464
Piemonte	3886	2271	6157
Puglia	6069	1434	7503
Sardegna	2162	264	2426
Sicilia	8247	3183	11430
Toscana	2857	1833	4690
Umbria	713	288	1001
Veneto	3378	2582	5960
Totale	63.348	27.121	90.469

Articolo 9, commi 16 e 24

(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto

dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Il **comma 24** estende al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui al **comma 17** del presente articolo sulla soppressione delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Il **comma 16** - in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai suddetti **commi 17 e 24** - riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni annui a decorrere dal 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Articolo 9, commi 17-22

(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n.191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n.27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto

personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una *tantum*, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di

stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n.111.

Il **comma 17 dell'articolo 9** sospende - senza possibilità di recupero - le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Il **comma 18** ridetermina le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale. Il **comma 19** precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il **comma 20** prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2011. Il **comma 21** dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato. Il **comma 22** reca disposizioni riguardanti i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.

In particolare, il **comma 17** stabilisce che non si darà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui agli artt. 2, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁸².

L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 prevede in via generale la privatizzazione dell'impiego pubblico.

In deroga all'art. 2, comma 2, l'art. 3 elenca invece il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e

⁸² "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato - quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato; personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari).

Il comma in esame fa salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009).

L'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009 stabilisce che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli art. 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione in esame si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del predetto decreto legislativo 165/2001.

Conseguentemente, il **comma 18** - mediante la rideterminazione degli importi di cui all'art. 2, commi 13 e 14 della legge finanziaria per il 2010 relativi al 2011 e a decorrere dal 2012 - riduce la quantificazione degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per il personale contrattualizzato (**lettera a**) e per i miglioramenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico (**lettera b**)), nella maniera indicata dalle seguenti tabelle.

La relazione illustrativa afferma che le predette risorse sono riportate agli importi dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione

Personale contrattualizzato (in milioni di euro) - art. 2, comma 13 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) con importi rideterminati dal provvedimento in esame

	2010	2011	2012 (a decorrere)
Art. 2, comma 13, legge finanziaria 2010	215	370	585
Manovra 2010	215	313	313

Personale in regime di diritto pubblico (in milioni di euro) - art. 2, comma 14 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) con importi rideterminati dal provvedimento in esame

	2010	2011	2012 (a decorrere)
Art. 2, comma 14, legge finanziaria 2010	135	201	307
Di cui per le Forze armate e le Forze di polizia	79	135	214
Manovra 2010	135	222	222
Di cui per le Forze armate e le Forze di polizia	135	135	135

Il **comma 19** precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).

Come risulta dalla relazione tecnica, il rinvio al comma 16, contenuto nel comma in esame, deve essere letto invece come rinvio al comma 18.

Il **comma 20** stabilisce che gli oneri per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, di cui all'art. 2, comma 16, della legge finanziaria per il 2010, si devono adeguare a quelle indicate dal suddetto comma 18, lettera a), con riferimento al personale contrattualizzato dello Stato.

In altri termini, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale devono rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale non contrattualizzato.

L'art. 2, comma 16, della legge finanziaria per il 2010 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del citato decreto legislativo 165/2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Il **comma 21** stabilisce che - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/2001 (v. sopra) i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448⁸³.

L'art. 24 della legge 448/1998 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. Il criterio suddetto si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto

⁸³ *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*.

comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

Sono altresì esclusi successivi recuperi.

Per le categorie del suddetto personale in regime di diritto pubblico che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 165/2001, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici, le progressioni di carriera e i passaggi tra le aree.

In sintesi, per le categorie suddette la disposizione in esame dispone:

- il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;
- che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

Il **comma 22** reca disposizioni specifiche per personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27⁸⁴ (magistrati e avvocati e procuratori dello Stato).

In particolare, esso:

- conferma che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, nè acconti nè conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dall'art. 24 della legge 448/1998 (v. *supra*);
- al fine, però, di evitare che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinarsi degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio – di valenza programmatica – con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per l'anno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per l'anno 2010;

⁸⁴ "Provvidenze per il personale di magistratura".

- inoltre fermo restando il meccanismo di definizione dell'adeguamento retributivo come previsto dal suddetto art. 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l'intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;
- prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1° gennaio 2014.

Articolo 9, comma 23*(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)*

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Il **comma 23** stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

La relazione tecnica specifica che, per il predetto personale della scuola, è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa su sette posizioni economiche della durata media di circa 6 anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell'arco di 37 anni, a decorrere dall'anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni degli incrementi economici relativi ai passaggi alle classi stipendiali successive per tutto il personale in servizio.

Sulla base dei dati forniti dal Sistema informatico integrato del MEF in ordine agli oneri sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del citato personale, con riferimento agli anni 2004-2010, è stato calcolato un onere medio annuo lordo pari a 329 milioni che, prudenzialmente nello sviluppo del calcolo è stato arrotondato per difetto a 320 milioni di euro.

Ai fini del computo delle economie conseguenti è stata inoltre considerata la struttura stipendiale stabilita contrattualmente per il predetto personale, che prevede una progressione economica articolata in sette posizioni stipendiali per ciascun profilo professionale, come di seguito riportate:

1	da 0 a 2
2	da 3 a 8
3	da 9 a 14
4	da 15 a 20
5	da 21 a 27
6	da 28 a 34
7	da 35 in poi

Considerato che l'esclusione degli anni 2010, 2011, 2012 dal computo dell'anzianità utile per i passaggi stipendiali comporterebbe lo slittamento di tre anni del passaggio

nella classe stipendiale successiva e dei relativi incrementi economici, le economie stimate sull'intero arco temporale contrattualmente definito, risulterebbero le seguenti:

Stima degli effetti finanziari in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013- 2015	2016- 2021	2022- 2027	2028- 2033	2034- 2040	2041- 2047	2048- 2050	Totale
Lordo Stato	320	640	960*	800*	640*	480*	320*	160*	0	18.720
Netti	175,1	329,6	494,5	400	320	240	160	80	0	

*Economie di spesa in ragione d'anno

Ai fini del computo delle economie di spesa, per motivi prudenziali, non si sono valutati i risparmi conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo spettante al personale docente e ATA che sarà immesso in ruolo negli anni scolastici successivi all'a.s. 2009-2010, trattandosi di un dato allo stato attuale difficilmente quantificabile.

Articolo 9, commi 25-27
(Eccedenze di personale e mobilità)

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo

riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26 In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.

I **commi 25, 26 e 27 dell'articolo 9** prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194⁸⁵. Essi inoltre prevedono che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

Si ricorda preliminarmente che l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁸⁶ ha previsto che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, dovessero provvedere entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Il suddetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 194/2009 ha successivamente previsto che le suddette amministrazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedano:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.

Il **comma 25** introduce una disciplina per le unità di personale che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 194/2009 che deroga a quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁸⁷.

⁸⁵ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

⁸⁶ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁸⁷ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'art. 33 del decreto legislativo 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano eccedenze di personale che riguardi almeno 10 dipendenti sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale. La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. La procedura si conclude decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della

misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

Il comma in esame stabilisce invece che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi del suddetto art. 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.

Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.

* * *

Il comma in esame contiene inoltre una previsione che riguarda specificamente il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283⁸⁸.

In occasione dell'istituzione dell'Ente Italiano Tabacchi, che preludeva alla trasformazione dello stesso in s.p.a. e alla privatizzazione, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Al personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo sarebbe stato trasformato, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, era riconosciuto il diritto di essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale del ruolo ad esaurimento nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio si sarebbero dovute applicare le disposizioni sulla mobilità di cui agli artt. 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora riprodotte nel già ricordato art. 33 del decreto legislativo 165/2001, con conseguente applicazione degli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale.

Il suddetto personale che risultasse in esubero nelle pubbliche amministrazioni in cui è stato ricollocato non potrà dunque essere posto in mobilità.

⁸⁸ *"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani"*.

I suddetti soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 2011, saranno invece inquadrati, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

In alternativa a quanto stabilito dal comma 24 (in realtà, si tratta del comma 25), il **comma 26** prevede che le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009 (vedi sopra), possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

Come risulta dalla relazione illustrativa, il riferimento al comma 24, contenuto nel comma in esame, deve intendersi riferito al comma 25.

Fino al completo riassorbimento, il **comma 27** vieta alle amministrazioni interessate di procedere all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili ai sensi del comma 25.

Articolo 9, comma 28
(Spese per personale a tempo determinato)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di

cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il **comma 28 dell'articolo 9** riduce del 50% rispetto all'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

La disposizione si applica ai seguenti soggetti: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; agenzie, incluse le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti di ricerca; università; enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001.

E' fatto salvo l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

E' fatto salvo anche l'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, ai sensi del quale per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni è poi previsto un limite - sempre del 50% rispetto all'anno 2009 - per quanto concerne la spesa per il personale relativa a:

- contratti di formazione lavoro,
- altri rapporti formativi,
- somministrazione di lavoro,
- lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁸⁹ (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

* * *

Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

⁸⁹ "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

Le disposizioni di cui al comma in esame costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale stabilisce che per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Il comma in esame non si applica alla struttura tecnica di missione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (si ricorda che tale struttura è dispensata anche dalle regole in materia di organismi collegiali di cui all'art. 6, comma 1, del provvedimento in esame).

Articolo 9, comma 29

(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)

29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

L'**articolo 9, comma 29**, stabilisce che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni devono adeguare le loro politiche di reclutamento del personale alle disposizioni di cui allo stesso art. 9 del provvedimento in esame.

Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9, comma 30

(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

Il **comma 30** stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti dei provvedimenti normativi, volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155 della legge finanziaria per il 2004.

Il richiamato comma 155, al secondo periodo, autorizzava la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il quadro normativo relativo alle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e di polizia, viene richiamato in sintesi qui di seguito.

Le Forze armate italiane sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare

L'Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza⁹⁰.

Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti disposti dalla legge n. 189/1959⁹¹.

La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 16, definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

⁹⁰ Al riguardo, si ricorda che la legge n. 78 del 2000 reca *Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*. Si segnala, altresì, che il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, recante *Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78* ribadisce, all'articolo 2, che l'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalle norme in vigore.

⁹¹ Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*.

il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

I ruoli del personale non direttivo delle **Forze armate** sono definiti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante *Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.*

I ruoli del servizio permanente nelle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, sono i seguenti: ruolo dei volontari di truppa; ruolo dei sergenti; ruolo dei marescialli; ruolo dei musicisti.

Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all'articolo 9, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 196/1995.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante *Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.* Obiettivo del provvedimento è stato quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 196/1995, attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo originario, sia attraverso modifiche dell'articolato, sia attraverso l'introduzione di articoli aggiuntivi.

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell'**Arma dei carabinieri**, con esclusione del personale dirigente e direttivo, è regolata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198⁹², le cui disposizioni intendono realizzare un riallineamento della progressione di carriera e del trattamento economico del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto a quello delle altre Forze di Polizia.

Sono istituiti, nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, tre ruoli:

- il ruolo degli appuntati e carabinieri.
- il ruolo dei sovrintendenti;
- il ruolo degli ispettori.

Per quanto concerne sempre il quadro normativo relativo all'Arma dei Carabinieri, si osserva che la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all'articolo 9, ha conferito una specifica delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del citato D.Lgs. n. 198/1995.

⁹² Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, reca *Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.*

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83⁹³, con l'obiettivo di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 198/1995, attraverso il metodo della novellazione.

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199⁹⁴, come successivamente modificato da ulteriori provvedimenti legislativi.

Sono istituiti, nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, tre ruoli:

- il ruolo degli appuntati e finanziari.
- il ruolo dei sovrintendenti;
- il ruolo degli ispettori.

Anche le disposizioni relative all'inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del **Corpo della Guardia di finanza**, sono state oggetto della sopraccitata disposizione di delega contenuta nell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67⁹⁵, con l'obiettivo di realizzare una razionalizzazione del precedente impianto normativo

La legge 1° aprile 1981, n. 121⁹⁶ di riforma della **Polizia di Stato** ha delineato una nuova organizzazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull'ordinamento del personale.

Riguardo al personale la situazione antecedente vedeva la compresenza di quattro distinti ruoli: due a ordinamento militare, il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e il ruolo degli ufficiali medici, e due a ordinamento civile: il ruolo dei funzionari di P.S. (personale con qualifiche dirigenziali e direttive) e il Corpo della polizia femminile.

La legge di riforma ha smilitarizzato l'amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale. Questo è stato suddiviso in tre gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi. Questi sono:

- ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia;

⁹³ Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, reca *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.*

⁹⁴ Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca *Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.*

⁹⁵ Il D.Lgs. 28 febbraio-2001 n. 67, reca *Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.*

⁹⁶ L. 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*

- ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia;
- ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).

La disciplina dettagliata dell'amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.

In particolare, per il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati, ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335⁹⁷ che costituisce ancora la fonte di riferimento principale per la disciplina del personale non dirigenziale. Il DPR 335/1982 è stato modificato più volte, e in modo sostanziale dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197⁹⁸.

Il personale non dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli:

- agenti ed assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati);
- sovrintendenti;
- ispettori.

Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche (quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle singole qualifiche.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del Ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.

In attuazione della delega concessa al Governo con l'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ha disciplinato l'ordinamento del relativo personale, con l'istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo *status* del personale, ecc.

I ruoli non direttivi sono articolati in:

- ruolo degli agenti e assistenti;
- ruolo dei sovrintendenti;
- ruolo degli ispettori.

⁹⁷ D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*.

⁹⁸ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, *Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato*.

In relazione alla materia in esame si ricorda che sono attualmente all'esame della commissione difesa della Camera una serie di proposte di legge (A.C. 137 e abb.) recanti deleghe al governo per il riordino delle carriere delle forze di polizia e forze armate.

Articolo 9, comma 31
(Trattenimenti in servizio)

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le

risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'**articolo 9, comma 31**, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge 112/2008.

Scopo della norma, secondo la relazione, è quella di equiparare i trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni. Pertanto, qualora un'amministrazione soggetta a misure limitative delle assunzioni dovesse consentire trattenimenti in servizio, la stessa dovrà rinunciare ad un corrispondente numero di nuove assunzioni nello stesso anno.

L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503⁹⁹ attribuiva originariamente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

⁹⁹ "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

L'art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁰⁰ ha invece introdotto la facoltà dell'amministrazione di accogliere la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. E' stato inoltre previsto che la domanda di trattenimento vada presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Il decreto-legge 112/2008 ha inoltre previsto che le amministrazioni riconsiderassero, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto sopra, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Esso ha infine sancito la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, con obbligo dei dipendenti interessati al trattenimento di presentare una nuova istanza nei termini suddetti.

Il provvedimento in esame stabilisce che, fermo quanto disposto dal decreto-legge 112/2008, i trattenimenti in servizio di cui al suddetto provvedimento possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

Le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al contrario, i trattenimenti in servizio disposti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2011 sono privi di effetti.

Il comma in esame non si applica ai trattenimenti in ufficio dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

¹⁰⁰ *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 9, comma 32
(Conferma incarichi dirigenziali)

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si

applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

L'articolo 9, comma 32, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Resta fermo che al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Non si applicano eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/2009/G del 27 marzo 2009, all'esito dell'indagine sull'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, ha auspicato l'abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo del decreto legislativo 165/2001.

La disposizione in questione, inserita dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹⁰¹, prevede che l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

¹⁰¹ *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Articolo 9, comma 33

(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.

L'**articolo 9, comma 33**, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997:

- per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanziari;
- per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) reca all'articolo 12 disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

Esso prevede in particolare che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.

Le somme derivanti dall'applicazione del comma succitato, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al

personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività sopra citate.

Il fondo di assistenza per i finanzieri, istituito dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, è dotato di personalità giuridica, è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Il fondo ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

- a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
- b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
- c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
- d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
- e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;
- f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze è stato istituito dal DPR 17 marzo 1981, n. 211 che ha unificato in un unico ente di diritto pubblico, denominato appunto «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze» una serie di fondi di previdenza precedentemente previsti (a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, del personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, del personale delle dogane e del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette).

Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza sopra indicati. Al fondo è, altresì, iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:

- 1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della Guardia di finanza;
- 2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;
- 3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;

4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

La norma in esame prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, tale previsione sarebbe finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra il personale del Ministero dell'economia e delle finanze incidendo negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali, a seguito dell'unificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero, attuato con l'articolo 24 del DPR n. 43 del 2008.

La norma, inoltre, potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro», atteso che sentenze negative per l'Amministrazione sarebbero già state emesse da parte di alcuni tribunali.

Articolo 9, comma 34
(Indennità impiego operativo reparti di campagna)

34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.

Il **comma 34** prevede che a decorrere dal 2011 l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30%.

IL DPR 10 maggio 1996, n. 360 ¹⁰² all'art. 4, comma 2 prevede che al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita un'indennità mensile, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna.

Tale indennità è prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78¹⁰³ e rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del DPR 13 giugno 2002, n. 163¹⁰⁴.

L'art. 3, comma 1 della legge n. 78/83 stabilisce che l'indennità mensile di impiego operativo spetta nella misura del 115 per cento di quella base -stabilita dal primo comma dell'articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare- agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati:

- corpi d'armata;

¹⁰² Recante *Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.*

¹⁰³ Recante *Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.*

¹⁰⁴ Recante *Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.*

- divisioni;
- brigate e aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
- reparti elicotteri e reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (IT);
- comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
- unità di controllo operativo e unità di scoperta;
- centrali e centri operativi in sede protetta;
- unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Il medesimo art. 3 della legge n. 78/83, al comma 2, stabilisce poi che l'indennità mensile di impiego operativo spetta nella misura del 125 per cento dell'indennità mensile di impiego operativo di base agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta, sempre ai sensi del citato art. 3, comma 3, un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi.

Il richiamato art. 2, comma 1, della legge n. 78/83 stabilisce che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica -salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 per i titolari di altre indennità,- spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base, nella misura stabilita dalla tabella I allegata alla medesima legge per gli ufficiali e i sottufficiali, nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Di seguito viene riprodotta la Tabella 1 allegata al DL n. 78/83 come sostituita, a decorrere dal 1° dicembre 1995, dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.

INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

-----+-----+-----

N.	Fasce di gradi per ruoli				Misure mensili lorde
	Ufficiali	Marescialli	Sergenti	Volontari in SPE	
I	Ten. Col.+29				780.000
II	Ten. Col.+25				720.000
III	Ten. Col. Magg+25 Cap.+29 Ten.+29	Aiut.+29			665.000
IV	Magg. Cap.+25 Ten.+25	Aiut.+25			645.000
V	Cap. Ten.+15	Aiutante M.llo Ca.+25			580.000
VI		M.llo Capo	S.M. Capo		540.000
VII		M.llo Ord.+15			500.000
VIII		M.llo Ord.+10			460.000
IX			S.M.+15	C.M.C.S.	445.000
X	Ten.+2				400.000
XI		M.llo Ord.		C.M. Scelto	350.000
XII	Ten.				320.000
XIII	S. Ten.+2	M.llo+5	S.M.	C.M. Capo	288.000
XIV	S. Ten.	M.llo			260.000
XV			Serg.		220.000
XVI			I Cap. Magg.		200.000

Articolo 9, comma 35
(Indennità di comando navale)

35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

Il **comma 35** dell'art. 9 prevede che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziare, in conformità all'art. 7, comma 10 del d.lgs. 195/1995.

Il DPR n. 164 del 2002, recante *Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003*, all'art. 52, comma 3 prevede che, ai fini della corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale -delle Forze di polizia ad ordinamento militare (dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate- che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge n. 78 del 1983¹⁰⁵ (sulle indennità operative), si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato art. 10 della legge n. 7/8/1983 stabilisce che agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta un'indennità mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo base, stabilita dalla tabella I allegata alla legge (v. *supra*, scheda di lettura del comma 34).

Tale determinazione deve -alla luce della presente norma interpretativa- tener conto delle risorse appositamente stanziare, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 10 del d.lgs. 195/1995.

¹⁰⁵ Recante *Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.*

Il d. lgs. 195 del 1995¹⁰⁶, all'art. 7, comma 10 prevede che l'ipotesi di accordo sindacale riguardante i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di DPR di cui ai commi 5 e 7, rispettivamente riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, siano corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Sui costi esorbitanti si può pronunciare il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il CNEL). Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.

L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio.

In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei DPR che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle forze di polizia e forze armate, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

Dalla relazione illustrativa si apprende che l'attuale formulazione dell'art. 52 del DPR citato non ha consentito a tutt'oggi l'individuazione dei titolari, in quanto risultano insufficienti le risorse stanziare a tale scopo, riportate nella relazione tecnica al citato DPR. Pertanto si renderebbe necessario il presente intervento normativo interpretativo, volto a chiarire come l'individuazione dei destinatari di tale indennità vada ricompresa nell'ambito delle risorse stanziare a tale scopo. Tale chiarimento si renderebbe necessario "soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi".

¹⁰⁶ Recante *Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.*

Articolo 9, comma 36
(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo 9, comma 36**, detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame si rende necessaria in quanto l'applicazione agli enti di nuova istituzione del principio generale in virtù del quale le nuove assunzioni sono autorizzate in relazione alle cessazioni determinerebbe l'impossibilità dei nuovi enti di procedere ad assunzioni.

Nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione, gli enti suddetti possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite:

- del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque,
- nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

Sono fatte tuttavia salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva.

Ai fini del comma in esame, gli enti in questione predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9, comma 37

(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Il comma 37 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame, le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009¹⁰⁷ saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

La relazione tecnica specifica che la norma, nell'ambito della procedura contrattuale 2013-2015 e attuabile nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione vigente, non determina oneri aggiuntivi.

¹⁰⁷ Reperibile su
<http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/06d2ac28da6fa19ec1256c050034b57e/f975e45b2b9df88cc12573a20052d9a3>

Articolo 10, comma 1

(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)

1. Per le domande presentate dal 1° comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2010 la percentuale di novembre 1988, n. 509 e' elevata nella invalidita' prevista dall'articolo 9, misura pari o superiore all'85 per cento.

Il **comma in esame** incrementa da 74 a 85 punti il tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno di invalidità (assegno di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118¹⁰⁸, e successive modificazioni).

L'elevamento concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.

L'assegno di invalidità in oggetto costituisce un trattamento assistenziale, riconosciuto in favore degli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, che non svolgano attività lavorativa e nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore alla percentuale suddetta; ai fini della concessione del trattamento, il reddito personale non deve superare un determinato limite, pari a 4.408,95 euro nel 2010.

Si ricorda che la misura dell'assegno è pari, nel 2010, ad euro 256,67 mensili¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

¹⁰⁹ L'assegno è corrisposto in tredici mensilità.

Articolo 10, comma 2

(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il **comma 2** estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS le norme¹¹⁰ sulle possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti vigenti per le prestazioni corrisposte dall'INAIL (nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Tali norme prevedono che, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, l'Istituto possa rettificare la medesima prestazione, entro un limite di dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato¹¹¹. Il termine non trova applicazione nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati giudizialmente. In ogni caso, non si dà luogo al recupero delle somme indebitamente corrisposte, salvo il caso di dolo dell'interessato.

Come osservano le relazioni illustrative e tecniche allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto, l'attuale normativa sui trattamenti assistenziali e previdenziali interessati dall'estensione di cui al comma 2 contempla soltanto la procedura di revisione (dei requisiti), ma non una procedura di rettifica.

¹¹⁰ Di cui all'art. 55, comma 5, della L. 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e all'art. 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

¹¹¹ In caso di errore non più rettificabile, continuano ad essere corrisposte le prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

Articolo 10, comma 3

(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le

relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

Il primo periodo del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, estende agli esercenti una professione sanitaria - che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, successivamente revocati per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari - l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da quattrocento a milleseicento euro di cui al comma 1 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001¹¹². **Il successivo secondo periodo del medesimo comma** riprende quindi la formulazione del comma 2 del predetto articolo 55-quinquies in tema di risarcimento del danno, adeguandola

¹¹² Il comma 1 del citato articolo 55-quinquies risulta così formulato: "*Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.*".

al diverso contesto di riferimento¹¹³. **Il terzo e il quarto periodo** del comma 3 prevedono poi rispettivamente l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contabile, nonché l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo 55-quinquies¹¹⁴.

In merito alla formulazione del comma 3 dell'articolo 10, va osservato che l'identificazione della condotta incriminata nell'aver "intenzionalmente" attestato falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, implica la rilevanza penale, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, delle sole ipotesi di dolo intenzionale. Si tratta - come noto - di una soluzione che ha il suo precedente di maggior rilievo nella formulazione dell'articolo 323 del codice penale come sostituito dalla legge n. 234 del 1997 e la cui portata normativa si sostanzia propriamente nell'attribuire rilevanza penale ai soli casi in cui l'evento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato (in questa fattispecie dovrebbe ritenersi tale l'indebita percezione dei predetti trattamenti economici)¹¹⁵ è rappresentato e voluto dall'agente come conseguenza diretta e immediata della propria condotta e obiettivo primario da costui perseguito, con la conseguente esclusione delle ipotesi di dolo eventuale e di dolo indiretto^{116 117}. Ciò premesso, deve rilevarsi che una specificazione dell'elemento soggettivo del reato mediante il riferimento alla nozione di dolo intenzionale non è però contenuta nella disposizione di cui al già ricordato

¹¹³ Il comma 2 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che "nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione."

¹¹⁴ Il comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che "la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati."

¹¹⁵ Le considerazioni qui esposte varrebbero comunque anche nell'ipotesi - che però non sembrerebbe giustificata né dalla lettera del comma 3, né da una valutazione di carattere sistematico - in cui il carattere dell'intenzionalità fosse riferito alla sola azione dell'attestare falsamente.

¹¹⁶ La nozione di dolo indiretto è qui utilizzata con riferimento alle ipotesi in cui l'evento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, pur non costituendo l'obiettivo intenzionale della condotta dell'agente, ne costituisce però, secondo un normale nesso di causalità, la conseguenza probabile (si veda in tal senso, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8745 del 02-08-2000 e Cass. pen. Sez. V, n. 19195 del 30-01-2001).

¹¹⁷ Pur con oscillazioni terminologiche, si veda per la ricostruzione in questo senso della nozione di dolo intenzionale Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 8745 del 02-08-2000; Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 38498 del 18-11-2002; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 42839 del 18-12-2002; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 33068 del 05-08-2003; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 21443 del 15-10-2003; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 21091 del 05-05-2004; Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 35859 del 07-05-2008.

articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi la formulazione del comma 3 in esame determina sul punto in questione una significativa differenza rispetto alla previsione normativa che viene assunta come modello di riferimento, differenza le ragioni della quale non sono immediatamente evidenti, nè vengono esplicitate nella relazione di accompagnamento. In questa stessa prospettiva non può inoltre non rilevarsi che il disposto del predetto comma 3 è incentrato esclusivamente sulla condotta dell'esercente una professione sanitaria, senza alcun riferimento alla condotta dell'effettivo percettore della prestazione indebitamente erogata. Anche in questo caso deve riscontrarsi una differenza con la formulazione della disposizione di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001. A prescindere dall'applicabilità delle disposizioni generali in tema di concorso nel reato - per cui in ogni caso, verosimilmente, il percettore della prestazione risponderebbe comunque del reato di cui al comma 3 in esame - va sottolineata l'inopportunità di formulazioni normative significativamente diverse laddove il legislatore non intenda perseguire effetti normativi differenziati, come sembrerebbe doversi presumere nel caso in esame, per le incertezze che ciò può naturalmente determinare in sede interpretativa. Ove invece dovesse ritenersi il contrario - e fosse cioè intenzione del legislatore prevedere un trattamento differenziato dell'indebito percettore della prestazione nell'ipotesi di cui al comma 3 in esame rispetto all'indebito percettore della retribuzione nell'ipotesi di cui al predetto articolo 55-quinquies - la formulazione del medesimo comma 3 parrebbe a tal fine insufficiente¹¹⁸ e sarebbe allora auspicabile che il legislatore ne esplicitasse in via ulteriore il contenuto.

¹¹⁸ Al riguardo deve ribadirsi ancora una volta il rilievo delle norme generali in tema di concorso nel reato, che rendono in concreto estremamente improbabile - se non impossibile - che l'indebito percettore della prestazione non risponda (anche) del nuovo reato di cui al comma 3 in esame, ai sensi degli articoli 110 e seguenti del codice penale.

Articolo 10, comma 4
(Piano di controlli in materia di invalidità civile)

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' così' modificato:

«Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.»

Il **comma in esame** prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 200.000 posizioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Le verifiche in oggetto concernono i titolari dei benefici economici assistenziali di invalidità civile e sono disposte in via aggiuntiva rispetto all'ordinaria attività di accertamento (da parte dell'INPS) della permanenza dei requisiti sanitari e di reddito. Tale programma straordinario è effettuato dall'Istituto con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si ricorda che un programma straordinario è stato già disposto per l'anno 2010 da parte dell'art. 20, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102¹¹⁹, e successive modificazioni - comma qui oggetto di novella -. Il piano di controlli per il 2010 è disciplinato in termini identici a quelli ora previsti per gli anni 2011 e 2012, ad eccezione dell'obiettivo relativo al numero annuo di verifiche (che per il 2010 è fissato in 100.000, anziché in 200.000).

¹¹⁹ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

Articolo 10, comma 5
(Alunni in situazione di handicap)

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di

handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Il comma in esame definisce puntualmente la procedura relativa alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap*, che deve essere accertata dalle aziende sanitarie mediante specifici accertamenti collegiali.

La disposizione prevede le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di *handicap*, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992¹²⁰, rendendo più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile avente diritto al docente di sostegno.

La relazione tecnica specifica che la norma non comporta effetti finanziari.

L'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, al comma 1, definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

¹²⁰ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il comma 3 dispone che, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

L'art. 12 della citata legge n. 104 stabilisce, al comma 5, che all'individuazione dell'alunno come persona handicappata e all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di *handicap* e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. Il successivo comma 6 prevede che alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguano, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Ai sensi del comma 8, il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento.

L'art. 13 della legge n. 104 prevede, al comma 1, che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizzi, tra l'altro, anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano accordi di programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.

Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap*, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Si ricorda che la legge finanziaria 2003¹²¹, all'art. 35, comma 7, prevede che, ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di *handicap* si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di *handicap* particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap* di cui al predetto articolo 3. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di *handicap* provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In attuazione di detta disposizione è stato emanato il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, che reca le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*.

La disposizione in commento precisa che nel verbale che accerta la situazione di *handicap* deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, tenendo conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità. I membri del collegio accertante sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104.

Nell'elaborazione del piano educativo individualizzato devono essere indicate proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate esclusivamente all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura di altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

¹²¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*.

Articolo 11, commi 1 e 2

(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 14, in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.

I **commi 1 e 2** recano alcune norme per le regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo sanitario (firmati dalla regione medesima, dal Ministro

dell'economia e delle finanze e dal Ministro della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. 30 dicembre 2004, n. 311¹²², e successive modificazioni).

Il **comma 1** riguarda le regioni per le quali non venga verificato positivamente il conseguimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale di cui all'art. 1, comma 77, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹²³, e non siano sottoposte a commissariamento; lo standard suddetto è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento ovvero al valore, inferiore a 5 punti percentuali, per il quale gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione garantiscano la copertura integrale del disavanzo medesimo.

Alle regioni così individuate il comma 1 consente di richiedere la prosecuzione del piano di rientro, per una durata non superiore al triennio 2010-2012, ai fini del completamento dei programmi operativi (concernenti, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale).

La prosecuzione e il completamento del piano costituiscono condizioni per l'attribuzione in via definitiva (in termini di competenza e di cassa) della quota di risorse finanziarie già subordinata, a legislazione vigente, alla piena attuazione del piano. Tale prescrizione si applica anche nell'ipotesi in cui la quota di risorse sia stata, in tutto o in parte, oggetto di anticipazione¹²⁴ in favore della regione.

Il **comma 2** concerne le regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operi il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo.

Si prevede che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e predisponga un piano che definisca modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi.

Si pone, inoltre, un divieto di intraprendere o proseguire, fino al 31 dicembre 2010, azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni in oggetto.

Si ricorda che tale divieto era già previsto, per l'anno 2010, dall'art. 2, comma 89, della citata L. n. 191 del 2009, ma esso ha poi trovato applicazione solo per i primi due mesi dell'anno, in virtù della novella di cui all'art. 1, comma 23-*vicies*,

¹²² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

¹²³ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

¹²⁴ Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'art. 6-*bis*, commi 1 e 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25¹²⁵.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, il divieto è inteso ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o addirittura impediscano l'attuazione del piano di pagamenti suddetto.

Si ricorda che il divieto in oggetto per l'anno 2010 costituisce uno degli impegni assunti dallo Stato nell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012¹²⁶.

Il **comma 2** in esame - al contrario della formulazione del citato comma 89 - non recepisce le altre previsioni dell'Intesa in merito, secondo le quali: i pignoramenti eventualmente già eseguiti non vincolerebbero gli enti debitori ed i tesoreri (i quali potrebbero disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti); i debiti insoluti produrrebbero, nel periodo di vigenza del divieto, esclusivamente gli interessi legali (fatti salvi gli accordi tra le parti relativi a tassi di interesse inferiori).

¹²⁵ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

¹²⁶ Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 3 dicembre 2009. Riguardo al divieto in esame, cfr. l'art. 13, comma 15, lettera a), dell'Intesa.

Articolo 11, comma 3

(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)

3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati."

Il **comma 3** concerne il recupero delle anticipazioni di tesoreria, erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia per il finanziamento della spesa sanitaria.

La norma esclude che il recupero possa essere effettuato a valere sui proventi derivanti dagli eventuali interventi adottati dalla regione in materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui al **comma 3** è introdotto in base alla considerazione che il costo del debito sostenuto dalle regioni è maggiore di quello pagato dallo Stato con il ricorso al mercato.

Articolo 11, comma 4

(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)

4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il **comma 4** concerne gli eventuali acquisti di beni e servizi operati dalle aziende sanitarie locali e da quelle ospedaliere al di fuori del sistema delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento.

Si dispone che tali acquisti siano oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Si ricorda che le convenzioni suddette sono stipulate tra un'impresa prescelta e la CONSIP S.p.A. o le centrali di acquisto costituite dalle regioni¹²⁷.

Una norma già vigente¹²⁸, richiamata dal presente **comma 4**, prevede che nel monitoraggio della spesa sanitaria (relativa alle singole regioni) si attribuisca separata evidenza (tra l'altro) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento.

Si osserva che, in merito alla disciplina delle convenzioni e delle centrali di acquisto regionali, il **comma 4** richiama l'art. 59 della L. 23 dicembre 2000, n. 388¹²⁹, i cui commi qui di interesse sono stati abrogati dall'art. 1, comma 458, della L. 27 dicembre 2006, n. 296¹³⁰; *il rinvio andrebbe, quindi, sostituito con il richiamo ai commi da 455 a 457 del citato art. 1 della legge n. 296.*

¹²⁷ Tali centrali possono essere costituite anche unitamente da più regioni.

¹²⁸ Di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*) convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405.

¹²⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

¹³⁰ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

Articolo 11, commi 5-12

(Norme in materia di spesa farmaceutica e Incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)

5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:

a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010;

b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle

specialita' medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede: a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un

importo su base annua pari a 600 milioni di euro; b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.

8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

9. A decorrere dall'anno 2011, l'erogabilita' a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica,

dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parita' di dosaggio, forma farmaceutica ed unita' posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu' basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo piu' basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.

10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.

11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

attribuiscono priorit  all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei principi attivi utilizzati.

12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del

finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

I **commi da 6 a 11** recano norme in materia di spesa farmaceutica.

Le economie derivanti da tali disposizioni, ai sensi del **comma 5**, sono pari a 300 milioni di euro per il 2010 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2011.

Riguardo all'anno 2010, il medesimo **comma 5** incrementa di 250 milioni di euro il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, in modo che tale valore e l'importo dell'economia suddetta - unitamente alle risorse aggiuntive gi  stanziare dalla legge finanziaria 2010¹³¹ - soddisfino integralmente la misura dell'incremento delle risorse in materia per il 2010, prevista dall'art. 1, comma 2, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012¹³².

Riguardo agli anni 2011 e successivi, il **comma 12** specifica che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale   ridotto di 600 milioni di euro annui, in relazione alle economie derivanti dai **commi da 6 a 11**.

Il **comma 6** concerne (con riferimento ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) e lo sconto sulla quota di spettanza del farmacista.

In primo luogo, le quote di spettanza del grossista e del farmacista, attualmente pari a 6,65 punti e a 26,7 punti¹³³, sono rideterminate in 3 punti e in 30,35 punti; la somma algebrica delle due quote resta, quindi, pari a 33,35 punti. Si ricorda che, per i medicinali cosiddetti equivalenti¹³⁴, tali quote hanno un

¹³¹ Cio , dall'art. 2, comma 67, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

¹³² Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 3 dicembre 2009.

¹³³ Cfr. l'art. 1, comma 40, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), e successive modificazioni, e l'art. 13, comma 1, lettera b), del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

¹³⁴ I medicinali equivalenti (ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 - *Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria* - convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e dell'art. 1-bis del D.L. 27 maggio 2005, n. 87 - *Disposizioni urgenti per il prezzo di farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale* - convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 149) sono costituiti dai farmaci con obbligo di prescrizione medica e che non siano mai stati coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto, aventi (rispetto ad altri medicinali) eguale composizione in principii attivi, nonch  eguali forma farmaceutica, via di somministrazione, modalit  di

valore di limite minimo, in quanto, essendo, per essi, la quota di spettanza dell'azienda farmaceutica pari a 58,65 punti (anziché a 66,65 punti), residuano 8 punti, che farmacisti e grossisti si distribuiscono secondo le regole di mercato.

In secondo luogo, il **comma 6** incrementa di 3,65 punti (sempre commisurati sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA¹³⁵) la quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto (a valere sulla quota di spettanza del farmacista). Si ricorda che la misura dello sconto varia a seconda della fascia di prezzo in cui si collochi il medicinale e a seconda che la farmacia superi o meno determinati limiti di fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA)¹³⁶.

Il **comma 7** prevede l'adozione di alcuni interventi da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Essi consistono:

- a) nell'individuazione dei medicinali che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, debbano transitare dall'assistenza farmaceutica ospedaliera a quella farmaceutica territoriale, con un effetto finanziario (di passaggio di oneri dall'una all'altra forma di assistenza) pari a 600 milioni di euro annui.

Il transito ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei farmaci in oggetto.

Tale passaggio di medicinali avviene - come confermano le stime finanziarie della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - senza una variazione del limite di spesa relativo all'assistenza farmaceutica territoriale.

Il limite di spesa suddetto, a livello nazionale ed in ogni singola regione, è pari, a decorrere dal 2010¹³⁷, al 13,3 per cento - la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.

Si ricorda che l'assistenza farmaceutica territoriale comprende sia la somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte

rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie. Ai fini qui in oggetto, hanno rilievo solo le coperture brevettuali inerenti al principio attivo (ai sensi dell'art. 2, comma 99, della L. 23 dicembre 2009, n. 191).

¹³⁵ Si tiene qui conto del prezzo al lordo dell'eventuale *ticket*.

¹³⁶ Cfr. il citato art. 1, comma 40, della L. n. 662, e successive modificazioni.

¹³⁷ Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

del Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto¹³⁸ e la distribuzione in dimissione ospedaliera¹³⁹;

- b) nella predisposizione - sulla base dei dati desumibili dal sistema della Tessera sanitaria¹⁴⁰ - di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva; queste ultime sono individuate con riferimento alle regioni aventi il miglior risultato, in termini di percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, o comunque a prezzo minore, rispetto al totale dei farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica equivalente.

Le tabelle in oggetto sono intese a fornire alle regioni strumenti di programmazione e controllo, idonei al conseguimento di un'economia di spesa pari ad almeno 600 milioni di euro annui (i quali restano a disposizione dei Servizi sanitari regionali).

Il **comma 8** demanda ad un accordo sancito (su proposta del Ministro della salute) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie (anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti) nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

I **commi 9 e 10** concernono i farmaci cosiddetti equivalenti¹⁴¹, ferma restando l'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto (cfr. la precedente nota).

Il **comma 9** introduce, a decorrere dal 2011, per i farmaci equivalenti, un limite numerico di inclusione nell'ambito dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, limite pari a 4 specialità medicinali.

Queste ultime sono individuate dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, in base al minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione.

¹³⁸ Cioè, la distribuzione effettuata, per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale, da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

¹³⁹ In caso di mancato rispetto del limite suddetto, operano i meccanismi correttivi di cui all'art. 5 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

¹⁴⁰ Di cui all'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

¹⁴¹ I medicinali equivalenti (ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e dell'art. 1-*bis* del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 149) sono costituiti dai farmaci con obbligo di prescrizione medica e che non siano mai stati coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto, aventi (rispetto ad altri medicinali) eguale composizione in principi attivi, nonché eguali forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie.

La limitazione di cui al presente comma 9, come accennato, non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto. *Non appare chiaro, tuttavia, se si debba tener conto di tali medicinali ai fini del computo (per gli altri farmaci ad essi equivalenti) del limite di 4 specialità. Per un altro dubbio interpretativo relativo alla copertura brevettuale, cfr. qui infra.*

Resta ferma, nell'ambito delle specialità medicinali incluse dall'Agenzia nel suddetto massimale, la disciplina che limita il rimborso (da parte del Servizio sanitario nazionale) fino a concorrenza del prezzo più basso (tra i farmaci in oggetto)¹⁴².

Le economie derivanti dal **comma 9** restano nella disponibilità dei Servizi sanitari regionali.

Il **comma 10** reca una riduzione, nella misura del 12,5 per cento, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

La riduzione non si applica - oltre che, come detto, ai medicinali originariamente coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto - ai farmaci il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008 e a quelli il cui prezzo attuale (alla data - *dovrebbe intendersi* - di entrata in vigore del presente decreto) sia pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto osserva che il carattere transitorio di tale riduzione è connessa alla successiva applicazione del limite numerico di cui al precedente **comma 9**.

Si rileva che, con riferimento ad una analoga norma¹⁴³ di riduzione del prezzo dei medicinali equivalenti per una parte dell'anno 2009, l'art. 2, comma 99, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹⁴⁴, aveva poi disposto, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che, ai fini dell'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto, avessero rilievo solo le coperture brevettuali inerenti al principio attivo. *Appare opportuno chiarire se quest'ultima limitazione si applichi o meno ai fini delle norme di cui ai presenti commi 9 e 10.*

Il **comma 11** prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all'Agenzia Italiana del Farmaco attribuiscono priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati.

¹⁴² Disciplina di cui al citato art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, e successive modificazioni.

¹⁴³ Di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

¹⁴⁴ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*

Articolo 11, commi 13 e 14

(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)

13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

14. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in

giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I **commi 13 e 14** concernono gli indennizzi di cui all'art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210¹⁴⁵, e successive modificazioni, in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie).

Tali soggetti hanno diritto ad un assegno per quindici anni, determinato secondo i criteri di cui al citato art. 2 della L. n. 210¹⁴⁶.

L'assegno è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Il presente **comma 13** esclude che tale importo integrativo sia rivalutato in relazione al tasso di inflazione (al contrario, dunque, dell'assegno suddetto, che è adeguato in base al tasso di inflazione programmato).

Tale esclusione ha carattere di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo). Il **comma 14** fa salvi: gli effetti delle sentenze passate in giudicato, limitatamente a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto¹⁴⁷; gli altri effetti prodottisi fino alla suddetta data di entrata in vigore.

¹⁴⁵ *Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.*

¹⁴⁶ I soggetti hanno altresì diritto ad un assegno *una tantum* per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e il conseguimento dell'indennizzo summenzionato.

Qualora dalla vaccinazione o dalla patologia sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno quindicennale ed un assegno *una tantum*.

Ulteriori benefici sono riconosciuti per alcune delle categorie di soggetti in esame da parte di altri interventi legislativi.

¹⁴⁷ Riguardo alla giurisprudenza in merito, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto.

Articolo 11, comma 15 *(Tessera sanitaria)*

15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze

cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Il **comma in esame** concerne la fase transitoria di "assorbimento" della Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi.

Riguardo a tale fase, si ricorda che l'art. 50, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326¹⁴⁸, e successive modificazioni, prevede che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie¹⁴⁹, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della Tessera sanitaria nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi.

Il presente comma dispone che, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione del rinnovo delle Tessere sanitarie in scadenza, curi la generazione e la progressiva consegna della Tessera sanitaria-Carta nazionale dei servizi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B¹⁵⁰ del D.M. 11 marzo 2004¹⁵¹, e successive modificazioni. A

¹⁴⁸ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

¹⁴⁹ Ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

¹⁵⁰ Tale Allegato B concerne le caratteristiche tecniche delle Tessere sanitarie adottate da alcune Regioni.

¹⁵¹ *Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS).*

tal fine, viene autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Si osserva che il comma in esame richiama l'Allegato B del D.M. 19 aprile 2006, mentre dovrebbe richiamare l'Allegato B del D.M. 11 marzo 2004 (decreto oggetto di modifiche e integrazioni da parte di successivi decreti, tra cui quello del 19 aprile 2006).

Articolo 11, comma 16
(Trasmissione telematica delle ricette mediche)

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,

commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Il **comma 16** reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del Servizio sanitario nazionale.

Si prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti in materia¹⁵², il Ministero dell'economia e delle finanze curi l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del D.M. 26 febbraio 2010¹⁵³.

¹⁵² Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previsti dall'art. 50, comma 5-bis, ultimo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

¹⁵³ *Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.*

Articolo 12, commi 1-6

(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,

trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione".

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento

pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età .

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e

7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

I commi da 1 a 6 in esame modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici. In particolare, il **comma 1** concerne le pensioni di vecchiaia, il **comma 2** le pensioni di anzianità, il **comma 3** i trattamenti derivanti da totalizzazione, mentre i **commi da 4 a 6** recano alcune esclusioni dalla nuova disciplina.

Le modifiche di cui ai **commi 1 e 2** si applicano con riferimento ai soggetti che maturino il diritto al relativo trattamento pensionistico dopo il 31 dicembre 2010.

In base a tali commi, il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità (ivi compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) è pari:

- per i lavoratori dipendenti, a dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

- per gli iscritti alle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi o alla Gestione separata INPS¹⁵⁴ (artigiani, esercenti attività commerciali, lavoratori autonomi agricoli, altri lavoratori autonomi¹⁵⁵ e collaboratori in forma coordinata e continuativa), diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

Nella normativa vigente¹⁵⁶, formulata limitatamente agli anni 2008-2011¹⁵⁷, i termini della decorrenza della pensione di vecchiaia (rispetto alla data di maturazione dei requisiti) possono variare da 3 a 6 mesi per i lavoratori dipendenti¹⁵⁸ e da 6 a 9 mesi¹⁵⁹ per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i lavoratori autonomi agricoli e gli iscritti alla suddetta Gestione separata¹⁶⁰.

Riguardo alle pensioni di anzianità (ivi compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo in presenza di un'età inferiore al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia), i termini di decorrenza nella normativa vigente¹⁶¹ possono variare (sempre rispetto alla data di maturazione dei

¹⁵⁴ Gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*).

¹⁵⁵ Riguardo a questi ultimi, si ricorda che nella suddetta Gestione separata INPS rientrano le attività di lavoro autonomo (esercitate per professione abituale, benché non esclusiva) per le quali non vige l'obbligo di iscrizione ad un'altra forma pensionistica obbligatoria.

¹⁵⁶ Di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (*Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*).

¹⁵⁷ Più precisamente, la normativa si applica a coloro che conseguono, in base alla medesima normativa, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 1 della L. n. 247, il "Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono (...) al pensionamento di vecchiaia (...), la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime".

¹⁵⁸ In particolare: "qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo".

¹⁵⁹ In particolare: "qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo".

¹⁶⁰ Cfr., riguardo a questi ultimi, il messaggio INPS n. 30293 del 31 dicembre 2007.

¹⁶¹ Di cui all'art. 1, comma 7, lettere c) e d), della L. 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

requisiti): da 6 a 12 mesi¹⁶² per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla Gestione separata (che non siano iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria); da 12 a 18 mesi¹⁶³ per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i lavoratori autonomi agricoli e gli iscritti alla Gestione separata che siano iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria¹⁶⁴. Con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti, i termini di decorrenza variano, invece, da 3 a 6 mesi in caso di maturazione del requisito di 40 anni di contribuzione (e sempre che l'età anagrafica sia pari o superiore a 57 anni¹⁶⁵)¹⁶⁶.

Il **comma 3** - novellando per intero l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42¹⁶⁷ - modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (cioè, dal meccanismo in base al quale ogni gestione corrisponde all'iscritto la quota di pensione di propria competenza, in relazione all'anzianità contributiva ivi maturata¹⁶⁸).

La novella equipara, per i termini di decorrenza, tali trattamenti a quelli liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi¹⁶⁹ (per le pensioni relative a questi ultimi, i precedenti **commi 1 e 2** prevedono, come detto, un termine dilatorio di 18 mesi). La norma previgente disponeva, invece, che i

¹⁶² In particolare: "qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo (...); qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo".

¹⁶³ In particolare: "qualora risultino in possesso dei requisiti (...) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo".

¹⁶⁴ Cfr., riguardo a questi ultimi, il messaggio INPS n. 30293 del 31 dicembre 2007.

¹⁶⁵ Qualora non sussista tale requisito anagrafico, i termini possono variare da 3 a 12 mesi (cfr. la nota seguente).

¹⁶⁶ La disciplina sui termini di decorrenza dei pensionamenti anticipati con 40 anni di contribuzione è posta dall'art. 1, commi 4 e 5, della L. n. 247, con riferimento a coloro che conseguono, in base alla medesima normativa, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011 (cfr. *supra* per l'analoga previsione relativa alla pensione di vecchiaia).

Ai sensi del suddetto comma 4, il "Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione (...), la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime".

Più in particolare, il lavoratore (dipendente) che risulti essere in possesso del requisito dei 40 anni di contribuzione entro il primo trimestre dell'anno può accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno (in ipotesi contraria, valgono le norme che qui seguono); in caso di conseguimento entro il secondo trimestre, può accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre (in ipotesi contraria, il termine è posto al 1° gennaio dell'anno successivo); in caso di conseguimento entro il terzo trimestre, può accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; in caso di conseguimento entro il quarto trimestre, può accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo.

¹⁶⁷ *Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.*

¹⁶⁸ Il pagamento delle quote è effettuato dall'INPS, fermo restando che gli oneri di ogni quota sono a carico della gestione competente.

¹⁶⁹ Artigiani, esercenti attività commerciali, lavoratori autonomi agricoli.

trattamenti in oggetto decorressero dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

La novella conferma il principio¹⁷⁰ di decorrenza della pensione ai superstiti (anche se derivante da totalizzazione) dal mese successivo a quello di decesso del dante causa e specifica che il trattamento di inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

I **commi da 4 a 6** dispongono che le norme in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuino ad applicarsi nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva (per il pensionamento) entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dei lavoratori per i quali venga meno, a causa del raggiungimento di un determinato limite di età, il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa;
- nel limite complessivo di 10.000 beneficiari - limite garantito da un monitoraggio demandato all'INPS e dalla conseguente reiezione delle domande eccedenti -, di lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, di lavoratori collocati "in mobilità lunga"¹⁷¹ sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e di lavoratori titolari, all'entrata in vigore del presente decreto, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore¹⁷².

*Si osserva che il **comma 6**, relativo al suddetto monitoraggio da parte dell'INPS, fa riferimento alle domande presentate dai soggetti (di cui al **comma 5**) che intendano avvalersi a decorrere dal 2011 del regime fino ad ora vigente in materia di decorrenze; tuttavia, una parte della nuova normativa - quella, di cui al **comma 3**, sulle pensioni derivanti da totalizzazione - entra in vigore immediatamente e non nel 2011.*

*Si rileva, inoltre, che i termini richiesti dal **comma 5** per la stipula degli accordi sindacali non sono identici (essendo il primo termine posto al 29 aprile 2010, in quanto è adoperato l'avverbio "anteriormente").*

¹⁷⁰ Già presente nella versione vigente dell'art. 5, comma 3, del già citato D.Lgs. n. 42.

¹⁷¹ Di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*).

¹⁷² Fondi di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), e al regolamento di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477.

Articolo 12, commi 7-10

(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a

90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei

trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo

dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

I **commi da 7 a 9** dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Si ricorda che, nella normativa fino ad ora vigente¹⁷³ (richiamata dal **comma 8**), i trattamenti in esame sono corrisposti ai dipendenti pubblici solo dopo il decorso di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi da tale termine dilatorio - oltre ai trattamenti di fine rapporto (liquidati secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile) - i trattamenti di fine servizio da corrispondere "nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente".

I **commi da 7 a 9** in oggetto riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni¹⁷⁴. *Nel testo, per errore materiale da correggere, manca l'indicazione del comma (3) richiamato.*

Si dispone che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, siano corrisposti:

a) in un'unica soluzione, qualora l'ammontare complessivo (al lordo delle trattenute fiscali) sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due rate, qualora l'ammontare sia superiore alla suddetta soglia e inferiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'ammontare residuo;

c) in tre rate, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all'ammontare residuo.

¹⁷³ Di cui all'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*) convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

Tale art. 3 definisce altresì i termini temporali entro cui è consentito l'effettivo pagamento senza la corresponsione di interessi.

¹⁷⁴ L'elenco è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196. L'elenco più recente è quello contenuto nel comunicato ISTAT del 31 luglio 2009 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno).

Resta fermo che l'intero trattamento di cui alla lettera *a*) ovvero la prima rata (nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*)) sono corrisposti dopo l'eventuale termine dilatorio previsto (per alcune fattispecie) dalla disciplina già vigente (cfr. *supra*). La seconda rata e l'eventuale terza sono riconosciute a distanza, rispettivamente, di dodici e di ventiquattro mesi dal riconoscimento della prima.

La nuova disciplina si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, tuttavia, escluse le prestazioni derivanti:

- dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
- dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro la suddetta data del 30 novembre 2010. Si specifica, riguardo a questa seconda ipotesi di eccezione, che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Il **comma 10** estende - sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT¹⁷⁵ il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si ricorda che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Riguardo ad un quadro delle differenze nei criteri di calcolo dei trattamenti in oggetto, si rinvia alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto.

¹⁷⁵ Riguardo a tale elenco, cfr. la precedente nota.

Articolo 12, comma 11

(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitino varie attività)

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono

iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

Il **presente comma** pone una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo al principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale relativa all'attività prevalente. Tale principio è formulato dall'art. 1, comma 208, della L. 23 dicembre 1996, n. 662¹⁷⁶, con riferimento ai lavoratori che esercitino varie attività autonome, assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS; in tal caso, si dispone che i soggetti siano iscritti presso l'assicurazione relativa all'attività a cui gli stessi dedichino personalmente la loro opera professionale in misura prevalente¹⁷⁷.

La norma di interpretazione autentica chiarisce che tale principio concerne le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai lavoratori agricoli autonomi, mentre sono escluse dall'ambito e, quindi, restano assoggettate alla forma previdenziale competente le attività di lavoro autonomo rientranti nella Gestione separata INPS¹⁷⁸, di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335¹⁷⁹ (nonché, naturalmente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è prevista l'iscrizione in quest'ultima Gestione).

¹⁷⁶ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

¹⁷⁷ Sempre in base al comma 208, spetta all'INPS l'individuazione dell'attività prevalente e, quindi, dell'assicurazione previdenziale; contro tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'INPS, il quale decide in via definitiva, "sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

¹⁷⁸ In tale Gestione rientrano le attività di lavoro autonomo (esercitate per professione abituale, benché non esclusiva) per le quali non viga l'obbligo di iscrizione ad un'altra forma pensionistica obbligatoria.

¹⁷⁹ *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.*

Articolo 12, comma 12

(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano

esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

Il **presente comma** reca una disposizione di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa all'ambito di applicazione di un beneficio per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi di previdenza ed assistenza sociale e premi (per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)¹⁸⁰.

La normativa oggetto di interpretazione consentiva¹⁸¹ ai soggetti summenzionati di definire in maniera automatica la propria posizione, relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, facendo domanda entro il 31 luglio 2007¹⁸² e versando l'intero ammontare dovuto a titolo di capitale - al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi -, diminuito al 10 per cento.

La norma di interpretazione autentica chiarisce che il beneficio concerne solo i tributi e non anche i contributi di previdenza ed assistenza sociale né i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il **comma in esame** reca altresì una norma di chiusura, la quale esclude il rimborso delle somme eventualmente già versate a titolo di contribuzione dovuta.

¹⁸⁰ Provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646 (*Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994*), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

¹⁸¹ Normativa di cui all'art. 4, comma 90, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*), e all'art. 3-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni.

¹⁸² Il termine è stato da ultimo così fissato dall'art. 3-quater, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

Articolo 13

(Casellario dell'assistenza e norme sulle prestazioni collegate al reddito)

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo."

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"

b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni."

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60

giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la

comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

I **commi da 1 a 5** prevedono l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il Casellario costituisce un'anagrafe condivisa tra le amministrazioni statali, gli enti pubblici locali, le "organizzazioni *no profit*" e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Tali soggetti hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica al Casellario i dati relativi alle posizioni assistenziali risultanti nei propri archivi e banche dati.

*Si osserva che nel **comma 2** è forse improprio l'aggettivo "centrali", che potrebbe determinare un'esclusione degli uffici periferici dei Ministeri.*

Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione del Casellario dell'assistenza.

La costituzione e la gestione del medesimo avvengono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti relativi all'istituzione e alla gestione del Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si osserva che sembra opportuno sostituire il riferimento, posto nei commi 4 e 5, al "presente articolo" con il rinvio alle soli parti dell'articolo inerenti al Casellario dell'assistenza.

Il **comma 6** concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. In primo luogo, si pone il principio che, per esse, il reddito di riferimento è quello conseguito (dal beneficiario e, se del caso, dal coniuge) nell'anno solare precedente¹⁸³. In base alla norma generale fino ad ora vigente, il reddito di un determinato anno solare veniva assunto come riferimento per la liquidazione (o meno) della prestazione nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno

¹⁸³ Resta fermo il riferimento al reddito del medesimo anno solare della prestazione per i procedimenti di cui all'art. 35, comma 10, e all'allegato A del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; per un'altra ipotesi in cui si fa ora (in base al **comma 6** in esame) riferimento all'anno solare della prestazione, cfr. *infra*.

successivo e il 30 giugno del secondo anno successivo. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la modifica è connessa alla già avvenuta soppressione¹⁸⁴ dell'obbligo - per i titolari delle prestazioni in oggetto - di comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno i dati reddituali all'ente previdenziale erogatore (riguardo agli obblighi di comunicazione, cfr. anche *infra*).

In secondo luogo, il **comma 6** prevede che per i redditi derivanti da prestazioni per le quali sussista l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati¹⁸⁵ (cioè, in sostanza, per i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici) rilevi l'importo conseguito nel medesimo anno solare (anziché nel precedente).

Il **comma 6** richiede, inoltre, che i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, qualora non comunichino integralmente all'Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti ai fini in oggetto, comunichino gli stessi all'ente previdenziale competente ad erogare la prestazione. Per il caso di inadempimento di tale obbligo di comunicazione, il **comma 6** definisce le norme sulla sospensione della prestazione, sull'eventuale successiva revoca della medesima e sul recupero delle somme, ovvero sul ripristino della prestazione.

¹⁸⁴ Ad opera dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 del citato art. 35 del D.L. n. 207 del 2008.

¹⁸⁵ Di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388. Tale Casellario è istituito presso l'INPS.

Articolo 14, commi 1-13

(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole " e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente

locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate

dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti

disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e' sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La

disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo

11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno.

Il comma 1 dell'articolo in esame fissa le dimensioni finanziarie del concorso richiesto alle autonomie territoriali ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica.

I soggetti onerati dei vincoli sono quelli sottoposti al "patto di stabilità" - regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - e sono chiamati a concorrere, per il triennio 2011-2013 (ma *cfr.*

nota alla tabella), alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica – in termini di fabbisogno e indebitamento netto - evidenziati nella seguente tabella:

	2011	2012	2013	Totale triennio
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500*	13.000
Autonomie speciali	500	1.000	1.000	2.500
Province	300	500	500*	1.300
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500	6.500
Totale	6.300	8.500	8.500	23.300

* la riduzione è prevista dal comma 2, per lo stesso ammontare, anche per gli anni successivi

Il comma 2 prevede misure diverse di riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso quantificato nel comma precedente.

In particolare, il comma 2 in esame:

- al primo periodo prevede l'abrogazione della normativa che ha trasformato i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. In particolare si abroga il comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008¹⁸⁶ che prevedeva la corresponsione, per tutto l'anno 2010, delle risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati¹⁸⁷ - con decorrenza 1° giugno 1999 - delegati alle regioni per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Viene poi contestualmente abrogata la disposizione¹⁸⁸ che, in relazione all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, determinava, a decorrere dall'anno 2011, le quote di compartecipazione di ciascuna regione, in modo tale che le stesse consentissero di corrispondere anche l'importo individuato in base al comma 302.
- al secondo periodo riduce, a decorrere dal 2012, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui. La riduzione è operata su base proporzionale. Criteri e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.

¹⁸⁶ Art. 1, comma 302 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁸⁷ Dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

¹⁸⁸ Art. 1, comma 296 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modalità di leale collaborazione prescelta – il parere – è quella più “debole” tra quelle utilizzate nella legislazione ordinaria che includono, tra l’altro, l’intesa.

- al terzo periodo, dispone la neutralità delle misure sopra esaminate (che conseguentemente non rileveranno) in sede di attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42¹⁸⁹, che - in materia di federalismo fiscale - detta i principi e i criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui relativi mezzi di finanziamento.
- al quarto periodo, riduce, a decorrere dal 2012, i trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è operata su base proporzionale.

Nulla si prevede, diversamente da quanto stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, per criteri e modalità e forme di collaborazione.

- al quinto periodo riduce, a decorrere dal 2012, i trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è operata su base proporzionale.

Nulla si prevede, diversamente da quanto stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, per criteri e modalità e forme di collaborazione.

La relazione tecnica ricorda che i trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell’Interno agli enti locali a valere sui capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all’Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull’abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni di euro per l’anno 2011 ed a 14.776 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Il comma 3 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali, sanzioni per lo più consistenti nel versamento nel bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento.

Il comma 3 prevede in particolare che - in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno in corso e per i successivi – il Ministro dell’interno, con proprio decreto, riduca i trasferimenti corrisposti agli enti locali inadempienti per l’anno successivo, per un importo pari alla differenza tra il risultato e l’obiettivo prefissato.

La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, fatti salvi quelli per l’ammortamento dei mutui.

¹⁸⁹ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

E' il Ministero dell'economia a comunicare al Ministero dell'interno l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale, entro i sessanta giorni successivi al termine stabilito per l'invio della certificazione.

In caso di mancata trasmissione della certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei trasferimenti, ferma restando l'esclusione per le somme destinate all'ammortamento dei mutui.

La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi a quello di riferimento nelle ipotesi in cui i trasferimenti dell'anno di riferimento risultino a) insufficienti; b) già erogati (in parte o in tutto).

Il comma 4 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni, sanzioni per lo più consistenti nel versamento nel bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento.

In particolare, il comma 4 prevede che - in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno in corso e per i successivi - le regioni e le province autonome siano tenute a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato.

Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, la somma dovuta è quella - tra cassa e competenza - che determina il maggiore scostamento.

Il termine per il versamento è di 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero delle somme dovute sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente si procede al blocco dei conti della tesoreria statale, sino a quando la certificazione non viene acquisita.

Non è prevista alcuna esclusione, come quella disposta per l'ammortamento dei mutui, nel caso degli enti locali.

Il comma 5 chiarisce gli effetti delle disposizioni sulle sanzioni fin qui esaminate, rispetto alla normativa vigente.

In particolare il comma 5 sancisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti:

1. modificano - per gli enti locali - quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77- bis, comma 20, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Il d.l. citato (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) reca all’art. 77bis, comma 20, le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011: in tal caso, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo, ma con un limite del 5 per cento. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.

2. integrano – per le regioni - le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto legge n.112 del 2008.

In base alle richiamate norme, la regione o la provincia autonoma inadempiente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, non può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76 dello stesso decreto legge n.112 del 2008, che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (oltreché di stipulare contratti elusivi di detta disposizione).

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana. La sospensione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

La disposizione non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit “eccessivo”; non è espressamente indicata la durata della sospensione; la modalità collaborativa prescelta – il parere – è quella più debole tra quelle utilizzate nella legislazione ordinaria che includono, tra l’altro, l’intesa.

Il comma 7 contiene disposizioni di contenimento della spesa del personale rivolte agli enti sottoposto al patto di stabilità.

Il comma 7, in particolare, modifica l’art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Testo previgente	Testo in esame
<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695,</p> <p>gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,</p> <p>garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.</p> <p>A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni:</p> <p>a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;</p> <p>b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,</p> <p>gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,</p> <p>garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,</p> <p>con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p>

Testo previgente	Testo in esame
<p>dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;</p> <p>c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .</p> <p>Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente</p>	<p>Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133</p>

Rispetto al testo precedente emergono le seguenti innovazioni:

- la riduzione delle spese per il personale include gli oneri riflessi e l'IRAP, ed esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento, che sostituiscono quelli precedenti, consistono - tra l'altro - in: riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti; solo parziale reintegrazione dei cessati; contenimento del lavoro flessibile; snellimento delle strutture; accorpamenti di uffici; riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa.
- in caso di mancato rispetto della suesposta norma, si applica la vigente disposizione¹⁹⁰ che, in tal caso, vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto.

¹⁹⁰ Art.76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Il “mancato rispetto” della norma, stante la formulazione, potrebbe essere identificato con la mancata riduzione delle spese per il personale.

Il comma 8 abroga talune vigenti disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

In particolare, abroga i commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del più volte citato decreto legge 112 del 2008.

Si tratta delle norme che:

- comprendono (comma 1) tra le spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- sospendono (comma 2), salvo che per i comuni con un numero di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, le deroghe previste dall’ articolo 3, comma 121, della legge 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).
- fissano (comma 4) un obiettivo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. *Quest'ultima disposizione è sostanzialmente contenuta nel comma 7 dell'articolo qui in esame.*

Il comma 9 contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio, a prescindere dai parametri di riduzione dinamica della relativa spesa.

In particolare, sostituisce il comma 7 dell’art.76 del più volte citato decreto legge 112 del 2008, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Testo previgente	Testo in esame
<p>Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6(*)</p> <p>è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p> <p>(*) E' il decreto con cui sono sono definiti -</p>	<p>E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno</p>

Testo previgente	Testo in esame
tra l'altro - parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa.	precedente.

Rispetto al testo previgente emergono le seguenti innovazioni:

- diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale;
- anche “i restanti enti” (quelli che non eccedono il parametro di spesa per il personale) possono procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Il comma 10 elimina talune deroghe - previste dalla legislazione previgente - ai limiti sulle assunzioni di personale applicabili agli enti non sottoposti al patto.

In particolare, sopprime il terzo periodo del comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

La disposizione soppressa prevedeva una limitata deroga (ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) al limite quantitativo di assunzioni per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità pari alla spesa per l'anno 2004.

Il comma 11 esclude, a determinate condizioni e per i soli enti locali “virtuosi”, le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità.

In particolare, dispone che le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possano escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010, i pagamenti in conto capitale, a tre condizioni:

- che i pagamenti siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2010;
- che l'importo non sia superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;
- che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

La relazione tecnica informa che l'impatto della norma è stimato in 390 milioni, ed è compensato dalla non applicazione nell'anno 2010 del meccanismo della premialità prevista dal seguente comma.

Il comma 12 esclude infatti, per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità, disposte in favore degli enti locali c.d. "virtuosi".

In particolare, dispone - per l'anno 2010 - la non applicazione dei commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del più volte ripetuto decreto legge n. 112 del 2008.

Qualora l'obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo previsto dai commi richiamati consente agli enti "virtuosi" di peggiorare - nell'anno successivo a quello di riferimento - il loro saldo certificato, di un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato.

La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24, secondo cui gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

In altre parole, la virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori finalizzati, il primo, a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci, il primo, e di autonomia finanziaria degli enti, il secondo (che non si applica alle Province fino all'attuazione del federalismo fiscale *ex* comma 25).

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche sono determinate dal comma 23.

Il comma 26 prevede che sia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a definire i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto.

Il comma 13 attribuisce ai comuni, per l'anno 2010, un contributo di 200 milioni che - come contestualmente stabilito - non sarà conteggiato tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La ripartizione sarà effettuata con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I criteri devono tener conto:

- della popolazione;
- del rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 14, commi 14-18
(Piano di rientro del Comune di Roma)

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti

comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,

concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80%;

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 14 costituisce un fondo per 300 milioni di euro in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario. La restante quota, fino a 200 milioni, è reperita mediante: a) un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma fino a un 1 euro per passeggero; b) un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%.

Il comma 14, in particolare, costituisce un fondo per 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma, per le finalità ed alle condizioni previste, inerenti la relativa situazione di squilibrio finanziario.

La finalità del disposto, esplicitata dalla stessa disposizione normativa, è la compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42.

L'art. 24 citato detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione e dispone che Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

La disposizione del decreto-legge in esame è dettata in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del già citato decreto legge n. 112 del 2008.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e di predisporre e attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all'articolo 5, comma 3, ha previsto, per le medesime finalità del suddetto articolo 78, l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni di euro anche per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Va infine ricordato che il medesimo comma 3, all'ultimo periodo, prevede che a decorrere dall'anno 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'attribuzione dei 600 milioni di euro, viene altresì precisato che l'attribuzione dell'importo complessivo è effettuato, oltre che mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, come già previsto nel testo originario del comma 195, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni, individuati ai sensi del comma 190 della legge finanziaria medesima (comma 7, lettera a).

Va ricordato che, in base alla normativa introdotta dall'articolo 2, commi da 194 a 196, della legge finanziaria per il 2010, l'assegnazione del contributo di 600 milioni in favore del comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo è legato alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, disciplinata dai commi 189-194 dell'articolo 2 della legge finanziaria medesima.

I commi da 6 a 8 dell'art. 4 del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 ("Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni") hanno modificato la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 per il Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune, predisposto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).

In particolare, le modifiche apportate al comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, che dispone il contributo di 600 milioni di euro, hanno precisato che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito in parte, per la quota di un sesto (100 milioni), in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sestimi (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma.

Al fondo - pur costituito annualmente a decorrere dal 2011 - è posto un termine consistente nell'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24.

A tal riguardo, il citato articolo 24 prevede uno o più decreti legislativi con cui è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo principi e criteri che prevedono - tra l'altro - la specificazione delle funzioni ed il trasferimento di risorse e mezzi, l'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento, i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma.

Il fondo è finalizzato al concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008.

Con il DPCM del 5 dicembre 2008 - il cui testo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale - è stato approvato il piano di rientro e l'individuazione delle relative coperture.

La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dal piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in arrivo o in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al massimo dello 0,4%. Il comma 15 (*cfr. infra*) appare prevedere, sia pure incidentalmente, un rinvio ai regolamenti comunali per la disciplina delle entrate, adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Il comma 15 vincola le entrate straordinarie disposte dal comma precedente all'attuazione del piano di rientro, preservandole anche dalle pretese dei terzi non inerenti alla gestione commissariale.

Il comma 15, in particolare, dispone che le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al precedente comma 14 sono "segregate" (*sic*) in un apposito fondo nel bilancio comunale al fine di destinarle esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.

Il comma limita altresì l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari su tali risorse solo se relative ad obbligazioni imputabili alla gestione commissariale (richiamata con riferimento al già citato - *cf. infra* - articolo 78 del decreto legge n.112).

Il comma in esame appare prevedere, sia pure incidentalmente, un rinvio ai regolamenti comunali per la disciplina delle entrate previste dalle disposizioni qui in esame, regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

L'art. 52 citato¹⁹¹ dà facoltà a province ed i comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il comma 16 dà facoltà al Comune di Roma di adottare particolari seguenti misure finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Il comma 16, in particolare, dà facoltà al Comune di Roma - in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica - di adottare le seguenti misure, espressamente finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

L'art. 26 della legge n. 488 del 1999 (finanziaria per il 2000) dispone che il Ministero del tesoro (Economia) stipuli con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a

¹⁹¹ D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato e che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità. La complessiva disciplina è stata integrata dall'art. 58 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001).

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire ad una riduzione delle società, di concentrarne compiti e funzioni, e di ridurre i componenti dei relativi organi; sono escluse le società quotate;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

L'art. 80 citato dispone - con riferimento al precedente art. 79 - che le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti siano a carico dell'ente di riferimento.

e) introduzione di un contributo di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive della città, applicabile secondo gradualità in proporzione alla classificazione delle strutture, con un massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80%.

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri;

La norma in esame, che mantiene ferme le altre misure di contenimento della spesa previste, fissa un limite temporale alla facoltà di adozione di dette misure, con riferimento alla compiuta attuazione di quanto previsto dal già ricordato articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42.

Il comma 17 condiziona l'accesso al fondo di 300 milioni annui, di cui al comma 14, alla verifica (positiva) da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Il comma prevede altresì che le somme riscosse - dopo la verifica - oltre l'importo di 200 milioni di euro annui sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

Il comma 18, infine, specifica che le disposizioni qui in esame costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 che recita " *In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.*"

Le specificate finalità riguardano il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del più volte citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Articolo 14, commi 19-24
(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di programmi comunitari.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il

titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad acta, predispose un piano di rientro; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

I commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009.

Dalle agenzie di stampa si apprende che la violazione del patto di stabilità sarebbe stata certificata in Campania il 31 marzo 2010 dalla Giunta regionale allora in carica¹⁹².

Il comma 19, dopo aver confermato le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applichino le disposizioni di cui ai commi 20 a 24 dell'articolo in esame.

I commi 15 e 16 dell'art. 77-ter del più volte citato d.l. n. 112 del 2008 prevedono le conseguenze in capo alle regioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011. La regione (o la provincia autonoma) inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76 dello stesso decreto legge n.112 del 2008, che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (oltreché di stipulare contratti elusivi di detta disposizione).

Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. Non sono oggetto di annullamento le delibere di attuazione di programmi comunitari.

Il comma 20, in particolare, dispone che gli atti, sia quelli adottati dalla Giunta regionale che quelli adottati dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

La norma non si applica alle delibere di attuazione di programmi comunitari.

La delibera di annullamento e l'atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.

La norma non fornisce ulteriori elementi per l'identificazione degli "atti con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno".

¹⁹² www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,8089&_dad=portal&_schema=PORTAL&codice=2021

Il riferimento agli "atti" del Consiglio regionale è tale da poter includere anche le leggi regionali, ma il termine "annullamento" sembrerebbe escluderle, trattandosi altrimenti di abrogazione.

La norma, pur affidando agli stessi organi deliberativi l'annullamento previsto, non appare costruita - alla luce dell'espressione "senza indugio" - secondo la sintassi usuale delle norme "facoltizzanti".

La norma, infine, non specifica - pur essendo desumibile dal contesto il riferimento al 2010 - a quali elezioni regionali ci si intenda riferire.

Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali.

Il comma 21, in particolare, revoca di diritto taluni atti deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito delle decisioni regionali - di cui al comma precedente - che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. Gli atti revocati sono i seguenti:

- i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale;
- i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati;
- i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del più volte citato decreto-legge n.112 del 2008, identificabili come del 2008, nei contratti di servizio con soggetti privati considerati elusivi della disposizione che vieta alle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

La norma non si applica alle delibere di attuazione di programmi comunitari.

La norma esclude altresì il titolare dell'incarico o del contratto dal diritto all'indennizzo per le prestazioni non ancora rese.

La norma ha effetti immediati (trattasi di un decreto-legge in vigore che ha effetti di revoca "di diritto"), mentre l'annullamento degli atti presupposti (quelli di cui al comma 20, al seguito dei quali quelli qui revocati sono stati disposti) fa ritenere che tali atti siano reputati ancora in vigore.

La norma potrebbe essere ritenuta, anche per l'incidenza sull'autonomia riconosciuta alle Regioni, meritevole di considerazione sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

Il comma 23 dispone l'applicazione dell'art.2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n.191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull'attuazione del piano al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 2, comma 95 della citata legge 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) prevede - con riferimento ai piani di rientro per le regioni inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario - che gli interventi individuati dal piano di rientro stesso siano vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Il successivo primo periodo del comma 96 stabilisce che la verifica dell'attuazione del piano di rientro avvenga con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti.

Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano.

La disposizione - nelle more dell'approvazione del piano - consente altresì di affidare gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e la stipula di non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

La norma lascia ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno.

Articolo 14, commi 25-31
(Funzioni fondamentali)

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i

comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

Il comma 25 si riferisce ai successivi commi da 26 a 31, disposizioni che qualifica come dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

L'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

L'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto)qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, sentenze n. 169/2007, 447/2006 e n. 482/1995).

Ai sensi del **comma 26** l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 8, comma 1 dell'A.C. 3118 e abb. (Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente all'esame della Camera.

Il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione").

Si tratta di una previsione dalla portata provvisoria che, in attesa dell'attuazione della citata delega, considera determinate funzioni ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo finanziamento integrale, individuandole come segue:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 42 del 2009;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

La norma qui in esame ha efficacia fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui al già menzionato articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

Il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione.

Analoga disposizione, con un limite fissato a 3.000 abitanti, è contenuta nell'art. 8, comma 1 del A.C. 3118 e abb. (Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente all'esame della Camera.

Il secondo periodo dello stesso **comma 28** - che si sovrappone in parte alla disposizione precedente sotto il profilo quantitativo - obbliga all'esercizio in forma associata, sempre attraverso convenzione o unione, i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

La norma include dunque anche i comuni, anche se montani o ex-montani, fino a 3.000 abitanti nell'obbligo dell'esercizio associato.

Appare incidente su quanto qui stabilito la disposizione del successivo comma 31, ultimo periodo (*cf.*), a norma del quale con D.P.C.M. è stabilito il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di comunità montane, (ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani»: sentenze n. 27 del 2010, n. 244 del 2005) ha stabilito che spetta alle Regioni in via residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica.

Con la sentenza 237/2009, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'intervento statale volto al contenimento della spesa pubblica con il quale è stato imposto alle Regioni il riordino delle Comunità montane, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni con cui sono stati disciplinati gli effetti del mancato riordino da parte delle Regioni nei termini prescritti e sulla base dei criteri indicati.

Nella norma in esame, va ancora sottolineato, rileva la già ricordata competenza statale in tema di funzioni fondamentali degli enti locali.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 8, comma 1 del A.C. 3118 e abb. (Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente all'esame della Camera.

Il comma 30 affida alla regione, nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) il compito di individuare con legge la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

E' prevista la previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.

Resta fermo quanto stabilito dal comma 28 dell'articolo in esame.

Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 8, comma 1 del A.C. 3118 e abb. (Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente all'esame della Camera.

Il comma 31 detta termini e procedure per il completamento - da parte dei comuni - dell'attuazione delle disposizioni qui esaminate.

Il comma 31, in particolare, fissa il termine per il completamento - da parte dei comuni - dell'attuazione delle disposizioni qui esaminate, con riferimento a quanto sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo in esame.

La relativa proposta è del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni.

Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

Articolo 14, comma 32

(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società'. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle

società', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società'; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Il comma 32 vieta ai comuni la cui popolazione è inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società.

Entro il 31 dicembre 2010 tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

La disposizione è tale da non consentire ad un comune una partecipazione societaria proporzionalmente inferiore al numero dei propri abitanti.

La norma in esame non prevede un limite numerico delle società che l'associazione intercomunale può costituire, limite numerico previsto - per i comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti - nelle disposizioni che seguono.

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 tali comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Non appare espressamente prevista, come nel caso precedente, la possibilità di cessione delle partecipazioni nelle società eccedenti.

La già esaminata deroga, in caso di partecipazione di più comuni, potrebbe essere ritenuta applicabile (in quanto riferita al presente comma, e non al precedente periodo) anche per la partecipazione a più società.

La disposizione lascia fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Ai sensi delle predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata (comma 28).

Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1 gennaio 2011) le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma 29).

Articolo 14, comma 33

(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il comma 33 reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, attraverso il rinvio all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto qui in esame, alla giurisdizione ordinaria.

Le richiamate disposizioni di cui all'articolo 238 disciplinano la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" e prevedono - tra l'altro - che chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Uno degli effetti della norma in esame, alla luce della complessa vicenda normativa sotto sintetizzata, è quello di rendere nuovamente possibile l'imposizione dell'I.V.A., imposizione che è stata oggetto di ampio contenzioso.

La complessa vicenda normativa dell'avvicendamento di prelievi legati alla produzione di rifiuti (alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - TARSU - ha fatto prima seguito la tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e quindi la tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006¹⁹³) non consente di definire con univoca certezza gli effetti del disposto in esame, specie sulle vicende oggetto di contenzioso, con particolare riferimento ai profili retroattività.

La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della Tariffa di Igiene Urbana

¹⁹³ Come riportato nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, oltre che di differenti interpretazioni dottrinali.

Da ultimo si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza n. 238 del 2009) che le ha riconosciuto natura tributaria, non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo".

La Corte costituzionale - nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi ha affermato che essi sono indipendenti dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (*ex plurimis*: sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Questa sentenza differisce da precedenti orientamenti assunti - tra l'altro - dalla Corte di Cassazione civile che aveva qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (S.U. ordinanza n. 3274/2006), anche se successive decisioni della Corte di Cassazione, con varie motivazioni e differenze, avevano invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (S. U: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902/2007 e n. 4895/2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526/2007).

Dalla citata pronuncia costituzionale n. 238 consegue il fatto che questo tributo non possa essere assoggettato ad IVA, il che - tra l'altro - ha avuto come conseguenza la presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata.

Recentemente la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8313 dell' 8 aprile 2010, ha ribadito quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella più volte citata sentenza: "*il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superficie idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio*" (punto 7.2.3.1. della sentenza 238/2009). *Ciò fa della TIA, come già della TARSU, un tributo, la cui natura non può essere mutata se non sganciando l'obbligazione dal presupposto impositivo, e non attribuendo ad un privato un impossibile potere impositivo.*"

Secondo la relazione al d.d.l "*l'interpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per l'affermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in discorso.*"

Ultimi dossier del Servizio Studi

209	Dossier	Disegno di legge A.S. 1781-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
210	Dossier	L'evoluzione della normativa in materia di pubblica sicurezza fra Stato, Regioni ed enti locali
211	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167/B- <i>bis</i> - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
212	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2038 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione
213	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-A - Disposizioni in materia di sicurezza stradale
214	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2144 Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
215	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
216	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 2156- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Elementi di documentazione.
217	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"
218	Testo a fronte	Testo a fronte tra l'A.G. n. 171 e il decreto legislativo n. 59 del 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [Hwww.senato.it](http://www.senato.it)H, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".